

RESOCONTO STENOGRAFICO

441.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

E DEI VICEPRESIDENTI MICHELE ZOLLA E ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	52455	PARIGI GASTONE (<i>MSI-DN</i>)	52517
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa .	52455	PIRO FRANCO (<i>PSI</i>)	52519
Disegno di legge: (Approvazione in Commissione) . . .	52580	RUBINACCI GIUSEPPE (<i>MSI-DN</i>)	52521
Disegno di legge (Seguito della di- scussione e approvazione):		SACCONI MAURIZIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> .	52511, 52517, 52521
Disposizioni in materia di ristruttura- zione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (3124).		USELLINI MARIO (<i>DC</i>)	52518
PRESIDENTE . . .	52511, 52517, 52519, 52520	Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
BELLOCCHIO ANTONIO (<i>PCI</i>)	52518	S. 1509. — Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 di- cembre 1975, n. 685, recante disci- plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabi- lilitazione dei relativi stati di tossi- codipendenza (<i>approvato dal Se- nato</i>) (4414) e concorrenti proposte di legge: GARAVAGLIA ed altri (1422);	
GRILLO LUIGI (<i>DC</i>), <i>Relatore</i> .	52511, 52516, 52517		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

	PAG.		PAG.
PELLICANO (2976); TEODORI ed altri (3095); ZANGHERI ed altri (3381); RONCHI ed altri (3395); TEODORI ed altri (3461); BENEVELLI ed altri (3659); POGGIOLINI ed altri (4246) (<i>articolo 81, comma 4, del regolamento</i>)		Consiglio superiore della magistratura (3924); FUMAGALLI CARULLI ed altri: Modifica delle norme concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (4109); VAIRO: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (4365); NICOTRA: Modifica delle norme concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (4394).	
PRESIDENTE . . . 52522, 52526, 52527, 52531, 52535, 52541, 52544, 52550, 52554, 52557, 52561, 52565, 52570, 52574, 52576		PRESIDENTE . . . 52456, 52457, 52458, 52459, 52460, 52461, 52462, 52463, 52466, 52467, 52470, 52472, 52474, 52476, 52477, 52479, 52480, 52482, 52484, 52492, 52493, 52494, 52497, 52501, 52502, 52503, 52504, 52506, 52507, 52509, 52510	
D'AMATO LUIGI (FE) 52557		ALAGNA EGIDIO (PSI) 52510	
DEL DONNO OLINDO (MSI-DN) 52574		ANDÒ SALVATORE (PSI) 52480	
DI PRISCO ELISABETTA (PCI) 52561		BIONDI ALFREDO (PLI) 52474	
FACCIO ADELE (Misto) 52570		CAPRIA NICOLA (PSI) 52456	
FRONZA CREPAZ LUCIA (DC) 52541		FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PCI) 52466	
GRAMAGLIA MARIELLA (Sin. Ind.) 52544		FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (DC) . . . 52479	
GUIDETTI SERRA BIANCA (DP) 52531		GARGANI GIUSEPPE, (DC) <i>Relatore per la II Commissione</i> . . . 52460, 52462, 52492	
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . 52522, 52526		GITTI TARCISIO (DC) 52463	
MELLINI MAURO (FE) 52535		GORGONI GAETANO (PRI) 52477	
ORLANDI NICOLETTA (PCI) 52527		GUIDETTI SERRA BIANCA (DP) 52476	
RENZULI ALDO GABRIELE (PSI) 52554		MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . 52463, 52472, 52493, 52502	
SODDU PIETRO (DC) 52565		MASTRANTUONO RAFFAELE, (PSI) <i>Relatore per la I Commissione</i> . 52497, 52500, 52503, 52505, 52507, 52509	
ZANONE VALERIO (PLI) 52550		MELLINI MAURO (FE) 52462, 52467, 52506, 52509	
Proposte di legge:		PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 52464	
(Annunzio) 52580		PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI) . . 52459, 52492, 52497	
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 52580		RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) . . 52470, 52507	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 52455		SERRENTINO PIETRO (PLI) 52510	
Proposta di proroga di inchiesta parlamentare		SORICE VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . 52458, 52460, 52461, 52482, 52493, 52497, 52501, 52503, 52506, 52509	
(Annunzio) 52580		TADDEI MARIA (PCI) 52457, 52497	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		TARABINI EUGENIO (DC) 52460	
AGLIETTA ed altri: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (412); BATTISTUZZI ed altri: Nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della Magistratura (1655); GARGANI Modifica delle norme che regolano l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (2269); FRACCHIA ed altri: Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2972); ANDÒ ed altri: Riforma della composizione e del sistema elettorale del		VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 52482	
		Interrogazioni e interpellanze:	
		(Annunzio) 52581	
		Interpellanza:	
		(Apposizione di una firma) 52581	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

	PAG.		PAG.
Votazioni nominali . . . 52456, 52482, 52483, 52493, 52494, 52501, 52502, 52503		sul funzionamento del Consiglio su- periore della magistratura):	
Votazione finale di disegno di legge 52521		BINETTI VINCENZO (DC)	52585
Votazione finale di proposte di legge 52510		BIONDI ALFREDO (PLI)	52586
Ordine del giorno della seduta di do- mani	52576	GORGONI GAETANO (PRI)	52586
Allegato A		MACERATINI GIULIO (MSI-DN)	52584
Dichiarazioni di voto finali sui progetti di legge n. 412 e abbinati (Modifica alle norme del sistema elettorale e		PEDRAZZI CIPOLLA ANNAMARIA (PCI) . . .	52584
		RODOTÀ STEFANO (Sin.Ind.)	52583
		Allegato B	
		Dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge n. 3124 (Banche pubbli- che)	
		PARIGI GASTONE (MSI-DN)	52590
		UMIDI SALA NEIDE MARIA (PCI)	52589

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

La seduta comincia alle 9,35.

MASSIMO TEODORI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Bulleri, Guglielmo Castagnetti, D'Angelo, Fausti, Foschi, Calogero Mannino, Martinazzoli, Emilio Rubbi, Santonastaso e Sapio sono in missione per incarico del loro ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla III Commissione permanente (Esteri) in sede legislativa:

S. 2147. — «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero» (*approvato dalla X Commissione del Senato*) (4681) (*con parere*

della I, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, che la VI Commissione permanente (finanze) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

PIRO ed altri: «Norme per la regolamentazione del mercato finanziario»; STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: «Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate»; BELLOCCHIO ed altri: «Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione societaria privilegiata (*Insider trading*) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria» (466-2411-2413) (La Commissione ha proceduto all'esame abbinato). Rimane salva l'improcedibilità, in tale sede, ai sensi del comma 2 dell'articolo 92 del regolamento, per le parti contenenti deleghe legislative.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge. Aglietta ed altri: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (412); Battistuzzi ed altri: Nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (1655); Gargani: Modifica delle norme che regolano l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (2269); Fracchia ed altri: Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2972); Andò ed altri: Riforma della composizione e del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3924); Fumagalli Carulli ed altri: Modifica delle norme concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (4109); Vairo: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (4365); Nicotra: Modifica delle norme concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (4394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati **AGLIETTA ed altri: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura; BATTISTUZZI ed altri: Nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura; GARGANI: Modifica delle norme che regolano l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura; FRACCHIA ed altri: Modifica alle norme sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura; ANDÒ ed altri: Riforma della composizione e del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura; FUMAGALLI CARULLI ed altri: Modifica delle norme con-**

cernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura; VAIRO: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura; NICOTRA: Modifica delle norme concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura.

Ricordo che nella seduta di ieri si è passati all'esame dell'articolo 1 nel testo unificato delle Commissioni ed è mancato il numero legale al momento della votazione sull'emendamento del Governo 1.1.

Chiedo se la richiesta di votazione nominale sia o meno mantenuta.

NICOLA CAPRIA. La manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che, poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il regolamentare termine di preavviso di venti minuti.

Suspendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,45,
è ripresa alle 10,10.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo 1.1.

NICOLA CAPRIA. Presidente, desidererei avere assicurazioni circa la sconvocazione delle Commissioni.

PRESIDENTE. Tutte le Commissioni sono state avvertite che, dovendo l'Assemblea procedere a votazioni nominali mediante procedimento elettronico, la seduta è stata sospesa in attesa del decorso del termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

nico, sull'emendamento del Governo 1.1, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	362
Maggioranza	182
Hanno votato sì	241
Hanno votato no	121

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1. Chiedo se venga mantenuta la richiesta di votazione nominale.

MARIA TADDEI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Taddei. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, nel testo unificato delle Commissioni riunite. Ne do lettura:

«1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è sostituito dal seguente:

“ART. 7. — *(Composizione della segreteria).* — 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.

2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della

nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non può essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerati a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.

3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento, da emanarsi entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza.

4. All'ufficio di segreteria sono addetti ventotto funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonché venti segretari della carriera di concetto, quarantaquattro coadiutori dattilografi giudiziari, ventiquattro commessi giudiziari, due agenti tecnici e otto ausiliari autisti. Sino alla istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.

5. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno”».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al capoverso 1, sostituire le parole: con funzioni di legittimità con le seguenti: di cassazione e le parole: con funzioni di merito con le seguenti: di tribunale o di corte d'appello.

2. 4.

Pedrazzi Cipolla, Barbieri, Finocchiaro Fidelbo, Pacetti, Novelli.

Al capoverso 1, sopprimere le parole: da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale.

2. 2.

Governo.

Sopprimere il capoverso 3.

2. 3.

Governo.

Al capoverso 3, dopo le parole: con apposito regolamento da emanarsi *aggiungere le seguenti:* con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

2. 5.

Ferrara, Bargone, Finocchiaro
Fidelbo, Orlandi, Pacetti.

Sostituire il capoverso 4 con i seguenti:

4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.

4-bis. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

4-ter. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.

2. 6.

Alagna.

Sostituire il capoverso 4 con i seguenti:

4. All'ufficio di segreteria sono inoltre addetti ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali. Detto personale sarà inserito in un proprio ruolo organico autonomo dal Consiglio superiore della magistratura e disciplinato, giuridicamente ed economicamente, con proprio regolamento interno da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4-bis. La spesa relativa al trattamento economico spettante al personale di cui al comma 4, che attualmente grava sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, sarà trasferita, con appositi decreti dei ministri interessati, sul capitolo 1010 del Ministero del tesoro (Spese per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura).

2. 1.

Alagna.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore per la II Commissione di esprimere su di essi il parere delle Commissioni.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore per la II Commissione.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 2.4. Invito il Governo a ritirare i suoi emendamenti 2.2 e 2.3; in caso contrario esprimo parere contrario. Il parere è favorevole sugli emendamenti Ferrara 2.5 e Alagna, 2.6, la cui eventuale approvazione assorbirebbe l'emendamento Alagna 2.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 2.4. L'emendamento 2.2 del

Governo non è più necessario: il Governo ha trovato la copertura finanziaria per costituire la segreteria e quindi ritira i suoi emendamenti 2.2 e 2.3. Il parere è favorevole sugli emendamenti Ferrara 2.5 e Alagna 2.6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Pedrazzi Cipolla 2.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che gli emendamenti 2.2 e 2.3 del Governo sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferrara 2.5.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor Presidente, l'emendamento Alagna 2.6, al comma 4-bis, prevede lo stesso testo dell'emendamento Ferrara 2.5. A nome dei presentatori ritiro l'emendamento Ferrara 2.5, ed annuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Alagna 2.6.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pedrazzi Cipolla.

Pongo in votazione l'emendamento Alagna 2.6, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Alagna 2.1 è così assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, nel testo unificato delle Commissioni riunite. Ne do lettura:

«1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«ART. 7-bis. — (*Ufficio studi e documentazione*). — 1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.

2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità della nomina, così come le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso, sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.

3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

3. 1.

Governo.

Al capoverso 1, dopo le parole: da emanarsi aggiungere le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

3.2.

Barbieri, Orlandi, Sinatra, Pedrazzi Cipolla.

Dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.500

milioni annui, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

3.4.

Le Commissioni.

Dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

4. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con imputazione a carico dell'assegnazione annua in favore del Consiglio superiore della magistratura.

3.3.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore per la II Commissione di esprimere il parere delle Commissioni su tali emendamenti.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore per la II Commissione*. Invito il Governo a ritirare il suo emendamento 3.1 e 3.3, in quanto le Commissioni hanno presentato l'emendamento 3.4 che riguarda la copertura finanziaria e del quale raccomando l'approvazione.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento Barbieri 3.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritira i suoi emendamenti 3.1 e 3.3, poiché la copertura finanziaria necessaria per la costituzione dell'ufficio studi è stata reperita mediante l'emendamento 3.4 delle Commissioni, sul quale esprimo parere favorevole.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento Barbieri 3.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Barbieri 3.2, accettato dalle Commissioni e non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Poichè i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.4 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

EUGENIO TARABINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUGENIO TARABINI. Signor Presidente, le sarei grato se, al momento di porre in votazione un emendamento, ricordasse — qualora sia stato espresso — anche il parere della Commissione bilancio.

Ricordo infatti che la Commissione bilancio espresse parere contrario per mancanza di copertura sull'emendamento concernente l'istituzione di un corpo distinto di funzionari alle dipendenze non più del Governo ma del Consiglio superiore della magistratura, che ora è stato approvato in assoluta tranquillità.

PRESIDENTE. Onorevole Tarabini, la Presidenza ha comunicato nella seduta di ieri — come risulta dagli atti — il parere della Commissione bilancio.

Non è consuetudine che al momento della votazione degli emendamenti si ripeta, la lettura, che è già stata effettuata in

precedenza, del parere espresso dalla Commissione bilancio. Si dà per scontato che i colleghi ne siano a conoscenza: altrimenti si potrebbe configurare una sorta di intromissione nella libera espressione di volontà del Parlamento.

Passiamo all'articolo, 4 nel testo unificato delle Commissioni riunite.

Ne do lettura:

«1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è inserito il seguente:

«Lo stanziamento deve comprendere anche la spesa per l'istituzione e il funzionamento di una "Scuola per il tirocinio e la formazione professionale"».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

4. 1.

Le Commissioni.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e dei fondi altrimenti inseriti nel proprio bilancio. Lo stanziamento deve comprendere anche la spesa per l'istituzione e il funzionamento di una «Scuola per il tirocinio e la formazione permanente».

4. 2.

Violante, Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Barbieri, Pacetti.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sugli emendamenti ad esso presen-

tati, prego il relatore per la II Commissione di esprimere su di essi il parere delle Commissioni.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore per la II Commissione*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 4.1 delle Commissioni e desidero indicarne brevemente la ragione.

Con tale emendamento si propone la soppressione dell'articolo 4, concernente lo stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento di una scuola per il tirocinio e la formazione professionale dei magistrati. Non siamo contari in linea di principio a un'attività di questo tipo svolta dal Consiglio superiore della magistratura. La formulazione dell'articolo è tuttavia apodittica e soltanto programmatica: in esso non è contenuta una regolamentazione precisa della materia. Ciò ha causato il nostro scetticismo e il nostro atteggiamento contrario nei suoi confronti.

A nostro giudizio è opportuno predisporre una disciplina *ad hoc* in materia e pertanto raccomandiamo l'approvazione dell'emendamento 4.1 delle Commissioni.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Violante 4.2, in quanto l'autonomia finanziaria del Consiglio superiore della magistratura non ci sembra conforme alle norme contenute nella nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1 delle Commissioni e contrario sull'emendamento Violante 4.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 delle Commissioni, accettato dal Governo, soppressivo dell'intero articolo 4.

(È approvato).

L'emendamento Violante 4.2 è così precluso.

Passiamo all'articolo 5, nel testo unificato delle Commissioni riunite. Ne do lettura:

«1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

«Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo capoverso.

5. 1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore per la II Commissione di esprimere su di esso il parere delle Commissioni.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore per la II Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1 del Governo, il quale propone di sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 5 nel quale si stabilisce che i provvedimenti in materia disciplinare possono essere impugnati dinanzi alle sezioni unite penali della Corte di cassazione. Nutriamo qualche perplessità sull'attribuzione della competenza in materia alle sezioni unite civili della Corte di cassazione. Riteniamo che le sezioni unite penali della Corte medesima possano dare maggiore affidamento, in quanto la materia disciplinare è più affine a quella penale.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo

mantiene il suo emendamento 5.1 per una semplice considerazione: in un precedente disegno di legge approvato dalla Camera e riguardante l'attività disciplinare nei confronti dei magistrati è stata demandata alle sezioni unite della Cassazione il ricorso avverso i provvedimenti in questione. Pertanto, per ragioni di omogeneità, il Governo ritiene opportuno che venga mantenuta anche nella proposta di legge al nostro esame la stessa dizione, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Presidente, sono assolutamente d'accordo — capita anche questo — con la tesi del Governo. La materia disciplinare, che non riguarda solo i magistrati ma tutte le questioni che possono essere in essa ricomprese, non è di competenza delle sezioni penali della Corte di cassazione. Intendo cioè dire che, sia che si occupino della questione in oggetto sezioni semplici della Corte di cassazione sia che se ne occupino quelle unite, in materia disciplinare non decide la sezione penale della Corte di cassazione.

Appare quindi strano un determinato comportamento, proprio nel momento in cui si parla di sezioni unite con riferimento alla materia disciplinare, che viene sempre esaminata dalle sezioni civili della Corte di cassazione. Richiamarsi alle sezioni unite fa pensare a problemi inerenti in qualche modo alla giurisdizione. Quando si tratta di questioni attinenti alla giurisdizione per lo più se ne occupano le sezioni civili. Pertanto, la competenza delle sezioni penali deriva — come ha rilevato del resto anche il relatore — dall'affinità tra la materia penale e quella disciplinare, che è al di fuori della nostra tradizione giuridica e del meccanismo giurisdizionale, nel quale si osserva un principio assolutamente opposto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, colleghi, non sono d'accordo (capita raramente) con il collega Mellini e quindi apprezzo il testo delle Commissioni. Il gruppo del Movimento sociale italiano è contrario all'emendamento 5.1 del Governo, per una ragione molto chiara.

È vero ed estremamente evidente che la materia disciplinare non è omogenea con quella penale, ma se si deve fare un discorso di omogeneità, bisogna riconoscere che tra la materia penale e quella disciplinare vi è maggiore omogeneità che non tra questa e quella civile.

In sostanza, si tratta di fare un riesame di legittimità, in una sede che deve prendere in considerazione infrazioni deontologiche, quindi disciplinari, spesso derivanti da un reato (anche questo può accadere) commesso da un magistrato. Mi sembra pertanto evidente che l'attività delle sezioni penali della Corte di cassazione (anziché quelle civili) è più contigua alla materia disciplinare ed alle doglianze derivanti dai provvedimenti emessi nei confronti dei magistrati.

Per questi motivi, riteniamo che la proposta innovativa delle Commissioni meriti di essere difesa, e pertanto il nostro gruppo esprimerà un voto contrario sull'emendamento 5.1 del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, intervengo per esprimere consenso del gruppo della democrazia cristiana sulla posizione del Governo, che riteniamo molto più coerente con i principi del nostro ordinamento.

Per questo motivo, voteremo a favore dell'emendamento 5.1 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevoli colleghi, per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione sia

effettuata mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6, nel testo unificato delle Commissioni riunite. Ne do lettura:

«1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

“I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito”».

2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«ART. 24-bis. — (Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte). — 1. Quattro mesi prima della sca-

denza del CSM si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello.

2. Il sorteggio è effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi.

3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non più del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.

4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento di magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.

5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attività.

6. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del CSM; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti.

7. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e di giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo.

8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresì alla costituzione dell'ufficio centrale elettorale che provvede:

a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;

b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalità indicate nell'articolo 24-ter;

c) agli altri adempimenti di sua competenza».

6. 01. (nuova formulazione)

Le Commissioni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, inserire il seguente:

«ART. 24-bis. — (*Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai quattro collegi territoriali*). — 1. I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimità votano presso la Corte di cassazione.

2. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.

3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma.

4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione».

6. 02.

Le Commissioni.

Passiamo alla discussione sull'articolo 6 e sui complesso degli articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, con l'articolo 6 del progetto di legge in esame affrontiamo la parte di questo provvedimento più strettamente concernente l'elezione dei magistrati.

In occasione del dibattito in Commissione ed in aula, nonché per l'interesse mostrato dall'opinione pubblica per questa materia, è emerso che una delle ragioni della situazione intollerabile all'interno del Consiglio superiore della magistratura è ravvisabile nell'esistenza di un vincolo molto rigido tra i giudici e le correnti della magistratura. Ciò significa che il magistrato perde la propria libertà; se non si schiera con una delle correnti, anche la sua carriera è compromessa.

La soluzione verso la quale doveva tendere il progetto di legge al nostro esame era appunto quella di consentire a tutta la magistratura, e non soltanto alle correnti organizzate, la partecipazione all'elezione di quella parte dei componenti del Consiglio superiore della magistratura votata dai magistrati ordinari.

E così si è proceduto nel corso dell'esame dei progetti di legge in Commissione; la soluzione alla quale si era pervenuti non era del tutto soddisfacente, ma certamente era idonea ad eliminare i difetti che derivavano dall'esistenza di un unico collegio e a consentire una maggiore partecipazione alle elezioni attraverso l'istituzione di otto collegi.

Che cosa si è verificato dopo la presentazione in Assemblea del progetto di legge varato dalle Commissioni? Che tutto è stato modificato! Dirò subito, per quanto riguarda l'articolo 6, che non viene neanche definito come saranno costituiti i collegi circoscrizionali nelle future votazioni (non in quelle prossime, per le quali si provvede con legge). Con l'articolo aggiuntivo delle Commissioni 6.01 si vuole stabilire che, con decreto del ministro di grazia e giustizia, verranno determinate le modalità di formazione dei collegi circoscrizionali cioè quelli per le votazioni dei magistrati che non fanno parte della Corte di cassazione.

Orbene, mi sembra già del tutto inaccettabile che non siano previste le modalità di formazione dei collegi, salvo stabilire che i collegi territoriali che comprendono la corte d'appello di Milano, di Roma, di Napoli e di Palermo devono rimanere separati.

Si stabilisce, inoltre, che le liste circoscrizionali debbano essere presentate da un numero assai elevato di magistrati; questo numero corrispondeva a qualcosa di più di quello che può essere il quoziente che deriverà dalla divisione, con il metodo d'Hondt, dei voti espressi per il numero dei magistrati da eleggere.

Comunque, si tratterà sempre di una cifra elevatissima per tutti i collegi. E già questo primo fatto, signor Presidente, onorevoli colleghi, comporta come conse-

guenza che soltanto le correnti organizzate potranno presentare candidati al Consiglio superiore della magistratura.

Per rafforzare questo privilegio è stata anche prevista un'altra norma, legata a tutto il sistema che si vuole introdurre con l'articolo 6 e seguenti: in base a questa norma, per poter partecipare all'utilizzazione dei resti sarà necessario che una corrente — perché ormai non si potrà che parlare di liste di correnti — abbia raggiunto almeno due quozienti, ognuno dei due in diversa circoscrizione. La conseguenza sarà che chiunque non appartenga alle correnti esistenti ma voglia ugualmente candidarsi non potrà fruire della utilizzazione dei resti, neanche nel caso in cui abbia raggiunto un quoziente in una delle quattro circoscrizioni in cui viene suddiviso per le dette votazioni il territorio nazionale.

Siamo quindi arrivati ad una soluzione che appare non solo ben diversa da quella sulla quale ci si era inizialmente orientati, ma anche più negativa di quella della legge ancora vigente. Voglio fare un esempio. Nelle passate elezioni un magistrato si è candidato pur non appartenendo ad una delle tre correnti organizzate ed è riuscito ad essere eletto al Consiglio superiore della magistratura. Ciò si è potuto verificare perché esisteva un collegio unico nazionale; pertanto, in virtù dei voti raccolti su tutto il territorio nazionale qualche magistrato poteva utilmente presentarsi alle elezioni senza alcun vincolo con le correnti organizzate.

Adesso si vuole una situazione diversa e si istituiscono quattro collegi circoscrizionali. Essendo elevato il numero delle firme necessarie per presentare candidati in tutti i collegi, sarà assai difficile raccoglierne fuori dalle correnti perché è inutile presentarsi alle elezioni per chi non può ottenere due quozienti. Ciò significa che la riforma si è mossa in una direzione diametralmente opposta rispetto alle richieste dell'intera opinione pubblica e delle forze parlamentari che la auspicavano.

Siamo giunti proprio ad un bel risultato! Con tale riforma si aggraverà la situazione esistente all'interno della magistratura e

diventerà ancora più vincolato il rapporto tra il singolo magistrato e le correnti organizzate. Per questi motivi il nostro gruppo è nettamente contrario alle soluzioni proposte ed ha presentato diversi emendamenti, uno dei quali ci appare fondamentale. Esso riguarda la ripartizione dei seggi e tende ad evitare che si arrivi al blocco indicato che consideriamo inaccettabile. Con un altro emendamento proponiamo inoltre la riduzione del numero delle firme necessarie per la presentazione delle candidature.

Credo che la Camera debba valutare con molta attenzione quell'elemento di novità che è stato introdotto dopo i lavori delle Commissioni evitando l'approvazione di un provvedimento che appare in netto contrasto con le richieste generali dell'opinione pubblica e degli stessi ambienti che si occupano del Consiglio superiore della magistratura. A meno che non si voglia stabilire un principio per noi inaccettabile, cioè che il diritto di partecipare alle elezioni per il Consiglio superiore della magistratura è riservato alle tre correnti in cui attualmente risulta organizzata l'Associazione nazionale magistrati. E non si dica (come sento dire sottovoce nei corridoi) che una soluzione di questo genere consente di conoscere fin da adesso quale sarà la ripartizione dei seggi nel Consiglio superiore della magistratura. Il fatto stesso che si legiferi per garantire una determinata quantità di seggi ad una corrente o per cristallizzare la situazione è di una gravità eccezionale.

Noi chiediamo che il provvedimento venga radicalmente modificato e che non si continui a sostenere una soluzione che determinerebbe soltanto una più grave lottizzazione all'interno dell'Associazione nazionale magistrati. Vogliamo invece che il Consiglio superiore della magistratura non rimanga riservato alle tre correnti che finora hanno condizionato la stessa indipendenza e la stessa autonomia dei magistrati, ma sia aperta a tutta la magistratura *«Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale»*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Con l'articolo 6 cominciamo ad affrontare la questione che riguarda il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura. Nella discussione sulle linee generali, dal nostro gruppo venne subito fatta presente un'esigenza: quella che il Consiglio superiore della magistratura, grazie alla composizione derivante dall'applicazione di un nuovo sistema elettorale, riuscisse ad essere realmente espressione del pluralismo ideale e culturale presente nella magistratura. In quella occasione abbiamo anche sottolineato l'esigenza di individuare un meccanismo che consentisse di eliminare (se possibile), o quanto meno di limitare fortemente, alcune «deviazioni» — per così dire — che comunque si erano potute riscontrare nel sistema elettorale finora applicato. Le «degenerazioni» (lo dico sempre tra virgolette) cui mi riferisco consistevano nel fatto che quel sistema elettorale poteva garantire cordate tra diversi candidati, con possibili effetti di alterazione del risultato elettorale, o ancora poteva dar luogo a fenomeni di clientela, finendo per provincializzare anche la stessa rappresentanza in seno al Consiglio.

Con la nostra proposta, che presentiamo adesso sotto forma di emendamenti, noi miravamo, da una parte, a garantire il pluralismo conservando il collegio unico nazionale e, dall'altra, a ridurre la possibilità che si verificassero le «deviazioni» di cui parlavo poc'anzi, grazie alla previsione dell'espressione di due sole preferenze per l'elezione dei magistrati di merito e di una preferenza per l'elezione dei magistrati di legittimità. Siamo inoltre convinti (e continuiamo a ritenere che sia una scelta importante) dell'opportunità che i magistrati della Corte di cassazione siano eletti da tutti i magistrati appartenenti all'ordine giudiziario. Ciò sulla base di una considerazione: occorre evitare che in un organismo nel quale, per altro, la rappresentanza di legittimità è forte (ricordo che ci sono già due rappresentanti di diritto dei

magistrati di legittimità) possano prevalere logiche corporative della Suprema Corte.

Insisteremo quindi sul sistema da noi proposto. Vorrei brevemente illustrare ai colleghi i difetti contenuti nel testo licenziato dalle Commissioni e le perplessità che il sistema elettorale proposto con gli emendamenti delle Commissioni suscita in noi. Riteniamo che il testo uscito dalle Commissioni, che pure partiva, almeno nelle intenzioni dichiarate, dalle stesse esigenze che ho poco fa rappresentato, non risolva in realtà nessuno dei problemi che abbiamo di fronte. Innanzitutto esso penalizza fortemente le espressioni minoritarie, quelle espressioni alle quali si riferiva poco fa l'onorevole Pazzaglia. In secondo luogo il sistema proposto dà la possibilità di predeterminare i risultati dell'elezione e quindi anche le maggioranze che poi si manifesteranno in seno al Consiglio; e questo ci pare molto grave, data la delicatezza e la natura delle funzioni dell'organo di autogoverno. Viene inoltre data sicuramente una connotazione molto più provinciale alla rappresentanza in seno al Consiglio superiore della magistratura e infine, con la previsione di un collegio centrale per la Corte di cassazione, si rischia (come dicevo poc'anzi) di accentuare spinte al corporativismo, che comunque sono o potrebbero essere presenti nella rappresentanza dei giudici di legittimità.

Abbiamo forti perplessità anche rispetto al sistema elettorale che viene delineato negli emendamenti delle Commissioni, pur riconoscendo che esso è senz'altro migliore di quello contenuto nel testo proposto all'esame dell'Assemblea.

Riteniamo però che così come delineato — e soprattutto per la presenza dello sbarramento del 9 per cento, che non consentirebbe alle minoranze che non superino a livello nazionale tale quota percentuale di partecipare e di vedersi assegnati i seggi con il computo dei resti — questo sistema elettorale proposto dalla Commissione non sia pienamente esaustivo delle esigenze di reale rappresentanza di tutte le voci, ideali e culturali, presenti nella magistratura che noi consideriamo — vogliamo

sottolinearlo — un elemento di ricchezza per il Consiglio e per il suo lavoro, piuttosto che un dato di povertà, come purtroppo anche nel dibattito alcuni colleghi hanno sostenuto.

Sono queste le ragioni per le quali insisteremo sul sistema elettorale da noi proposto, votando gli articoli aggiuntivi presentati dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, credo non sfugga a nessuno che questo problema del Consiglio superiore della magistratura è di grandissima rilevanza istituzionale. Purtroppo per ricordarcene siamo dovuti arrivare alle ultime e convulse battute della vita dell'attuale CSM, a momenti che hanno addirittura reso necessario l'intervento del Capo dello Stato.

La questione dell'elezione del Consiglio è uno dei problemi, ma certamente è importante. Non ripeterò quello che già hanno detto altri colleghi, e cioè che la preminenza del meccanismo delle correnti nel momento elettorale è uno degli aspetti del decadimento, dello spappolamento del Consiglio superiore della magistratura, che si riflette in tutta la vita di questo organismo.

Vorrei però aggiungere che in realtà ciò che è dannoso non sono le correnti, ma il meccanismo rigidamente «correntocratico», che avvilisce ogni aspetto positivo dell'esistenza di correnti e che, come ogni sistema partitocratico, fa emergere l'esistenza di partiti trasversali. All'interno del Consiglio superiore della magistratura vi sono partiti trasversali che, convivendo con il sistema «correntocratico», hanno determinato quanto di peggio si è verificato nella vita di questo organismo.

Il meccanismo elettorale che era stato studiato — e che trasformava il sistema proporzionale con collegio unico nazionale e con un numero elevatissimo di preferenze in un sistema di scrutinio di lista in collegi diversi con una sola preferenza — in sostanza appariva al momento il mi-

gliore, in relazione ai difetti da correggere.

Qui si sta cambiando la sostanza della riforma, che rischia di diventare il topolino partorito dalla montagna, e per di più un topolino brutto e deforme. Si vuole tornare al sistema proporzionale, dividendo i collegi ma rafforzando — come è già stato sottolineato e rilevato — la preminenza delle correnti, e quindi praticamente interdiciendo a chiunque tra i magistrati non rappresenti una corrente organizzata di partecipare alle elezioni con possibilità di successo.

Ma c'è di più. Il sistema proposto dalle Commissioni dovrebbe entrare in vigore dopo le elezioni di maggio. Alcuni potrebbero dirci: «Le elezioni che ci interessano sono quelle di maggio». Questo lo so: a voi non interessa un buon sistema elettorale, ma il risultato elettorale. Ebbene, io ritengo che un risultato elettorale ottenuto in tal modo sia pessimo. L'importante infatti è eliminare non questa o quella corrente, ma il sistema «correntocratico» e i partiti trasversali all'interno del Consiglio superiore della magistratura.

Certi contrasti e scontri di correnti hanno suscitato scandalo. Ma vi è un fatto di cui si è parlato di meno, mentre è il più autenticamente scandaloso: quello delle unanimità dei partiti trasversali, a cominciare da quello dell'emergenza, dal «pentipartito» (e non pentapartito), fortissimo all'interno del Consiglio superiore e purtroppo all'interno della magistratura, dove tuttavia costituisce una minoranza, anche se prevaricatrice. Ebbene, queste maggioranze sono quelle che dovrebbero preoccuparci di più, perché hanno fatto le cose più scandalose nel Consiglio superiore della magistratura, con effetti che sono andati ben al di là dello stesso Consiglio.

Con la normativa in esame si prevede che per le future elezioni si ricorrerà addirittura al sorteggio dei distretti di corte d'appello per formare collegi elettorali; si proporrà la diaspora dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità attraverso un'attività della commissione elettorale. Una cosa folle! La commissione elet-

torale stabilirà a quale collegio dovrà essere assegnato, per esempio — tanto per citare un nome noto — Carnevale, per farsi eventualmente bocciare qualora gli venisse in mente di presentarsi candidato, e comunque per votare insieme a questi o ad altri suoi colleghi, a seconda della decisione della commissione elettorale.

Non entrerò nel merito di questi particolari, se non per dire che è assurda una commissione elettorale che determina collegi all'ultimo momento, sia pure per sorteggio.

Vorrei però dire che un collegio elettorale che comprenda Brescia e Agrigento è evidentemente un collegio del quale farebbero parte correnti, partiti trasversali e quei giudici protagonisti che, avendo esercitato non funzioni di legittimità o di merito, ma funzioni di protagonismo, sono arrivati sulle pagine della stampa nazionale e sono quindi noti ai loro colleghi, eventuali protagonisti o aspiranti tali, o comunque appartenenti a quella maggioranza silenziosa che con questo sistema sarà ancora più succube del partito trasversale e delle correnti.

Solo questi strumenti determineranno la possibilità dell'elezione: in questo modo verranno penalizzati tutti gli altri, magistrati valorosi, appartenenti alla maggioranza che ha il torto di essere silenziosa, ma alla quale volete togliere anche questo torto, obbligandola a non essere tale.

Questo è dunque il sistema che scaturisce dagli articoli aggiuntivi presentati, al cui esame si sta procedendo con un andamento dei lavori parlamentari che è — lasciatemelo dire — veramente poco decoroso. Non è possibile che prima in Commissione e poi in aula si facciano discussioni di carattere generale per poi trovarsi dinanzi a relatori che annunciano che il testo e la sostanza della riforma da esaminare non sono quelli che conosciamo, perché la maggioranza ha deciso altrimenti! Certo, la maggioranza può tenere le riunioni che vuole; ma i relatori facciano i relatori! Addirittura sono stati stampati gli articoli aggiuntivi presentati dalle Commissioni quando le Commissioni non li conoscevano nemmeno, perché non li ave-

vano mai presi in esame. Questo è un fatto scandaloso nell'andamento dei lavori parlamentari, che si traduce nel dato scandaloso dei contenuti di questa riforma.

È una riforma che, in caso di insuccesso, farebbe conseguire al Parlamento un risultato negativo in un confronto nel quale una controparte, che si è costituita come tale rispetto allo stesso Parlamento, assume carattere eversivo.

Il Parlamento corre quindi il rischio di fare una brutta riforma che può compatte determinate componenti, che hanno connotazioni sostanzialmente eversive, del partito della supplenza giudiziaria, del giustizialismo, dell'emergenza, dell'emergenzialismo continuo che si annida nella «correntocrazia», ma che in realtà nega tutto ciò che può esservi di positivo e di ideale nel valore delle correnti. In definitiva questa riforma altera, scombussolandoli in continuazione, i disegni già tracciati.

Avremmo potuto essere d'accordo o meno sul contenuto della proposta della collega Fumagalli, che sostanzialmente rispondeva ad un suo criterio, ad una sua architettura. Qui invece ci troviamo di fronte ad una brutta manipolazione che ha tutto il sapore di un compromesso, non sul disegno della legge (anche i disegni possono essere di compromesso se hanno al loro interno una precisa architettura), bensì sulle previsioni dei risultati. E ciò è assolutamente inammissibile. In questo modo si finisce con il dare ragione a chi pretendeva che l'attuale sistema elettorale fosse intoccabile senza il preventivo assenso della corporazione interessata: ecco il punto negativo, che assolutamente respingiamo.

In queste condizioni ci si vuole sostituire ad un sistema elettorale elaborato dalla corporazione. I sistemi elettorali che nel corso degli anni si sono applicati per l'elezione dei vari Consigli superiori della magistratura sono stati tutti più o meno cattivi, in quanto sostanzialmente elaborati dalla corporazione interessata e recepiti da un Parlamento che non si è preoccupato di soddisfare esigenze che necessariamente sfuggivano alla corporazione in

quanto tale. Qui invece si applicano logiche corporative espresse e manipolate non so quanto al di fuori della corporazione, ma comunque fuori delle sedi deliberanti della corporazione o dello stesso Consiglio superiore della magistratura.

Lo sbaglio che potremmo commettere in questa materia sarebbe molto grave.

Vi sono altri aspetti della legge che sono conturbanti, anche perché non si può pensare di preoccuparsi di qualche ammenicolo connesso alle norme relative al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura mentre bolle in pentola la questione (emersa anche attraverso il messaggio del Capo dello Stato, che a molti di noi non ha detto nulla di nuovo) della pretesa di un «parlamentino» della giustizia che autonomamente, come corpo separato, rappresenti ed imponga la propria volontà, per colpa della classe politica e del Parlamento che hanno consentito troppo a lungo che ciò avvenisse.

Di fronte a questo fatto evidentemente la riforma funzionale del Consiglio superiore della magistratura richiede ben altro, ed i piccoli ritocchi proposti sembrano quasi voler legittimare la funzione attuale.

Dev'essere chiaro però che poi occorre affrontare il resto: ad esempio il problema delle carriere dei magistrati, che oggi, con il loro automatismo, aumentano enormemente i poteri del Consiglio superiore, il quale può compiere le sue scelte fra tutti, senza nemmeno tener conto dei risultati degli scrutini, degli esami, dei momenti che determinano una progressione in carriera che non sia puramente automatica e nominale.

Si tratta di questioni che hanno la loro rilevanza. Ora ci troviamo di fronte al problema del sistema elettorale e ad una riforma fatta soltanto di compromessi e di compromissioni, certamente non adeguata alla gravità e all'urgenza del problema e che finisce per essere fatta soltanto, come ho detto, di compromessi e di compromissioni.

Vi è necessità di una riforma che trovi la sua giustificazione non nell'obiettivo di porre in essere un intervento sui risultati elettorali, ma nella sua capacità di modifi-

care non dico il sistema elettorale in quanto tale, ma le riflessioni elettorali, il tipo di rapporto che deve instaurarsi tra gli elettori, i candidati e gli eletti all'interno del corpo della magistratura per assicurare una rappresentanza autenticamente reale. Non dimentichiamo che si tratta di un corpo elettorale che — vivaddio — dovrebbe essere selezionato, anche se è vero che oggi si può essere matti e magistrati, senza che alcuno possa intervenire in proposito, come i fatti hanno dimostrato ampiamente.

Dovrebbe essere preminente su ogni altra considerazione la preoccupazione di assicurare in concreto e senza eccessivi filtri il diritto alla eleggibilità ad un numero più vasto di magistrati. Al contrario, gli accorgimenti (stavo per dire espedienti, perchè così in realtà appaiono) posti in essere non obbediscono alla logica che ho richiamato. E credo che ciò rappresenti un fatto molto preoccupante.

Indubbiamente destano preoccupazione i problemi che riguardano il Consiglio superiore della magistratura, mentre è addirittura drammatica la situazione della giustizia nel nostro paese. Mi sembra che gli accorgimenti dell'ultima ora non rappresentino un'espressione di coraggio ma piuttosto un *adelante*, *Pedro, con juicio* che, come ci insegna Manzoni, è soltanto espressione di timori e di mancanza di determinazione, senza la quale non si fanno riforme di nessun genere, e tanto meno del Consiglio superiore della magistratura (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, abbiamo più volte espresso l'opinione che i problemi difficili e le situazioni di aperta polemica nelle quali si è trovato il Consiglio superiore della magistratura sarebbero stati meglio affrontati se si fosse modificato, come più volte abbiamo sottolineato, l'ambiente istituzionale all'interno del quale il Consiglio è chiamato ad operare.

Ciò vuol dire, tradotto in una formula precisa e concreta, porre mano a quella

riforma dell'ordinamento giudiziario, così come richiede una delle disposizioni transitorie della Costituzione, e più concretamente portare in aula una serie di proposte di legge da tempo messe a punto dalla Commissione giustizia della Camera. Le polemiche sorte intorno agli incarichi e alle assegnazioni dei magistrati assumerebbero sicuramente un ben diverso significato se quelle proposte di legge diventassero leggi dello Stato.

Si è preferito — non da noi — dare preminenza alla riforma elettorale, una riforma che forse avrà effetti limitati proprio perchè non si va alla sostanza delle questioni. Il punto non è tanto l'usurpazione di funzioni da parte del Consiglio (di questo discuteremo in altro momento), quanto piuttosto la sua attività ordinaria.

Abbiamo manifestato rispetto a questo problema non solo la preferenza per un ordine diverso per la legislazione in materia, ma anche per una differente soluzione sul terreno elettorale. Riteniamo infatti che, piuttosto che prevedere un ritorno a forme già sperimentate dal Consiglio ed abbandonate, si dovesse prendere atto di talune indubbie insufficienze dell'attuale sistema elettorale, intervenendo su quello che era stato giustamente sottolineato essere il male del sistema all'interno del quale il Consiglio si trova collocato, quello cioè delle "cordate" tra magistrati. Ritenevamo quindi che si dovesse intervenire — come ricordava prima la collega Finocchiaro Fidelbo — sul sistema delle preferenze.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI**

STEFANO RODOTÀ. È questa la ragione - mi associo alle argomentazioni della collega Finocchiaro Fidelbo — per la quale abbiamo ritenuto di ribadire in questa sede l'opportunità di mantenere il collegio unico nazionale, prevedendo un sistema di preferenze radicalmente modificato.

Credo tuttavia che alcuni chiarimenti sul lavoro compiuto e sui testi che ci apprestiamo a valutare ed a votare debbano

essere dati, perché ritengo che vi sia stata almeno qualche incomprensione da parte di alcuni degli interventi in questo dibattito.

Credo siano sicuramente discutibili le ipotesi contenute negli articoli 6-bis e 6-ter, relative al sorteggio per ciò che riguarda i collegi e per ciò che riguarda i magistrati di Cassazione. Vorrei però che fosse attentamente valutato il senso di queste proposte di innovazione.

Per quanto riguarda la composizione dei collegi, la soluzione potrà essere ritenuta discutibile, ma si tratta di un tentativo che va esattamente nella direzione sottolineata da alcuni colleghi, cioè quella di eliminare un eccesso di dipendenza clientelare.

In pratica, perché il sorteggio dei collegi? Per far sì che chi si trovi a lavorare per i 4 anni di incarico nel Consiglio superiore della magistratura non abbia — usiamo una brutta espressione — un bacino di utenza predeterminato al quale rivolgersi, cioè non sappia a quale collegio si rivolgerà il lavoro svolto da lui o dalla sua corrente, perché il collegio sarà determinato mediante sorteggio al momento delle elezioni.

Le preoccupazioni manifestate negli anni passati rispetto ad un eccesso di dipendenza degli eletti dal collegio di origine (la necessità di curare la clientela), possono in qualche misura essere risolte — almeno questa è la speranza o l'illusione dei proponenti — attraverso l'introduzione di questo elemento di incertezza, così come previsto da uno dei testi che stiamo per esaminare.

Diversa è la questione dei magistrati di Cassazione. Se si abbandona il criterio del collegio unico nazionale (non è la soluzione che caldeggiamo, ma dobbiamo realisticamente valutare l'orientamento della maggioranza) si hanno di fronte due rischi. Il primo è quello della incostituzionalità della legge per la costituzione di un collegio separato della Cassazione. Tale questione è stata discussa in passato ed affrontata dalla Corte costituzionale, ma è rimasta aperta tra gli studiosi, alcuni dei quali hanno manifestato forti, fierissime critiche sulla soluzione della Corte. Non

dico che si debbano condividere tali critiche; affermo soltanto che il Parlamento non avrebbe dovuto, in un momento in cui un intervento sulla magistratura riveste carattere estremamente delicato, lasciare che permanesse sia pure un'ombra di incostituzionalità sul sistema adottato. Quindi, diciamo no al collegio separato; e credo che su questo punto abbiamo ragionato molto serenamente.

D'altra parte, lasciare che tutti i magistrati con effettive funzioni di legittimità votino nel collegio di Roma comporterebbe una distorsione del risultato elettorale; ciò è fuori discussione. Attenzione però: non c'è alcun tipo di discrezionalità, ma anche in questo caso ci si affida alla casualità del sorteggio. Ciò non modifica per i magistrati di Cassazione il corpo elettorale che dovrà esprimerli; quindi, per essi è del tutto indifferente essere sorteggiati nel collegio A o nel collegio B, perché per essi votano comunque tutti i magistrati, di legittimità e di merito.

Di conseguenza, la preoccupazione espressa, ad esempio, dal collega Mellini è assolutamente infondata: non ci sono arbitri nell'assegnazione, non c'è predeterminazione di corpi elettorali. Lo ripeto, la soluzione potrà essere discutibile, il problema però è reale e non può essere risolto se non nel contesto del collegio unico nazionale, a meno di non fare della Cassazione un collegio separato in violazione di quanto affermato dalla Costituzione che prevede che i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura siano eletti da tutti i giudici. E tutti significa tutti, non una parte dei giudici! (*Commenti del deputato Mellini*). Non è ammissibile un collegio separato per le funzioni; è ammissibile un collegio separato per quanto attiene al territorio.

Un'altra considerazione che ritengo debba essere fatta è relativa alle minoranze. Si tratta di un problema che ci ha spinti a ribadire la nostra preferenza per il collegio unico nazionale. A tale riguardo manifestiamo una nostra perplessità rispetto al sistema proposto dalle Commissioni.

Anche in proposito vorrei fare una pre-

messa, per chiarire i termini del dibattito. Il sistema attuale non è privo di vincoli perché già oggi prevede una soglia del 6 per cento, che, se non viene superata, non rende praticabile la possibilità di essere eletti membri del Consiglio superiore della magistratura. Noi avremmo preferito, e preferiremmo ancora una soluzione diversa. Quello che noi vogliamo non è che nel sistema dei quattro collegi non sia prevista, come diceva il collega Pazzaglia, la soglia dei due quozienti, perché questa è scomparsa. Il testo proposto dalla Commissione prevede che venga elevata la soglia nazionale, oggi prevista al 6 per cento, al 9 per cento; e gli scarti non sono grandissimi in termini assoluti. Il problema che noi poniamo ai colleghi è un altro. Se effettivamente si pensa che debba essere dato maggiore spazio alle individualità rispetto alle correnti, il sistema di ripartire l'elettorato in quattro collegi, può sicuramente favorire tutto ciò. Infatti, una personalità di spicco in uno dei collegi può raccogliere un certo numero di voti che ne renda possibile l'elezione; se, invece, si introduce la soglia, a livello locale o a livello nazionale, questa possibilità viene perduta. Dunque, è vero che vi è una contraddizione nella proposta, contraddizione che noi preferiremmo sciogliere, se si affermerà il sistema di quattro collegi, eliminando il *quorum* minimo nazionale.

In questo modo lasceremmo all'interno dei collegi una possibilità che altrimenti i singoli non avrebbero. Faremmo dunque un passo avanti verso quella tutela delle minoranze che ci interessa particolarmente e che ci induce a ribadire la necessità del collegio unico anche in questo sistema, forse dando perfino qualche *chance* in più.

Esposte molto pacatamente — altre argomentazioni sono state da noi svolte in Commissione ed in occasione della presentazione di pregiudiziali rispetto alle proposte di legge in discussione — queste sono le ragioni per le quali ribadiamo la scelta di principio che abbiamo fatto relativamente al collegio unico nazionale ed alla riduzione delle preferenze. Ripeto che a questo tema della riforma elettorale bi-

sogna sempre accostarsi con grande prudenza; avremmo inoltre voluto che tale passo fosse stato accompagnato da riforme relative ai temi che il Consiglio superiore deve affrontare più che ai poteri formalmente ad esso attribuiti.

Riteniamo ancora che questa sia la via più corretta; pensiamo che si possa discutere sulle soluzioni proposte dalle Commissioni, facendo tuttavia a meno di alcune affermazioni estreme che si sono finora ascoltate e sperando che il nuovo sistema che sarà approvato, se non risolverà tutti i problemi, almeno non provochi eccessivi guasti (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che l'esame degli articoli 6, 7, 8 e 9, cioè del corpo centrale del testo proposto all'Assemblea, stia mobilitando l'interesse dei gruppi parlamentari che a questa materia prestano attenzione.

Il gruppo del Movimento sociale italiano concentrerà nella discussione sull'articolo 6 le valutazioni di carattere generale sul problema, salvo poi chiarire — in relazione ai vari articoli ed emendamenti ed in termini estremamente concisi — le ragioni del voto che esprimeremo in un senso o nell'altro.

Il problema che si sta ponendo in modo a mio avviso drammatico consiste nella consapevolezza che questa modifica della legge elettorale relativa al Consiglio superiore della magistratura — che era stata da più parti invocata — stia pervenendo, al termine della sua fase elaborativa nelle Commissioni, a sbocchi diametralmente opposti rispetto a quelli che originariamente ci si era prefissati. La contrarietà rispetto ai fini originari è giunta a tal punto da indurre il gruppo del Movimento sociale italiano a sostenere — per un paradosso che poi tale non è fino in fondo — che, piuttosto di varare un pasticcio ignobile, è meglio lasciare le cose come stanno

e difendere l'attuale sistema elettorale del Consiglio superiore. Ci stiamo incamminando verso un obiettivo che è il peggiore che si potesse immaginare.

Non riesco veramente a capire che cosa sia accaduto alla fertile e fervida mente dell'onorevole Gargani e dei suoi collaboratori; il pasticcio legislativo che ci apprestiamo a varare è davvero senza precedenti. Pochi esempi valgono a dimostrare che ciò che sto dicendo non nasce da un preconcezzo, che per altro assolutamente non esiste, nei confronti soprattutto dell'amico Gargani. Ripeto tuttavia che difficilmente ci si sarebbe potuti trovare di fronte ad un parto più assurdo di quello sottoposto all'esame del nostro consesso.

Si pensi che, per far fronte a determinate preoccupazioni, per la prima volta si introduce il doppio voto del magistrato: quest'ultimo una volta voterà con due schede per il proprio collegio territoriale, scelto per estrazione a sorte, quindi, come si può notare, secondo criteri occasionali, assolutamente accidentali (non si capisce quale orientamento, quale ispirazione sia a fondamento di tale decisione), e una seconda volta per la scelta dei magistrati della Corte di cassazione. Per permettere che, nel rispetto di quanto stabilisce la Costituzione, tutti prendano parte alle votazioni, cosa possibile soltanto con l'istituzione del collegio unico nazionale, che non esiste più per le elezioni del Consiglio superiore della magistratura, è stato deciso di far votare i magistrati in un modo frenetico e a mio avviso farneticante: infatti il collegio elettorale diventa la risultante del capriccio del sorteggio; poi, successivamente viene effettuato un altro voto relativo ai magistrati della Corte di cassazione, i quali votano per il collegio che li riguarda e per un altro che, ancora una volta, il capriccio del sorteggio determinerà.

Come tutto ciò consenta la considerazione del valore, del prestigio, della preparazione personale di un magistrato lo lascio giudicare a chi ha la pazienza di ascoltarmi.

Cade assolutamente tutto. Viene proposto per il voto un candidato ignoto: non vi è dubbio che a quel punto l'unico refe-

rente possibile sarà l'appartenenza a una certa corrente della magistratura, che sarà la garante di quel candidato. La divisione dei magistrati in correnti, che con il provvedimento legislativo in esame si voleva se non annullare ridurre, in questo modo sarà esaltata come non lo era stata mai nel passato. Infatti già si mormorano i risultati della elezione dei magistrati: si afferma che un determinato numero di seggi verrà assegnato a Magistratura democratica, o a Unità per la Costituzione oppure a Magistratura indipendente. Vi siete già spartiti le poltrone del Consiglio superiore della magistratura! Alla faccia della sua indipendenza, del suo prestigio (in quanto evidentemente il CSM dovrebbe essere espressione di un'autonomia nel confronto con le forze politiche che siedono in quest'Assemblea) avete compiuto un atto veramente ignobile del quale il Parlamento non deve minimamente e in alcuna occasione vantarsi.

Questo è il pastrocchio autentico che avete creato, sul quale dovremmo pronunciarsi. Annunziamo che ci adopereremo affinché venga approvato un nostro emendamento con il quale, per carità di patria, cerchiamo di difendere almeno il principio che uno spazio, un modestissimo varco, deve essere lasciato anche a coloro i quali non sono incasellati nelle tre correnti della magistratura richiamate (ci riferiamo al recupero e all'utilizzo dei resti). Voteremo invece contro gli articoli 6, 7, 8 e 9 del provvedimento che, ripeto, prefigurano un meccanismo elettorale che è veramente il trionfo, l'esaltazione della correntocrazia nella magistratura. Si tratta di un'offesa nei confronti di quest'ultima, la cui autonomia invece si voleva recuperare, considerate le forme di ingessatura, di paralisi, di autentica dipendenza dalle correnti che oggi tutti registrano e delle quali tutti si dolgono. Questo è il senso delle norme che ci apprestiamo ad esaminare.

Mi rivolgo ai colleghi che si occupano della materia in oggetto, ma anche a tutti gli altri che avvertono l'enorme importanza di ordine giuridico, civile e sociale della composizione del Consiglio superiore della magistratura per le gravi impli-

cazioni che esso ha in merito all'autonomia, all'indipendenza dei magistrati, la quale non è un valore riferito ai singoli magistrati, ma un valore dell'ordinamento, a difesa dell'interesse di tutti i cittadini. Prego i colleghi di osservare con attenzione lo scempio che si sta compiendo e di esprimere un voto serio, fermo, determinato su un provvedimento che veramente ha stravolto i fini per i quali era stato ideato e che pertanto deve essere bloccato. Occorre impedire che i magistrati siano condannati in eterno ad avere come unico referente le tre menzionate correnti della magistratura e ad essere consapevoli che, in prospettiva, o ci si inserisce nel coro, nel carro delle tre correnti che oggi rappresentano una parte dei giudici, oppure le loro promozioni, i loro trasferimenti, gli incarichi direttivi (e tutto ciò che appartiene alla legittima speranza di ogni magistrato) non potranno essere soddisfatti se tale auspicio non sarà collegato all'interno delle tre correnti che attualmente la fanno da padrone nella magistratura.

Queste sono le motivazioni per le quali guardiamo con atteggiamento severamente ed apertamente critico gli articoli del provvedimento concernente il sistema elettorale ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se c'è una volta in cui mi sono alzato da questo banco per parlare con animo estremamente sereno, è questa. Credo infatti che sui temi in discussione non vi debbano essere distinzioni tra maggioranza ed opposizione: si tratta di valori di carattere istituzionale e di scelte che riguardano la nostra convivenza e la sua garanzia più alta. Parlo di una magistratura libera, indipendente, sovrana e soggetta solo alla legge.

Credo che su tale versante non vi debbano essere diversificazioni; del resto, lo sancisce la Costituzione, che rappresenta il più grande compromesso storico (quello

vero, che ha funzionato) tra diverse opinioni che trovarono, in una fase molto fertile della nostra vita democratica, un momento magico ed alto di fusione delle differenze.

L'umanesimo cristiano, quello liberale e quello socialista seppero trovare, in quel grande momento, una fase di importante progresso, nella quale si ritenne che il recupero dei valori istituzionali e costituzionali di alta amministrazione conferiti al Consiglio superiore della magistratura rappresentasse un punto di cesura tra due beni talvolta in contrasto: fare in modo che la magistratura non diventasse una corporazione chiusa, una monade di Leibniz senza porte né finestre, ed una realtà in cui è possibile che i magistrati abbiano diverse opinioni, pur avendo il diritto-dovere di non esprimerle.

Molte volte Sandro Pertini è stato elogiato, lo voglio fare anch'io per una sua bella frase pronunciata nel corso di una riunione del Consiglio superiore della magistratura; egli disse: «Il magistrato non solo deve essere indipendente, ma deve anche apparirlo, deve cioè comportarsi come tale».

Il Consiglio superiore della magistratura avrebbe dovuto essere superiore al sospetto di non essere indipendente. Come spesso capita, però, le cose non sono andate così.

Le proposte di legge, anche di natura costituzionale, una delle quali presentata dal gruppo liberale (che reca la mia firma e quella di altri colleghi), costituiscono una delle prove del tentativo di saldare la dura realtà, che si è manifestata drammaticamente sul piano istituzionale nei contrasti di questi anni, mesi e giorni, e la necessità di porre qualche rimedio a tale situazione.

So bene che non è facile correggere certe cose quando la partita sta per finire, anzi è finita. Pertanto, di fronte ad un Consiglio superiore scaduto e (participio presente) scadente (cioè che sta per scadere), credo sia difficile approvare una nuova normativa. Tanto è vero che ogni partito ha presentato proprie proposte.

La proposta liberale era di ordine costi-

tuzionale: volevamo tentare una proposta di carattere più elevato di quella relativa alla composizione del Consiglio superiore. Questo avrebbe dovuto essere costituito da magistrati che si eleggono nel proprio ambito, da consiglieri espressi dal Parlamento e da altri — pensavamo noi — eletti dal Capo dello Stato, che è anche Presidente del Consiglio superiore della magistratura, *intuitu personae*, cioè per le loro qualità accademiche, per la loro formazione professionale, per tutto ciò che garantisce che un uomo sia in grado di giudicare altri uomini e, quel che è più difficile, che un giudice sappia giudicare altri giudici.

Invece, la proposta non è andata avanti, per cui ne abbiamo presentata un'altra, che è coeva, dal carattere più ordinario e che riguarda le modalità di elezione. È un tema ancora molto vivo quello dell'elezione dei componenti magistrati, sul quale ho presentato un emendamento che sarà successivamente sottoposto all'attenzione della Camera (se attenzione vi sarà, ma questo è un problema di contumacia che non fa onore a nessuno).

All'inizio del mio intervento ho dichiarato di essere molto sereno. Durante la discussione del provvedimento in Commissione insieme ad altri colleghi abbiamo aderito ad un emendamento «sintetico» (starei per dire trasversale, ma è sbagliato) presentato dalla collega Ombretta Fumagalli Carulli, che proponeva una soluzione che teneva conto dell'esigenza di articolare diversamente il voto con il sistema uninominale, per dare a questo voto un significato diffuso nella società e nelle varie circoscrizioni. Lo scopo era di far venir meno quegli istinti protagonisti e propagandistici processualmente legati alla nomea del giudice diventato famoso per il processo e ancor di più per l'imputato «attinto».

Nella nostra candida ingenuità di sessantenni, era questo il nostro tentativo.

Ebbene, pur con un certo sforzo — che un liberale compie comunque con minore fatica di altri — ho cercato di allontanarmi dalle mie posizioni, approvando quelle degli altri. Veniamo però ora ad appren-

dere che vi è una specie di «toto-elettorale», nel quale si estraggono a sorte i collegi. Riconosco che vi sono colleghi formidabili che riescono ad individuare soluzioni, laddove altri si perderebbero nei meandri di mille difficoltà anche di ordine procedurale. Direi però che sono dei demiurghi del caos del diritto, i quali placano le diversità e le trasformano in sintesi che, per capirle, bisognerebbe aver fatto qualche corso regolare di studi in un'università che io non ho frequentato! (*Applausi del deputato Mellini*).

Sinceramente non riesco a comprendere questo atteggiamento e resto turbato all'idea che nel provvedimento al nostro esame non vi sia neanche la previsione dei collegi elettorali.

Con altrettanta sincerità dichiaro che voterò in favore del mio emendamento, anche se, in fondo, tornare alle origini può essere un po' modesto (non mi riferisco alle origini del mio partito, ma alle mie, in quanto firmatario di un emendamento). Ho anche aderito all'emendamento dei colleghi Gorgoni e Del Pennino presentato al successivo articolo 7, poiché si muove nella stessa logica e nella stessa filosofia.

Voteremo questi emendamenti perché corrispondo alle ragioni che ho letto nelle relazioni presentate ad ogni proposta di legge; a mio giudizio, la migliore delle relazioni (in una rilettura tardiva e notturna, di cui forse si avvertono i postumi, di ieri sera) è quella di parte socialista, chiamiamola così. È una bella relazione, ben articolata perché, una volta tanto, parte da premesse di ordine sistematico...

MAURO MELLINI. È una requisitoria sull'articolo 416-bis!

ALFREDO BIONDI. Infatti, quell'articolo è così «bis» che ormai è quasi un «*unus*» perché si applica in tutte le vicende!

Desidero solo dire che la relazione socialista mi è piaciuta perché solleva dei problemi: come eravamo, come la Costituzione voleva che fossimo, come siamo. Una delle più grandi difficoltà della Repubblica oggi è l'amministrazione della giustizia. Attorno al capezzale di questo malato

ci sono tanti medici, ma il malato muore per la sfiducia della gente nei confronti della giustizia.

Allora, risolviamo il problema! La parte socialista lo risolve scegliendo soluzioni che sono indicative, citando opportunamente non un socialista, bensì il Mortati, e ricordando cosa egli ebbe a dire non solo in sede di Costituente, ma anche nelle sue *Istituzioni di diritto pubblico*: «Abbiamo realizzato il risultato paradossale» (si riferisce alla formula attuale, che volevamo correggere e che, invece, complichiamo) «che un organo creato per garantire l'indipendenza della magistratura diventi un potente strumento della sua politicizzazione».

Desidero infine citare il Presidente Saragat, che non era un giurista ma un umanista, il quale disse una volta — è una espressione un po' farmaceutica — che dove entra la politica, la giustizia scappa dalla finestra come una grande ammalata che non vuole prendere una corrente d'aria. È un riscontro negativo tra politica e giustizia. Credo che in questa maniera la correntizzazione sarà resa cogente: i più grossi comanderanno e i più piccoli dovranno rassegnarsi a scontrarsi con i più grossi.

Il fine che volevamo perseguire, trovare cioè il magistrato capace di essere magistrato dei magistrati, sarà più difficile da raggiungere. Troveremo soluzioni di carattere globale e ponderale: ma tutto questo è il contrario di quello che volevamo. Dopo aver espresso la nostra contrarietà, ci riserviamo di valutare il contributo che verrà dagli emendamenti presentati al testo. Agiremo in base alla nostra sovrana libera coscienza, quella stessa coscienza che oggi in quest'aula mi ha consentito di esprimere quello che pensavo a quanti in grandissima parte la pensano come me, ma forse non voteranno come me (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. È molto singolare — mi si consenta di iniziare così il mio intervento — che si discuta con tanta

fretta un provvedimento che dovrebbe modificare il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (scaduto il 6 marzo e le cui elezioni sono state indette per il 27 e 28 maggio), con un atteggiamento che sembra non improntato ad una volontà riformatrice (mentre proprio di una riforma vi era bisogno), bensì condizionato da una esigenza di natura prettamente politica (e non nel significato migliore del termine). Mi riferisco ad una interpretazione politica che tende a risultati contingenti, non tali da migliorare la situazione esistente.

A me sembra molto strano l'atteggiamento con il quale si vuole procedere in tema di elezione del consiglio dei giudici, cioè di quell'organismo costituzionale che presiede all'attività dei magistrati. Si tratta di un organismo sul quale si possono fare molte osservazioni sia di carattere formale (in relazione cioè al modo in cui viene costituito), sia in merito ai contenuti (dei quali a mio avviso non ci si è occupati in senso compiuto), sia per esempi del tutto negativi sul terreno della soluzione di problemi contingenti.

Siamo di fronte ad un organismo certamente importante, ma che tutto sommato regola la volontà, sia pure qualificata per la funzione esercitata, di 7 mila persone o poco più. Mi sfuggono i motivi per i quali nei confronti di un organismo siffatto si debba ricorrere a sistemi di elezione diversi da quelli previsti per gli altri organi costituzionali; e perché si debba intervenire con tanta fretta. Questi motivi sfuggono se non si vogliono fare ipotesi che sono certamente maliziose e che non mi piace prospettare nel momento in cui discutiamo una riforma tanto importante.

Ritengo che sarebbe stata necessaria una meditazione diversa in merito al problema. Vi è molto da addebitare al Consiglio superiore della magistratura, ma attribuire tutti i mali alla politicizzazione e di conseguenza varare così urgentemente una riforma mi sembra cosa insensata. Il fatto che la magistratura già oggi sia divisa in correnti porta di per sé alla politicizzazione: questo è un dato di fatto. Qual è allora il rimedio? Vietare le correnti? Sta-

bilire, come si fa nel provvedimento in esame, un meccanismo elettorale tanto elaborato, tanto contrastato, tale da impedire a tutte le parti (in questo caso non politiche) che esprimono correnti di opinione diverse di affermarsi (il che è necessario se si vuole rispettare il sistema democratico)?

Mi chiedo quale sia la ragione del mutamento. Certo, il vecchio ordinamento offriva aspetti che potevano essere censurabili, come ad esempio quello dell'elevato numero di preferenze che consentiva alleanze improprie e patteggiamenti sicuramente nocivi. Il meccanismo che prevede che le elezioni dei magistrati si effettuino nell'ambito di un collegio unico nazionale, con sistema proporzionale sulla base di liste concordate, ricalca quello che noi applichiamo per altri organismi costituzionali. Non capisco come si possano evitare gli inconvenienti lamentati con un meccanismo così elaborato come quello previsto dal provvedimento in esame: quasi che i magistrati fossero persone più sospette degli altri cittadini. Questo è il problema. Si prevede una forma di doppia garanzia, che poi tale non è; ed i magistrati, ed in particolare i magistrati del Consiglio superiore della magistratura, proprio in quanto tali, proprio in quanto cittadini a cui deleghiamo funzioni particolari, vengono considerati più sospetti degli altri e quindi imbrigliati meglio affinché non esploda al loro interno la conflittualità di natura politica, che viene sempre considerata come l'aspetto peggiore dei rapporti sociali (questa è la teoria che sta alla base del progetto al nostro esame). Nei confronti dei rappresentanti di quella categoria che dovrebbe essere così altamente qualificata si manifesta dunque evidentemente una maggiore sfiducia.

Se è vero che la lista nazionale proporzionale presentava determinati inconvenienti e non garantiva adeguatamente la rappresentanza delle minoranze, è certo però che le forze che erano portatrici di una certa connotazione ideologica relativamente all'amministrazione della giustizia potevano comunque essere rappre-

sentate. Con il sistema che viene oggi proposto mi sembra — anche se sono in grado di compiere al riguardo valutazioni precise — che rimangono esclusi dalla rappresentanza non solo gli esponenti della corrente minoritaria rispetto alle tre più note, ma anche gli esponenti delle altre correnti che si sono formate e che pure avrebbero il diritto di esprimere il loro punto di vista.

Sono queste le ragioni, Presidente, colleghi, per le quali ribadiamo la nostra contrarietà a questo articolo ed al provvedimento, per la sua impostazione generale. Non conveniamo, in ogni caso, sul metodo che è stato scelto: nel momento in cui si ricerca una forma più democratica per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura, si finisce per privilegiare un sistema che è a nostro avviso antidemocratico (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria, della sinistra indipendente e verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò alcune brevi considerazioni a nome del gruppo repubblicano sugli articoli 6 e seguenti, che prevedono la modifica del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura.

Devo constatare che da parte di tutte le forze politiche vi sono valutazioni comuni sul funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura. Tutti, infatti, danno su di esso un giudizio negativo perché lo ritengono inadeguato ed insoddisfacente. Sembrava quindi presente in ognuno di noi l'obiettivo di rivitalizzare tale organo eliminando le incrostazioni derivanti dall'esasperata lottizzazione e politicizzazione. Ad avviso dei repubblicani, tali inconvenienti si sarebbero potuti evitare solamente stabilendo un rapporto diverso tra gli elettori e gli eletti.

Io concentrerò — come ho già detto — nel mio intervento sull'articolo 6 — che sarà brevissimo — una serie di valutazioni relative anche agli articoli successivi. A tale scopo ricordo ai colleghi che noi re-

pubblicani avevamo predisposto un progetto di legge sulla materia da cui abbiamo poi desunto un emendamento al testo ora al nostro esame, che prevedeva un sistema elettorale articolato, volto a ridurre il vincolo tra gli eletti e le correnti che li esprimono, la politicizzazione dell'organo e la sua subordinazione agli apparati dei partiti, ai quali purtroppo molte volte il CSM è apparso legato.

Il nuovo sistema che noi prefiguriamo con l'emendamento tende a rafforzare in modo decisivo l'*intuitu personae* e per questa ragione articola l'elezione dei membri in tre fasi, prevedendo candidature individuali senza presentazione di lista ed un meccanismo semplificato per l'elezione dei rappresentanti della Corte di cassazione.

Nella prima fase, in particolare, l'intero territorio viene suddiviso in 12 aree territoriali, corrispondenti ad uno o più distretti di corti di appello, costituendo i collegi elettorali previsti. I magistrati di ciascun collegio designano un numero di delegati pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei magistrati in organico in tale collegio con quello dei magistrati in organico presso l'ufficio di minore consistenza numerica della medesima area.

Nella seconda fase, poi, tutti quanti i delegati di ciascuna area territoriale votano per designare nel proprio ambito un numero di candidati che parteciperanno alla terza fase corrispondente a quello dei componenti del Consiglio superiore della magistratura assegnati alla loro area, aumentati di un'unità.

Nella terza fase si prevede, infine, di porre a compimento l'operazione di ballottaggio rimesso a tutti gli elettori di ciascuna area elettorale.

Si tratta quindi, come è evidente, di un sistema con ampie articolazioni, sostanzialmente agevole da attuare, che risulta dettato dall'esigenza di eliminare quanto più possibile gli accordi preventivi tra i rappresentanti delle correnti e caratterizzato da un costante richiamo alla volontà dell'elettore, cui è concesso ampio spazio indipendentemente dalla sua adesione ad alcun gruppo, partito o corrente.

Un sistema di tal natura di fatto sarebbe in grado di eliminare gran parte delle distorsioni che a parole tutti quanti dichiarano di voler cancellare. In tutte le relazioni che precedono le proposte di legge che sono state presentate da vari gruppi parlamentari vi è dichiarata questa volontà: la denuncia delle distorsioni del Consiglio superiore della magistratura, delle inefficienze, delle contraddizioni e dell'immagine offuscata che questo organo purtroppo presenta dinanzi all'opinione pubblica.

La soluzione che di questo problema prefigurano l'articolo 6 ed i successivi, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti adottati, a maggioranza, dalle Commissioni, ci appare assolutamente pasticciata e più arretrata rispetto a quella che noi repubblicani avevamo suggerito. Addirittura la riteniamo molto arretrata anche rispetto alla impostazione della proposta di legge Fumagalli Carulli, n. 4109, che la Commissione in prima istanza aveva accettato e che noi avevamo ritenuto rappresentasse un *minimum*, rispetto al quale non si poteva fare nessuna marcia indietro.

Oggi invece ci accingiamo ad approvare una riforma di facciata, che noi riteniamo una riforma burla, in quanto mantiene intatto il vigente sistema proporzionale, che tutti condannavano. Una riforma che addirittura esalta il potere delle correnti maggiori: quelle correnti che tutti volevano eliminare e che viceversa sono addirittura state esaltate ed hanno acquisito maggiori poteri.

Lo stesso articolo aggiuntivo presentato dalle Commissioni, attiene, al sistema di formazione, mediante estrazione a sorte, dei quattro collegi circoscrizionali, che dovrebbero rompere il rapporto clientelare, costituisce in effetti, a mio avviso, un mezzo attraverso il quale vengono rafforzate le correnti, che rimarranno gli unici punti di riferimento e di raccordo tra elettori ed eletti o addirittura tra elettori e candidati. Non siamo dunque in presenza di uno strumento attraverso il quale sarà possibile allentare il rapporto clientelare, bensì di uno strumento attraverso il quale si rafforzerà il ruolo delle correnti, pro-

prio nella direzione verso la quale tutti quanti dichiaravano, a parole, di non voler andare.

Ma vi è di più! Con questo sistema si finisce con il rafforzare quelle correnti che sono state — a detta di tutti — le cause prime della disfunzione del CSM e che hanno mortificato gli spiriti liberi, tutti coloro che ad esse si erano ribellati, o che in esse non si riconoscevano o che di esse mal sopportavano il condizionamento.

Intatto rimane poi il rapporto con i partiti, e non si incide minimamente sulla funzionalità di un organo che dovrebbe invece caratterizzarsi per imparzialità e serietà.

Per tali ragioni il gruppo repubblicano voterà a favore dei propri emendamenti e di quello presentato dall'onorevole Biondi, mentre voterà contro gli emendamenti presentati dalle Commissioni, perché assolutamente contrastanti con la nostra impostazione e con quella che era l'apparente volontà di tutti i gruppi politici di risanare e bonificare il CSM da distorsioni che ne avevano offuscato l'immagine, sino a rappresentare addirittura una crisi di rigetto da parte dell'opinione pubblica (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ritenuto di dover brevemente intervenire perché sono stata chiamata in causa — per così dire — da colleghi appartenenti ad altri gruppi (mi riferisco agli onorevoli Mellini, Gorgoni e Biondi), i quali hanno espresso valutazioni positive sul meccanismo elettorale delineato nella proposta di legge da me presentata e che era stato recepito dalle Commissioni riunite, nel corso dell'esame in sede referente, anche il consenso della maggioranza.

Ringrazio i colleghi per l'apprezzamento che hanno manifestato sulla mia proposta originaria e vorrei dire, ancora una volta, che il suo scopo era in un certo senso alquanto semplice: evitare che il

Consiglio superiore della magistratura venisse ridotto ad un parlamentino, con le correnti dei magistrati in forma di piccoli partiti, talvolta collaterali ai partiti politici. Prefiguravo pertanto un meccanismo elettorale non di tipo proporzionale ma maggioritario, che lasciasse però spazio anche alle correnti di minore rappresentatività (si tratta del sistema cosiddetto binominale). Avevo delineato questa proposta perché consapevole dell'importanza che un organo di rilevanza costituzionale, come è (così vuole la nostra Costituzione) il Consiglio superiore della magistratura, non debba dipendere da alcun centro di potere né politico né tanto meno correntizio.

Il magistrato, — lo ha già ricordato qualche collega richiamando un'opinione del Presidente Pertini, — non solo deve essere indipendente, ma deve anche apparire tale. È una frase, per la verità, che il Presidente Pertini era solito pronunciare ma che egli stesso aveva mutuato da un autorevole giurista e costituente, Piero Calamandrei. Ricordo che, quando facevo parte dell'organo di autogoverno dei giudici, questo principio veniva applicato in modo esteso: si riteneva, cioè, che il Consiglio superiore della magistratura non solo dovesse essere indipendente e garante dell'indipendenza, ma dovesse anche apparire tale.

Purtroppo negli ultimi tempi le involuzioni, le distorsioni, le discussioni svoltesi all'interno di quest'organo hanno dato all'opinione pubblica un'immagine falsata. Non è un caso che anche il Presidente della Repubblica Cossiga abbia richiamato più volte l'attenzione su questo fatto.

Premesso ciò, e dichiarandomi ancora convinta che sarebbe stato preferibile il meccanismo elettorale che avevo cercato, con tutti i limiti delle mie forze, di prefigurare, debbo riconoscere che la politica ha i suoi limiti e che uno di essi è la praticabilità. La politica non può essere solo una costruzione astratta, ma deve essere anche qualcosa che si incardini nel concreto, diventi realtà, in altri termini sia valutata realisticamente.

Se dobbiamo fare una valutazione reali-

stiva, dobbiamo considerare che non esiste purtroppo in quest'aula una maggioranza che possa compattarsi sulla mia proposta originaria. Non essendo poi affezionata alle mie idee più di tanto, e non ritenendo comunque che la mia proposta fosse una sorta di rimedio taumaturgico, tale da guarire ogni male del Consiglio superiore della magistratura, aderisco anch'io a quell'accordo, che si sta coagulando in aula oltre che nelle Commissioni e nel Comitato dei diciotto in base al quale è necessario cambiare la vigente legge elettorale.

Personalmente ritengo che una modifica della legge in vigore rappresenti un fatto positivo. Concordo con le valutazioni espresse in proposito dai colleghi missini, che mi sembra però prefigurino una situazione peggiore rispetto a quella che si realizzerà. Credo invece che, anche se la legge che approveremo non sarà la migliore o quella che avrei auspicato come migliore, rappresenterà comunque un piccolo passo in avanti nei confronti della situazione che si determinerebbe se non si apportasse alcuna modifica all'attuale sistema.

Le mie proposte originarie avevano come riferimento un triplice no: no al collegio unico nazionale, no alla pluralità delle preferenze, no al sistema proporzionale. Di questi tre no solo due sono stati accolti. No dunque al collegio unico nazionale — e sì a collegi frazionati territorialmente —; no alla pluralità di preferenze e sì invece al voto unico, contenuto nella proposta iniziale da me formulata al fine di eliminare gli scambi reciproci di favori e quindi i possibili intrecci tra le correnti dei magistrati. Non è stata invece accolta — me ne dolgo, ma non posso che constatare ciò con doveroso realismo — la mia opposizione al sistema proporzionale delle liste per correnti.

Da questo punto di vista, sono convinta che non stiamo approvando la migliore delle leggi possibili; anzi è una legge che ha una sua negatività all'interno, rappresentata dal sistema proporzionale. Tuttavia, ritengo che se la Camera approverà quanto meno una clausola di sbarramento, una soglia del 9 per cento, come sembra

possibile dai contatti avuti anche informalmente, il sistema proporzionale puro, che comporterebbe un eccesso di frammentazione, come sempre avviene per gli eccessi del proporzionalismo, avrà comunque un suo correttivo.

Pur non essendo entusiasta (lo dico con estrema franchezza e sincerità) di questo nuovo sistema, lo ritengo ancora il male minore. La mia speranza è che la nuova legge temperi i guasti della vecchia e che soprattutto, anche attraverso questa nostra proposta legislativa, il Consiglio superiore della magistratura ritorni ad avere un suo prestigio. Purtroppo, negli ultimi tempi — l'ho detto all'inizio del mio intervento e con queste parole desidererei concludere — episodi vari hanno appannato il prestigio di questo organo voluto dai nostri costituenti a tutela dell'indipendenza del magistrato e della magistratura come ordine.

So bene che la legge che stiamo per approvare rappresenta un apporto minimo rispetto a questo ordine di problemi e che altri dovrebbero essere gli interventi di tipo settoriale o ancor meglio che dovremmo avere il coraggio — l'ho detto nel corso della discussione sulle linee generali — di addivenire una volta per tutte all'attuazione della VII disposizione transitoria della Costituzione.

Ma i nostri tempi non brillano certo per strategie complesse, complete e globali; purtroppo ci dobbiamo accontentare di qualche provvedimento. Quello oggi al nostro esame — ripeto — non è il migliore dei provvedimenti auspicabili, ma non è neppure il peggiore. Ancor peggio sarebbe mantenere l'attuale legge (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Andò. Ne ha facoltà.

SALVATORE ANDO'. Signor Presidente, colleghi, non mi sento di dare torto a quanti, intervenendo nel dibattito, hanno parlato di una deludente riforma, in rapporto alle aspettative di tanti per una legge elettorale che riuscisse a mettere ordine nella vita del Consiglio superiore della magistratura, laddove mettere ordine signi-

fica richiamare questo organismo a quella che era la sua identità istituzionale originaria.

Da questo punto di vista non c'è dubbio che sia un vistoso scarto tra tali aspettative e la legge elettorale della quale ci stiamo occupando. Eravamo chiamati ad operare una scelta chiara, netta, radicale in termini di sistema elettorale e per far ciò due erano le strade possibili: quella di una legge in grado di riformare il sistema elettorale, nel contesto di una ridefinizione dei compiti del CSM, in linea con quanto previsto dalla Costituzione; quella di una legge limitata alla materia elettorale, in grado di porre, in modo chiaro ed esplicito, una serie di argini e di barriere per evitare che le correnti la facessero da padrone nel funzionamento di questo importante organo costituzionale.

Questi due obiettivi sono stati entrambi mancati ed ora dobbiamo rilevare che, con riferimento alla legge elettorale, tra la possibilità di approvare una legge radicalmente nuova e quella di introdurre elementi di novità (non rilevantissimi) all'interno del sistema attuale, è prevalso il secondo orientamento. Tuttavia, ancora una volta stiamo decidendo in stato di necessità, perché coloro che nel corso di questi anni hanno impedito con gli argomenti più diversi di giungere ad una qualunque riforma, in grado di modificare in questa materia lo *statu quo*, sono gli stessi che ora ci ricordano che con le elezioni alle porte non è lecito modificare le regole del gioco.

Ci siamo scontrati e continuiamo a scontrarci con il formidabile potere di veto espresso da una corporazione ben organizzata anche in Parlamento e, nel momento in cui affrontiamo il nodo di quale riforma elettorale possibile, dobbiamo registrare che in questa materia le difficoltà incontrate sono le stesse che incontreremo tutte le volte in cui si tratterà di modificare le leggi elettorali. Vi è infatti un sistema di resistenze, di difesa di alcune convenienze che è lo stesso che riguarda il sistema politico nel suo complesso.

Questo avviene perché quelle correnti sono tra di noi, perché vi sono correnti

fortemente organizzate che fanno riferimento a precise forze politiche, che le difendono come difenderebbero sé stesse nel momento in cui si trattasse di modificare la legge elettorale.

Se questa immedesimazione tra correnti giudiziarie e partiti manifesta ancora una volta tutta la propria capacità di opporsi ad una radicale riforma delle regole del gioco che dovrebbero stare alla base della competizione elettorale relativa al Consiglio superiore della magistratura, ecco che quella in esame è l'unica riforma possibile nelle condizioni date.

Tuttavia, credo che alcune novità non siano poi secondarie. Nel momento in cui non si è potuto mettere alla porta il sistema delle correnti, ma si è cercato di regolarlo in qualche modo, non ci sembra secondario il fatto di ridurre radicalmente il numero delle preferenze ad una. Questo significa scoraggiare tutte quelle cordate che si sono via via andate formando e che hanno pesantemente condizionato l'attività del Consiglio superiore della magistratura, di cui, grazie al sistema vigente, si può ipotizzare la composizione non solo nell'immediato, ma rispetto a ciò che avverrà tra 4, 8 e forse 12 anni. Le alleanze interregionali e gli scambi di favore fanno infatti sì che sia anche possibile ipotizzare le candidature a lungo termine.

L'ipotesi di riduzione delle preferenze costituisce quindi un importante temperamento. Inoltre il fatto di garantire una rappresentanza nelle candidature a tutti i distretti rende entro certi limiti più diretto il rapporto tra le singole realtà locali e le candidature espresse.

L'introduzione di una soglia di accesso non vuole altresì costituire un elemento di penalizzazione delle minoranze. Il problema sta nel fatto che, superato il collegio unico nazionale ed introdotti 4 collegi interdistrettuali, il tipo di sistema elettorale venga concretamente gestito in modo da tradursi in una serie di premi di minoranza. Il rischio era ed è quello di avere accanto alle liste di corrente alcune liste di area o protette, di guisa che le correnti più forti presentino la lista di corrente ed una lista di affiliati, giocando appunto sul mec-

canismo dei resti sufficienti a far scattare il quoziente. Ebbene, credo che lo sbarramento previsto sia efficace rispetto a questo tipo di pericolo e quindi di conseguenti pratiche deteriori nei rapporti intercorrenti.

Desidero conclusivamente osservare che legiferare in Parlamento nel senso di riformare per eliminare del tutto le correnti non è facile, dal momento che le correnti ci sono con le formidabili protezioni politiche di cui si avvalgono. Il vero nemico delle correnti è costituito da una forte cultura della giurisdizione; questa o c'è o non c'è. Tra correnti forti e cultura della giurisdizione bassa vi è un preciso rapporto. Se quella cultura non si ripristina, per modificare le cose non resta altro che continuare lungo una strada, che è stata peraltro percorsa da molti come legittima difesa e che qualche risultato ha dato: quella di esaltare le forme del controllo sociale sul giudiziario e rinfacciare al Consiglio superiore della magistratura — come ormai fanno in tanti, dal Capo dello Stato in giù — tutte le proprie vergogne ogni qualvolta assuma atteggiamenti e decisioni al di sotto di ogni sospetto (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 6 e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al relatore per la II Commissione di esprimere su di essi il parere delle Commissioni.

GIUSEPPE GARGANI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, raccomandando all'Assemblea l'approvazione degli articoli aggiuntivi 6.01, nella nuova formulazione, e 6.02 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 6.01 (nuova formulazione) e 6.02 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo unificato delle Commissioni riunite al quale non sono stati presentati emendamenti.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	364
Votanti	360
Astenuti	4
Maggioranza	181
Hanno votato sì	341
Hanno votato no	19

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto fin da ora che l'eventuale approvazione degli articoli aggiuntivi 6.01 (nuova formulazione) e 6.02 delle Commissioni precluderebbe gli emendamenti Biondi 7.10, Fracchia 7.5 e Del Pennino 7.6 (*ex 7.01*).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, mi auguro che non saranno preclusi altri emendamenti...

PRESIDENTE. Ho indicato quali emendamenti saranno eventualmente preclusi!

RAFFAELE VALENSISE. Volevo dire che mi auguro che la preclusione non si verifichi per il fatto che sarà respinto l'articolo aggiuntivo 6.01 delle Commissioni, sul quale esprimeremo voto contrario.

Questo articolo aggiuntivo è relativo alla costituzione dei collegi circoscrizionali

mediante estrazione a sorte. Già la rubrica dell'articolo pone gravi perplessità; il fatto che i collegi circoscrizionali possano essere costituiti mediante estrazione a sorte rappresenta un aspetto insolito nei procedimenti elettorali, tanto che non mi risulta si sia mai verificato. Il rapporto tra elettori ed eletti può assumere una dimensione verticale — derivando dall'appartenenza ad una determinata categoria che sul piano nazionale effettua un'elezione — oppure deve avere un riferimento territoriale; un rapporto deve comunque esistere.

La dimensione territoriale non può in questo caso essere affidata alla sorte, nel senso che il corpo elettorale non può essere posto di fronte ad una improvvisazione per quanto riguarda i candidati. Se così fosse, il rapporto tra platea elettorale e l'insieme degli eligendi si romperebbe, risultando affidato alla sorte. È vero che questo metodo di elezione si rivolge ad una categoria unica, quella dei magistrati; ma è altrettanto vero che, proprio perché si tratta di una categoria che ha uno specifico rilievo costituzionale, essa dovrebbe affrontare le elezioni a viso aperto e senza affidare alla sorte la ripartizione dei collegi.

Si tratta di un qualcosa che forse — e non voglio usare in modo gratuito un aggettivo forte — non è ingiustificato definire aberrante. Ciò è tanto più vero se teniamo presente che l'estrazione a sorte «fa a pugni» con il principio dell'inalterabilità dei magistrati in riferimento alla loro collocazione territoriale.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore per la II Commissione*. L'inalterabilità per votare è incredibile!

RAFFAELE VALENSISE. C'è poco da ridere, onorevole Gargani; l'umorismo è il sale della vita ma in questo caso ti pregherei di non sorridere! Vi invito quindi a riflettere sul fatto che l'inalterabilità dei magistrati lega questi ultimi al territorio e che essa viene meno a causa del fatto che i collegi sono costituiti con estrazione a sorte.

Tuttavia, «il sale nell'aceto» di questa norma — cioè l'aspetto più importante — è rappresentato da quella aggiunta a penna che figura nello stampato della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 delle Commissioni che ci è stato distribuito.

Le modalità delle estrazioni a sorte sono infatti determinate con decreto del ministro di grazia e giustizia, in omaggio alla tanto conclamata autonomia ed indipendenza della magistratura, per cui quelle stesse modalità sono determinate «sulle ginocchia» dell'esecutivo. Il principio sancito, signor Presidente, è che debbono far parte di diversi collegi territoriali, i distretti di corte d'appello di Milano, Roma, Napoli e Palermo. Perché mai si fa riferimento proprio a questi distretti? Non riusciamo a comprendere quale sia la motivazione che sta a fondamento di tale disposizione: si tratta di ragioni di «densità», per così dire, di determinati magistrati oppure di correnti, come hanno sostenuto i colleghi Maceratini e Pazzaglia?

Inoltre, onorevoli colleghi, soltanto attraverso i *computer* si potrà compiere un'estrazione a sorte dalla quale siano esclusi determinati distretti o siano fatti determinati accoppiamenti obbligatori.

L'articolo aggiuntivo in esame è poi formulato in maniera incomprensibile, ed è l'ennesima ragione per la quale voteremo contro. Ci auguriamo che la Camera, riflettendo al riguardo e considerando gli argomenti oggettivi richiamati, sia indotta a esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 6.01 (nuova formulazione) delle Commissioni accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	378
Votanti	261
Astenuti	117
Maggioranza	131
Hanno votato sì	227
Hanno votato no	34

(La Camera approva).

Sono così preclusi gli emendamenti Biondi 7.10, Fracchia 7.5 e Del Pennino 7.6.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 6.02 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	379
Votanti	273
Astenuti	106
Maggioranza	137
Hanno votato sì	244
Hanno votato no	29

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7, nel testo unificato delle Commissioni riunite. Ne do lettura:

«1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

«ART. 25. — (Elezioni dei componenti magistrati). — 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

a) in un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di Cassazione;

b) in nove collegi territoriali di magistrati di merito costituiti come nella tabella annessa alla presente legge.

2. Concorrono alle elezioni, in ciascun collegio, le candidature di magistrati del collegio presentate da non meno di cinquanta elettori appartenenti al medesimo collegio.

3. Ciascun elettore non può presentare più di un candidato. I presentatori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il sottoscrittore esercita le funzioni.

4. Il voto si esprime con la votazione di un solo candidato».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

7. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Barbieri, Pedrazzi Cipolla, Ferrara.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 685, è sostituito dal seguente:

«ART. 25. — (Elezioni dei componenti magistrati). — 1. Le elezioni dei venti magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano con il sistema uninominale maggioritario, senza recupero dei resti e secondo le seguenti modalità:

a) per diciotto membri in collegi uninominali sulla base di candidature individuali di magistrati indipendentemente dalle categorie di appartenenza e dalle funzioni esercitate;

b) per due membri in un collegio unico nazionale sulla base di candidature di magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

2. Al fine di cui al comma 1, per la lettera a) vengono istituiti diciotto collegi territo-

riali omogenei con una base elettorale non inferiore ad un quindicesimo e non superiore ad un ventesimo dell'intero corpo elettorale nazionale dei magistrati di tutte le categorie e funzioni; per la lettera *b*) viene istituito un unico collegio nazionale presso la Corte di cassazione.

3. Concorrono alle elezioni le candidature presentate da non meno di cinque magistrati elettori. Ciascun magistrato elettore non può sottoscrivere più di una candidatura. I sottoscrittori non sono eleggibili».

2. Al Ministro di grazia e giustizia è conferita delega per determinare, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i collegi uninominali corrispondenti al numero dei magistrati da eleggere, in modo da garantire una ripartizione uniforme dei magistrati aventi diritto al voto.

3. Sia nei diciotto collegi uninominali, sia nel collegio unico nazionale per i magistrati di Cassazione, ogni magistrato elettore può esprimere un solo voto.

4. Nei diciotto collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato almeno il 50 per cento dei voti degli aventi diritto in quel collegio.

5. Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto il *quorum* si procede, entro dieci giorni, al ballottaggio fra i due candidati con maggior numero di voti.

6. Risulta quindi eletto il candidato fra i due che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

7. Allo stesso modo si procede per l'elezione dei magistrati di cassazione nel collegio unico nazionale.

7. 10.

Biondi.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

«ART. 25. — (*Elezione di componenti magistrati*). — 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno due magistrati che esercitano effettivamente funzioni di legittimità e almeno sedici magistrati che esercitano funzioni di merito.

2. In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati magistrati di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.

3. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

4. Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di centocinquanta elettori, per nessuno dei quali si richiede l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati o l'esercizio di una determinata funzione.

5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

6. Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. I voti di preferenza non possono essere superiori a tre, dei quali non più di uno per i magistrati che esercitano funzioni di legittimità e non più di due per i magistrati che esercitano funzioni di merito».

7. 5.

Fracchia, Barbieri, Ferrara, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Pacetti.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dall'articolo 2 della legge 22 no-

vembre 1985, n. 655, è sostituito dai seguenti:

«ART. 25. — (*Elezioni dei componenti della Corte di cassazione*). — 1. I magistrati che esercitano le funzioni di cassazione presso la Corte di cassazione, presso la procura generale della stessa Corte e presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche votano nel collegio elettorale istituito presso la Corte ed eleggono direttamente i componenti di cui all'articolo 23, comma 1.

2. Il voto è personale, diretto e segreto.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

4. Sono proclamati eletti i due candidati che conseguono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato che occupa la posizione precedente nel ruolo di anzianità.

ART. 25-bis. — (*Elezioni degli altri componenti magistrati*). — 1. Per la elezione degli altri diciotto componenti il territorio nazionale è diviso nelle dodici aree territoriali indicate nella tabella allegata alla presente legge.

2. Ad ogni area territoriale è attribuita l'elezione di un numero di componenti pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei magistrati in pianta organica negli uffici della relativa area territoriale per il numero complessivo minore fra gli organici delle aree territoriali indicate nella tabella allegata.

3. Qualora dopo le operazioni di cui al comma 2 non risultino attribuiti tutti i componenti magistrati alle singole aree territoriali, quelli residui sono assegnati a quelle aree nelle quali, in sede di elezione dei delegati di cui all'articolo 25-*quinquies*, sia stato espresso un numero di voti validi che, diviso per il numero dei componenti da eleggere a norma del comma 2, dia per risultato i maggiori quozienti.

ART. 25-ter. — (*Fasi del procedimento elettorale relativo ai diciotto componenti magistrati*). — 1. Il procedimento elettorale relativo ai diciotto componenti magistrati di cui all'articolo 23 si articola nelle seguenti tre fasi:

a) elezione dei magistrati delegati;

b) designazione dei candidati da parte dei magistrati delegati;

c) elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 25-quater. — (*Elezioni dei magistrati delegati*). — 1. Per procedere alla elezione dei diciotto componenti magistrati di cui all'articolo 23, in ciascuna delle aree territoriali di cui alla tabella allegata alla presente legge vengono eletti, dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti a tali aree e dai magistrati di cui al comma 7, dei delegati.

2. Le elezioni dei delegati si svolgono, con sistema maggioritario e senza prede-terminazione di liste e di candidature.

3. Il voto è personale, diretto e segreto.

4. Ciascun elettore può votare per un solo candidato.

5. Presso ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello sono sostituiti quattro collegi, con distinti uffici elettorali:

a) nel primo votano i magistrati in servizio presso la corte di appello e la procura generale della Repubblica;

b) nel secondo, costituito presso il tribunale sede anche di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello, votano i magistrati in servizio presso lo stesso tribunale, il tribunale di sorveglianza, il tribunale dei minorenni e la procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni;

c) nel terzo votano i magistrati in servizio presso la pretura circondariale;

d) nel quarto votano i magistrati in servizio presso la procura della Repubblica del tribunale e la procura della Repubblica presso la pretura circondariale.

6. Presso ogni tribunale avente sede in luogo diverso da quello dove ha sede la corte di appello o una sezione distaccata di corte di appello è costituito un collegio, con unico ufficio elettorale, dove votano tutti i magistrati che prestano servizio nel circondario.

7. I magistrati che, al momento della votazione, si trovano fuori del ruolo organico della magistratura, nonché i magistrati di appello e di tribunale che svolgono le loro funzioni presso la Corte di cassazione si considerano in servizio presso l'ufficio giudiziario ove prestavano le loro funzioni prima della loro collocazione fuori ruolo o prima della loro destinazione alla Corte di cassazione e esercitano il diritto di voto presso il relativo collegio elettorale.

8. In ciascun collegio l'elettore passivo compete solo a chi abbia l'elettorato attivo. Sono eletti i magistrati che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità, risulta eletto il candidato che occupa la posizione precedente nel ruolo di anzianità.

9. Non possono essere eletti delegati i magistrati ineleggibili ai sensi dell'articolo 24.

ART. 25-*quinquies*. — (*Numero dei delegati*). — 1. In ogni collegio viene eletto un numero di delegati pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei magistrati in organico negli uffici in esso ricompresi per il numero dei magistrati in pianta organica negli uffici del collegio elettorale numericamente inferiore della medesima area territoriale. Il numero divisore viene in ogni caso elevato ad otto, se inferiore, ed abbassato a dodici, se superiore.

2. Se in un collegio la divisione del numero dei voti validamente espressi per il divisore di cui al comma 1 comporti un resto e questo sia superiore alla metà del divisore, è nominato un delegato in soprannumero.

3. L'accettazione della qualità di magistrato delegato determina la decadenza da qualunque incarico direttivo.

ART. 25-*sexies*. — (*Designazione dei candidati da parte dei delegati*). — 1. I delegati procedono alla designazione dei candidati con voto diretto, personale e segreto, votando in un unico ufficio elettorale.

2. Nelle aree territoriali comprendenti un solo distretto di corte di appello, l'ufficio elettorale è istituito presso la sede della corte di appello. Nelle aree territo-

riali comprensive di più distretti, l'ufficio elettorale è istituito a rotazione, presso ciascuna delle sedi di corte di appello appartenenti a tali aree.

3. Ciascun delegato esprime un numero di voti corrispondente a quelli espressi in suo favore nella prima fase e, comunque, non inferiore alla metà del quoziente di cui al primo comma dell'articolo 25-*sexies* e non superiore al quoziente stesso aumentato della metà.

ART. 25-*septies*. — (*Numero dei candidati designati*). — 1. I delegati devono designare un numero di candidati corrispondente al numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura attribuito alla loro area territoriale ai sensi dell'articolo 25-*ter*, aumentato di due unità.

ART. 25-*octies*. — (*Designazione dei candidati*). — 1. Risultano designati quali candidati coloro che abbiano riportato, nella prima votazione, il maggior numero di voti e, comunque, almeno il 10 per cento dei voti validamente espressi.

2. Qualora, dopo la prima votazione, non risulti designato alcun candidato o non risultino designati tutti i candidati, si procede a ballottaggio tra i cinque magistrati non designati più votati all'esito della prima votazione.

3. In caso di parità risulta eletto il candidato che occupa la posizione precedente nel ruolo di anzianità.

ART. 25-*novies*. — (*Elezioni dei componenti del Consiglio superiore della magistratura*). — 1. I magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari compresi in ciascuna area territoriale e quelli a loro equiparati ai sensi dell'articolo 25-*quinquies*, comma 7, procedono, nei rispettivi collegi ed uffici elettorali di cui all'articolo 25-*quinquies*, commi 5, 6 e 7, alla votazione tra i candidati designati.

2. Il voto è diretto, personale e segreto.

3. Ogni elettore può votare per un solo candidato.

4. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

5. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato che occupa la posizione precedente nel ruolo di anzianità».

**TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI
PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRATI DI
MERITO**

(Articolo 25-bis)

Area territoriale	Distretti di corte d'appello o sezioni distaccate
1	Torino
2	Cagliari, Genova
3	Brescia, Milano
4	Trento, Trieste, Venezia
5	Bologna
6	Firenze, Perugia
7	Roma
8	Ancona, L'Aquila, Campobasso
9	Napoli, Salerno
10	Bari, Lecce
11	Catanzaro, Potenza, Reggio Calabria
12	Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 2 e la tabella allegata.

7. 6. (ex 7. 01)

Del Pennino, Gorgoni, Biondi.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

«ART. 25 . — (*Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste*).

— 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

a) in un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

b) in quattro collegi territoriali di magistrati di merito (Nord, Centro-Nord, Roma ed isole, Sud) costituiti secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Ai collegi Nord e Centro-Nord sono rispettivamente assegnati quattro seggi: ai collegi Roma ed isole e Sud sono rispettivamente assegnati cinque seggi.

3. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono presentare la propria candidatura nel collegio centrale.

4. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio.

5. Concorrono alle elezioni nel collegio centrale i candidati presentati da almeno cinquanta elettori.

6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste dei candidati presentate da almeno cento elettori del medesimo collegio.

7. Ciascuna lista presentata nel collegio territoriale non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio stesso.

8. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

9. Ciascun elettore non può presentare più di un candidato.

10. I presentatori non sono eleggibili.

11. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

12. Il voto si esprime:

a) per il collegio centrale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;

b) per il collegio territoriale con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza, in un numero non superiore a due nell'ambito della lista votata».

2. La tabella dei collegi territoriali per l'elezione dei magistrati di merito annessa alla presente legge è allegata alla legge 24 marzo 1958, n. 195.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI
PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRATI DI
MERITO

(Articolo 7)

Collegio	Distretti di corte di appello compresi in ciascun collegio	Capoluogo del collegio	Numero di magistrati compresi in ciascun collegio
Nord	Genova Torino Milano Brescia	Milano	1.874
Centro- Nord	Venezia Trento Trieste Bologna Firenze Ancona L'Aquila Perugia	Bologna	1.888
Roma ed isole	Roma Palermo Messina Catania Caltanissetta Cagliari	Roma	2.243
Sud	Napoli Bari Lecce Potenza Catanzaro Campobasso Salerno Reggio Cal.	Napoli	2.065

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 2 e la tabella allegata.

7. 1.

Le Commissioni.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al nuovo testo dell'articolo 25, al comma 1, sopprimere la lettera a).

0. 7. 1. 1.

Russo Franco.

Al nuovo testo dell'articolo 25, al comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 7. 1. 2.

Russo Franco.

Al nuovo testo dell'articolo 25, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) in un collegio unico nazionale per il recupero dei resti.

0. 7. 1. 10.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino, Mitolo.

Al nuovo testo dell'articolo 25, al comma 3, sostituire le parole: possono presentare la propria candidatura con le seguenti: possono partecipare al voto e presentare la propria candidatura esclusivamente.

0. 7. 1. 8.

Nicotra, Alagna, Vairo, Fumagalli Carulli.

Al nuovo testo dell'articolo 25, al comma 4, dopo le parole: Funzioni di merito possono aggiungere le seguenti: partecipare al voto e.

0. 7. 1. 9.

Nicotra, Alagna, Vairo, Fumagalli Carulli.

Al nuovo testo dell'articolo 25, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla Procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui è inserito il distretto della corte di appello di Roma.

0. 7. 1. 5.

Alagna.

Al nuovo testo dell'articolo 25, al comma 5, sostituire le parole: cinquanta elettori, con le seguenti: dieci elettori.

0. 7. 1. 11.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino,
Mitolo.

Al nuovo testo dell'articolo 25, al comma 5, sostituire le parole: cinquanta elettori con le seguenti: venticinque elettori.

0. 7. 1. 3.

Russo Franco.

Al nuovo testo dell'articolo 25, al comma 6, sostituire le parole: cento elettori, con le seguenti: venti elettori.

0. 7. 1. 12.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino,
Mitolo.

Al nuovo testo dell'articolo 25, al comma 6, sostituire le parole: cento elettori con le seguenti: cinquanta elettori.

0. 7. 1. 4.

Russo Franco.

Al nuovo testo dell'articolo 25, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Concorrono alle elezioni nel collegio unico nazionale le liste dei candidati nei singoli collegi territoriali, secondo un ordine indicato dai presentatori delle stesse liste o, in mancanza, in ordine alfabetico.

Conseguentemente, al nuovo testo dell'articolo 25, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

13. I seggi vengono assegnati ai candidati od alle liste che abbiano raggiunto quozienti interi nei collegi. I voti residui sono utilizzati nel collegio unico nazionale ed attribuiti ai candidati secondo l'ordine di cui al comma 6-bis.

0. 7. 1. 13.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino,
Mitolo.

Al nuovo testo dell'articolo 25, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato, magistrato di merito, appartenente allo stesso distretto di corte di appello.

0. 7. 1. 7.

Nicotra, Fumagalli Carulli.

Al nuovo testo dell'articolo 25, al comma 12, lettera b), sostituire la parola: due con la seguente: una.

0. 7. 1. 6.

Alagna.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

«ART. 25. — (*Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste*). — 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24-bis e 24-ter.

2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono partecipare al voto e presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale.

3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio.

4. I magistrati con funzione di tribunale

e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui è inserito il distretto della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attività.

5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori.

6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste dei candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio.

7. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio.

8. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

9. In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello.

10. Ciascun elettore non può presentare più di una lista territoriale.

11. I presentatori non sono eleggibili.

12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale è stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

14. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;

b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata».

7. 7. (nuova formulazione)

Le Commissioni.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al nuovo testo dell'articolo 25, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: dodici.

O. 7. 7. 1.

Del Pennino, Gorgoni, Biondi.

Al nuovo testo dell'articolo 25, sopprimere i commi da 2 a 13.

O. 7. 7. 2.

Del Pennino, Gorgoni, Biondi.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al capoverso 1, lettera b), sostituire la parola: nove con la seguente: diciotto.

7. 8.

Biondi.

Sopprimere i capoversi 2 e 3.

7. 9.

Biondi.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge).

1. In occasione delle prime votazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le elezioni dei magistrati di merito si effettuano in quattro collegi territoriali costituiti secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Ai collegi nord e centro-nord sono assegnati quattro seggi ciascuno; ai collegi Roma e isole e sud sono assegnati cinque seggi ciascuno.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI
PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRATI DI
MERITO

(Articolo 7-bis)

Collegio	Distretti di corte di appello compresi in ciascun collegio	Capoluogo del collegio
Nord	Genova Torino Milano Brescia	Milano
Centro- Nord	Venezia Trento Trieste Bologna Firenze Ancona L'Aquila Perugia	Bologna
Roma ed isole	Roma Palermo Messina Catania Caltanissetta Cagliari	Roma
Sud	Napoli Bari Lecce Potenza Catanzaro Campobasso Salerno Reggio Cal.	Napoli

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 2 e la tabella allegata.

7. 02. (nuova formulazione).

Le Commissioni.

Passiamo alla discussione sull'articolo 7 e sugli emendamenti, subemendamenti e articolo aggiuntivo ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pedrazzi Cipolla. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Si-

gnor Presidente, in considerazione dei voti espressi dall'Assemblea, a nome dei presentatori annuncio il ritiro dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 7.4. Il sistema di elezione dallo stesso proposto è infatti incompatibile con quanto testé deciso dalla maggioranza dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pedrazzi Cipolla.

Ricordo che gli emendamenti Biondi 7.10, Fracchia 7.5 e Del Pennino 7.6 sono preclusi.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sugli emendamenti, subemendamenti e articolo aggiuntivo ad esso presentati, prego il relatore per la II Commissione di esprimere il parere delle Commissioni su questi ultimi.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore per la II commissione*. Le Commissioni esprimono parere contrario sul contenuto dei subemendamenti Russo Franco 0.7.1.1. e 0.7.1.2, e Maceratini 0.7.1.10. Il parere è favorevole in ordine al contenuto del subemendamento Nicotra 0.7.1.8 contenuto ricompreso nell'emendamento 7.7 delle Commissioni.

Il parere delle Commissioni è favorevole al contenuto del subemendamento Nicotra 0.7.1.9, che ritengo per altro sia stato assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento 7.7 delle Commissioni. Identico discorso vale per il subemendamento Alagna 0.7.1.5.

Il parere è invece contrario sui contenuti dei subemendamenti Maceratini 0.7.1.11, Russo Franco 0.7.1.3, Maceratini 0.7.1.12, Russo Franco 0.7.1.4, Maceratini 0.7.1.13, mentre è favorevole al contenuto del subemendamento Nicotra 0.7.1.7, che peraltro ritengo assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento 7.7 delle Commissioni, nonché su quello del subemendamento Alagna 0.7.1.6 che dovrebbe anch'esso risultare assorbito dall'emendamento in questione.

L'emendamento 7.1 delle Commissioni è ritirato e deve intendersi sostituito dalla nuova formulazione dell'emendamento 7.7 delle Commissioni, del quale racco-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

mando l'approvazione. Il ritiro dell'emendamento 7.1 delle Commissioni fa venir meno la ragione dei subemendamenti cui mi sono sopra riferito.

Quanto all'emendamento 7.7 delle Commissioni, nella nuova formulazione, vorrei segnalare che al punto 2 vanno soppresse le parole «partecipare al voto e», che risultano contraddittorie con la disciplina del settore.

Esprimo, inoltre, parere contrario sui subemendamenti Del Pennino 0.7.7.1 e 0.7.7.2, così come sugli emendamenti Biondi 7.8 e 7.9. Raccomando, infine, all'Assemblea l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.02 delle Commissioni, nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda integralmente con il parere espresso dal relatore e si dichiara favorevole all'emendamento 7.7 (*nuova formulazione*) e all'articolo aggiuntivo 7.02 (*nuova formulazione*) entrambi delle Commissioni.

Avverto che a seguito del ritiro dell'emendamento 7.1 delle Commissioni decadono i subemendamenti Russo Franco 0.7.1.1, 0.7.1.2, 0.7.1.3 e 0.7.1.4, Maceratini 0.7.1.10, 0.7.1.11, 0.7.1.12 e 0.7.1.13, Nicotra 0.7.1.8, 0.7.1.9 e 0.7.1.7, Alagna 0.7.1.5 e 0.7.1.6. Passiamo pertanto alla votazione del subemendamento Del Pennino 0.7.7.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente per annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiana-destra nazionale sul subemendamento Del Pennino 0.7.7.1, volto a recuperare un minimo di razionalità per il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, che abbiamo già definito cervellotico.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Del Pennino 0.7.7.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	382
Votanti	380
Astenuti	2
Maggioranza	191
Hanno votato sì	41
Hanno votato no	339

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Del Pennino 0.7.7.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	384
Votanti	370
Astenuti	14
Maggioranza	186
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	342

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.7 (*nuova formulazione*) delle Commissioni, con la correzione apportata dal relatore interamente sostitutivo dell'articolo 7 accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	382
Votanti	244
Astenuti	138
Maggioranza	123
Hanno votato sì	218
Hanno votato no	26

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro così preclusi gli emendamenti Biondi 7.8 e 7.9.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 7.02 (*nuova formulazione*) delle Commissioni.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 7.02 (*nuova formulazione*) delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	375
Votanti	258
Astenuti	117
Maggioranza	130
Hanno votato sì	246
Hanno votato no	12

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 8, nel testo unificato delle Commissioni riunite. Ne do lettura:

«1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

«ART. 26. — (*Convocazione dell'elezione, uffici elettorali e spoglio delle schede*). 1. La

convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento il Consiglio superiore nomina gli uffici elettorali centrali, presso la Corte di cassazione e presso la corte d'appello capoluogo di ciascun collegio territoriale, costituiti da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso gli stessi uffici e presieduti dal più elevato di qualifica e dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature presentate devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso i rispettivi uffici elettorali centrali ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

4. Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi gli uffici elettorali centrali verificano che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori e che nessun elettore abbia sottoscritto più di una candidatura; controllano altresì che siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; escludono i candidati non presentati dal prescritto numero di sottoscrittori e quelli illeggibili. Trasmettono quindi immediatamente le candidature ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

5. L'elenco dei candidati di ciascun collegio è immediatamente pubblicato sul Notiziario del Consiglio superiore, inviato, almeno venti giorni prima della votazione, a tutti i magistrati presso i loro uffici ed affisso, entro lo stesso termine, in tutte le sedi giudiziarie del rispettivo collegio, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto.

6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto da tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato di qualifica o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

7. I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e pre-

ture votano presso l'ufficio elettorale nel cui circondario si trovano gli uffici giudiziari di appartenenza. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e le procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.

8. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, i magistrati con funzioni di appello addetti alla Procura generale presso la stessa Corte ed i magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito nel Tribunale di Roma.

9. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

10. Gli uffici elettorali presso i tribunali provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali centrali.

11. Gli uffici elettorali centrali esaurite le operazioni di scrutinio e risolti gli eventuali reclami ad essi presentati contro le decisioni degli uffici elettorali presso i tribunali, provvedono all'assegnazione dei seggi secondo le modalità di cui all'articolo 27».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 8. 1.

Alagna, Nicotra, Vairo, Fumagalli Carulli.

Sopprimerlo.

* 8. 4.

Pedrazzi Cipolla, Pacetti, Bargone, Orlandi, Barbieri.

Sopprimerlo.

* 8. 7.

Biondi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già modi-

ficato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

«Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni».

8. 5.

Pedrazzi Cipolla, Ferrara, Finocchiario Fidelbo, Pacetti, Cicconte.

Sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la Corte stessa e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

8. 2.

Del Pennino, Gorgoni.

Sostituire i capoversi dal 3 all'11 con i seguenti:

3. L'ufficio elettorale centrale provvede:

a) alle operazioni di voto e allo spoglio delle schede per la nomina dei componenti del Consiglio superiore appartenenti alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 25-bis;

b) all'attribuzione a ciascuna area territoriale, ai sensi dell'articolo 25-ter, del numero dei componenti del Consiglio superiore da eleggere;

c) alla decisione delle contestazioni relative alle operazioni elettorali e allo spoglio delle schede concernenti l'elezione dei componenti del Consiglio superiore appartenenti alla Corte di cassazione;

d) alla proclamazione dei componenti del Consiglio superiore eletti nelle diverse aree territoriali;

e) alla trasmissione al Consiglio superiore di tutto il materiale relativo alle operazioni svolte.

4. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascuno dei collegi elettorali previsti dall'articolo 25-*quinquies* per la elezione dei magistrati delegati, di un ufficio elettorale composto da tre magistrati che presentano servizio presso gli uffici giudiziari compresi in quel collegio e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano di essi. Sono altresì nominati da 1 a 3 supplenti i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

5. Gli uffici elettorali nominati dai consigli giudiziari provvedono:

a) alle operazioni di voto e di scrutinio, concernenti la elezione dei magistrati delegati, decidendo sulle relative contestazioni;

b) alle operazioni di voto relative alla elezione dei componenti del Consiglio superiore;

c) alla trasmissione agli uffici elettorali indicati nel comma 6 di tutto il materiale relativo alle operazioni di voto, con il risultato dello scrutinio previsto alla lettera a);

6. Gli uffici elettorali nominati dai consigli giudiziari e relativi ai collegi elettorali costituiti presso la corte di appello provvedono inoltre:

a) alla proclamazione dei magistrati delegati e alla trasmissione all'ufficio elettorale centrale del materiale concernente le operazioni di voto relative;

b) alla proclamazione dei candidati designati e alla trasmissione all'ufficio elettorale centrale del materiale concernente le operazioni di voto relative;

c) alle operazioni di scrutinio riferentesi alla elezione dei componenti del Consiglio superiore, decidendo a maggioranza sulle relative contestazioni;

d) alla trasmissione all'ufficio elettorale centrale di tutto il materiale relativo alle operazioni di voto, con il risultato dello scrutinio previsto alla lettera c).

8. 3.

Del Pennino, Gorgoni.

Al comma 1, al capoverso 9 sostituire la parola: diciotto con la seguente: venti.

8. 6.

Rodotà, Beebe Tarantelli.

All'articolo 8 sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Durata delle operazioni elettorali).

1. Le operazioni elettorali devono avere inizio la prima domenica di ottobre e concludersi entro dieci giorni successivi.

8. 01.

Del Pennino, Gorgoni.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Sostituzione dei componenti magistrati del Consiglio superiore).

1. Se, nel corso del quadriennio, si deve provvedere alla sostituzione di uno dei componenti magistrati, l'ufficio elettorale centrale costituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, proclama eletto il primo dei candidati non eletti nell'area territoriale di cui era rappresentante il componente alla cui sostituzione si deve provvedere, purché questi abbia ricevuto almeno il 20 per cento dei voti validamente espressi.

2. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 1, il Consiglio superiore convoca entro trenta giorni le elezioni presso l'area territoriale di cui era rappresentante il componente alla cui sostituzione si deve provvedere. Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli dal 25-*bis* a 25-*decies* della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotti dall'articolo 7-*bis* della presente legge.

3. Alla proclamazione del nuovo compo-

nente eletto provvede l'ufficio elettorale centrale.

8. 02.

Del Pennino, Gorgoni.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8 e sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati, prego il relatore per la I Commissione di esprimere su di essi il parere delle Commissioni.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni invitano i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Alagna 8.1, Pedrazzi Cipolla 8.4 e Biondi 8.7, esprimendo, se mantenuti, parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Pedrazzi Cipolla 8.5, le Commissioni esprimono parere favorevole a condizione che al quarto rigo siano inserite le parole «conteggiate e» subito dopo la parola «previamente». Dovrà pertanto leggersi: «Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni».

Le Commissioni esprimono infine parere contrario sugli emendamenti Del Pennino 8.2 e 8.3 e Rodotà 8.6, nonché sugli articoli aggiuntivi Del Pennino 8.01 e 8.02.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la I Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Taddei, insiste nella richiesta di votazione nominale?

MARIA TADDEI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Alagna 8.1, Pedrazzi Cipolla 8.4 e Biondi 8.7, non accettati dalle Commissioni nè dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pedrazzi Cipolla 8.5. Onorevole Pedrazzi Cipolla, accetta la correzione proposta dal relatore per la I Commissione?

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Pedrazzi Cipolla 8.5, interamente sostitutivo dell'articolo 8, nel testo modificato dall'integrazione del relatore ed accettato dal proponente, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro così preclusi gli emendamenti Del Pennino 8.2 e 8.3 e Rodotà 8.6.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Del Pennino 8.01, non accettato dalle Commissioni nè dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Del Pennino 8.02, non accettato dalle Commissioni nè dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 9, nel testo unificato delle Commissioni riunite. Ne do lettura:

«1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«ART. 27 — (*Assegnazione dei seggi*). —
1. Sono eletti in ciascun collegio i primi due candidati che, in ordine decrescente, riportano il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di età.

2. Gli uffici elettorali centrali, dopo aver proclamato i risultati, trasmettono tutto il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura»

alla presente legge è allegata alla legge 24 marzo 1958, n. 195».

2. La tabella dei collegi territoriali per l'elezione dei magistrati di merito annessa

La tabella allegata all'articolo 9 è del seguente tenore:

**TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI PER L'ELEZIONE
DEI MAGISTRATI DI MERITO**

(Articolo 9)

Numero del Collegio	Distretti di Corte d'appello compresi in ciascun Collegio	Capoluogo del Collegio	Numero di magistrati compresi in ciascun Collegio
1	Torino Genova	Torino	786
2	Milano	Milano	757
3	Venezia Trento Trieste Brescia Perugia	Venezia	806
4	Bologna Firenze	Firenze	759
5	Roma	Roma	827
6	Napoli Potenza	Napoli	825
7	Ancona L'Aquila Bari Lecce Campobasso	Bari	825
8	Cagliari Salerno Catanzaro Reggio Calabria	Catanzaro	825
9	Palermo Catania Messina Caltanissetta	Palermo	798

All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 9. 2.

Del Pennino, Gorgoni.

Sopprimerlo.

* 9. 3.

Ferrara, Fraccha, Sinatra, Novelli, Barbieri.

Sopprimerlo.

* 9. 6.

Biondi.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART. 27. — (*Assegnazione dei seggi*). — 1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta cifra per due ed ottenendo così il quoziente elettorale.

2. Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al candidato più anziano per età.

3. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di età.

9. 5. (*nuova formulazione*)

Le Commissioni

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al capoverso 3, lettera b), sopprimere il terzo periodo.

0. 9. 5. 1.

Pedrazzi Cipolla, Rodotà, Violante, Ferrara.

Al capoverso 3, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano conseguito il dieci per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale.

0. 9. 5. 4.

Le Commissioni.

Al capoverso 3, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Partecipano all'assegnazione dei resti in sede territo-

riale le liste che abbiano conseguito in tutto il territorio nazionale almeno il sei per cento dei suffragi rispetto al numero dei votanti.

0. 9. 5. 2.

Violante, Pedrazzi Cipolla, Rodotà.

Al capoverso 3, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Partecipano all'assegnazione dei resti in sede territoriale le liste che abbiano conseguito in tutto il territorio nazionale almeno il cinque per cento dei suffragi rispetto al numero dei votanti.

0. 9. 5. 3.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

Sono stati infine presentati i seguenti ulteriori emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — (*Assegnazione dei seggi*). — 1. L'ufficio elettorale centrale provvede anzitutto ad assegnare i seggi riservati al collegio centrale presso la Corte di cassazione, attribuendoli ai magistrati che hanno conseguito la prima e la seconda cifra elettorale, determinata in base al numero dei voti validi attribuiti.

2. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.

3. Procede quindi:

a) a determinare, per ciascun collegio, la cifra elettorale di ciascuna lista, computando tutti i voti conseguiti da ogni lista nei diversi distretti;

b) a determinare, per ciascun candi-

dato, la cifra individuale, computando le preferenze ottenute;

c) ad assegnare i seggi, per ciascun collegio, dividendo la cifra elettorale di ogni lista per ciascun collegio progressivamente per 1, per 2, per 3 e così via, sino a raggiungere, per ogni lista, un numero di quozienti pari al numero dei seggi attribuiti a ciascun collegio; disponendo quindi in un unico ordine decrescente progressivo i quozienti così ottenuti da tutte le liste e segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; attribuendo, infine, i seggi ai primi quozienti della graduatoria così formata, per ciascun collegio;

d) a dichiarare eletti, per ciascun collegio, i candidati che, nell'ambito di ogni lista, abbiano conseguito le maggiori cifre individuali; in caso di parità di voti è dichiarato eletto il candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario».

9. 1.

Alagna, Nicotra, Vairo, Fumagalli Carulli.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 2.

9. 4.

Rodotà, Beebe Tarantelli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 e sugli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore per la I Commissione, onorevole Mastrantuono, di esprimere il parere sugli stessi.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Del Pennino, 9.2, Ferrara 9.3 e Biondi 9.6 e sul subemendamento Pedrazzi Cipolla 0.9.5.1.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 9.5 delle Commissioni (*nuova formulazione*), precisando che alla lettera b) del comma 3, dopo le parole: «abbiano conseguito» va inserita la parola «complessivamente», così da leggere «... abbiano con-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

seguito complessivamente almeno il 9 per cento...». Tutto questo, al fine di confermare che ci si riferisce alla percentuale complessiva nazionale.

Ritiro, conseguentemente, il subemendamento delle Commissioni 0.9.5.4, mentre esprimo parere contrario sui subemendamenti Pedrazzi Cipolla 0.9.5.1, Violante 0.9.5.2 e Maceratini 0.9.5.3.

Il parere è infine contrario sugli emendamenti Alagna 9.1 e Rodotà 9.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'emendamento 9.5 delle Commissioni (*nuova formulazione*), con la correzione apportata dal relatore e concordo, per il resto, con il parere espresso dal relatore per la I Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, chiedo, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la votazione nominale su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maceratini.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Del Pennino 9.2, Ferrara 9.3 e Biondi 9.6, non accettati dalle Commissioni né dal Governo:

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	362
Maggioranza	182

Hanno votato sì 154

Hanno votato no 208

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pedrazzi Cipolla 0.9.5.1., non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 366

Maggioranza 184

Hanno votato sì 150

Hanno votato no 216

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

GIANCARLO PAJETTA. Signor Presidente, per due volte il mio voto è risultato contrario, mentre ho votato a favore! C'è qualcosa che non funziona!

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Pajetta. Vedremo di accertare le ragioni di questo inconveniente; preciso comunque che il suo voto non sarebbe stato influente sul risultato delle votazioni. In seguito, se vuole, onorevole Pajetta, potrà votare dal banco del Governo (*Commenti — Applausi*).

GIANCARLO PAJETTA. No! Potrei semmai votare da quello del «Governo ombra»!

PRESIDENTE. Ricordo che il subemendamento 0.9.5.4. delle Commissioni è stato ritirato.

Passiamo alla votazione del subemendamento Violante 0.9.5.2.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

nico, sul subemendamento Violante 0.9.5.2., non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	358
Maggioranza	180
Hanno votato sì	148
Hanno votato no	210

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Maceratini 0.9.5.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, colleghi, questo è uno dei punti centrali della legge al nostro esame e quindi forse un po' di attenzione non è malamente invocata.

Abbiamo appena respinto un subemendamento dei colleghi comunisti che fissava nel 6 per cento dei suffragi il tetto minimo perché le varie liste che si presentano per l'elezione dei magistrati potessero partecipare alla ripartizione dei resti.

Il subemendamento 0.9.5.3, di cui sono primo firmatario, è di poco differente, perché fissa quel tetto nel 5 per cento. Tale percentuale è stata adottata nei sistemi elettorali di molti paesi d'Europa per evitare la polverizzazione. Se fissassimo un tetto superiore a questo, cristallizzeremmo immotivamente le scelte della magistratura in sede di elezione, impedendo a gruppi che potrebbero avere localmente un seguito importante, qualificante e qualificato, di essere rappresentati all'interno del Consiglio superiore della magistratura.

Quindi, fissare un tetto minimo del 5 per cento per poter partecipare alla ripartizione dei resti in sede di collegi territoriali

a noi sembra un criterio ragionevole, che può essere fatto proprio dalla Camera, perché tale da consentire di recuperare almeno in parte quell'autonomia del voto dei magistrati che diversamente sarebbe consegnata alle tre liste maggioritarie, al di fuori delle quali nulla e niente deve emergere, così come è nello spirito della legge che ci apprestiamo a votare.

Il nostro è un tipo di subemendamento che non dovrebbe trovare frontiere di partito e per questo raccomando ai colleghi di aderire alla nostra impostazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Maceratini 0.9.5.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	366
Maggioranza	184
Hanno votato sì	156
Hanno votato no	210

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione per parti separate dell'emendamento 9.5 (*nuova formulazione*) delle Commissioni nel senso di votare separatamente l'ultimo periodo della lettera b) del punto 3, con l'integrazione proposta dal relatore, che recita: «Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale».

Passiamo ai voti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.5 (*nuova formulazione*) delle Commissioni, escluso l'ultimo periodo della lettera *b*) del punto 3, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	367
Votanti	237
Astenuti	130
Maggioranza	119
Hanno votato sì	211
Hanno votato no	26

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ultimo periodo della lettera *b*) del punto 3, dell'emendamento 9.5 (*nuova formulazione*) delle Commissioni, con la correzione apportata dal relatore, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	356
Votanti	350
Astenuti	6
Maggioranza	176
Hanno votato sì	207
Hanno votato no	143

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro così preclusi gli emendamenti Alagna 9.1 e Rodotà 9.4.

Passiamo all'articolo 10 nel testo unificato delle Commissioni riunite. Ne do lettura:

«1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo».

2. Al secondo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente periodo:

«Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonché di consigli di amministrazione di enti pubblici».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: nonché di consigli di amministrazione di enti pubblici con le seguenti: nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici e di società commerciali.

10. 1.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino, Mitolo.

Al comma 2, al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di banche.

10. 2.

Rodotà, Beebe Tarantelli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 10 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore per la I Commissione di esprimere sugli stessi il parere delle Commissioni.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore per la I Commissione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Maceratini 10.1 e Rodotà 10.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di

stato per la grazia e la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 10.1, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rodotà 10.2, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 nel testo unificato delle Commissioni riunite. Ne do lettura:

1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente comma:

«I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: proprie con la seguente: tipiche.

11. 1.

Rodotà, Beebe Tarantelli.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 6,

primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

ART. 39. — (*Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*). — 1. I componenti del Consiglio superiore eletti nel collegio centrale presso la Corte di cassazione che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità o per qualsiasi altra causa prima della scadenza del Consiglio medesimo sono sostituiti dai candidati che abbiano riportato, nello stesso collegio, la maggiore cifra elettorale.

2. I componenti del Consiglio superiore eletti nei singoli collegi territoriali che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità o per qualsiasi altra causa prima della scadenza del Consiglio medesimo sono sostituiti dai candidati che seguono gli eletti per numero di preferenze ottenute nell'ambito della stessa lista.

3. Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 2 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preveda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.

4. Le sostituzioni avvengono secondo il criterio di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 27.

5. Qualora la sostituzione non sia possibile procedendo a norma dei commi 1, 2 e 3, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e non può essere espresso più di un voto di preferenza.

6. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore».

11. 01.

Alagna.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

«ART. 39. — (*Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*). — 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio.

2. Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.

3. Le sostituzioni avvengono secondo il criterio di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 27.

4. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma dei commi 1 e 2, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e non può essere espresso più di un voto di preferenza.

5. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore».

11. 03.

Le Commissioni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come già modificati dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, sono sostituiti dai seguenti:

«Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze soltanto nella stessa lista.

Qualora per effetto della cessazione dalla carica venga meno la presenza del numero minimo richiesto per ciascuna categoria e la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista per mancanza di candidati non eletti nella categoria, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che precede le altre in ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti della medesima categoria si passa alla lista successiva. La sostituzione avviene secondo il criterio di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27».

11. 02.

Barbieri, Finocchiaro Fidelbo,
Bargone, Pacetti.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 11, sull'emendamento e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati, prego il relatore per la I Commissione di esprimere sugli stessi il parere della Commissione. Avverto che i presentatori hanno comunicato di ritirare l'emendamento Rodotà 11.1 e l'articolo aggiuntivo Alagna 11.01.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore* per la II Commissione. Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.03 delle Commissioni. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Barbieri 11.02; in caso contrario il parere è negativo.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'articolo aggiuntivo 11.03 delle Commissioni e concordo, per il resto, con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, la mia sarà una brevissima dichiarazione di voto: voterò contro questo articolo perché non significa alcunché.

Cosa vuol dire infatti che i componenti del CSM non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico? O fanno parte di un partito politico o non ne fanno parte! Se poi fanno i... criptoappartenenti ai partiti, e nella loro funzione di magistrati si comportano con spirito di parte allora è evidente che il loro diventa un comportamento che dovrà essere oggetto di sanzioni disciplinari o penali. Ma scrivere in una legge che cittadini magistrati non possono svolgere le attività proprie degli appartenenti a partiti politici significa indulgere all'«aria fritta» legislativa. Credo che questo sia un pessimo modo di legiferare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo unificato delle Commissioni riunite.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Alagna 11.01 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11.03 delle Commissioni, accettato dal Governo

(È approvato).

Avverto che l'articolo aggiuntivo Barbieri 11.02 è stato ritirato.

Passiamo all'articolo 12 nel testo unificato delle Commissioni riunite. Ne do lettura:

«1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come sostituito dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il capoverso con il seguente:

I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori dal ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica, il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, ovvero in altro ufficio, non direttivo né semidirettivo, per il quale abbiano espresso la disponibilità, e ciò nei limiti dell'organico complessivo della magistratura, anche in soprannumero nell'ufficio di destinazione, salvo riassorbimento alla prima vacanza successivamente verificatasi.

12. 3.

Biondi.

Al capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità, eventualmente anche in soprannumero.

12. 1.

Alagna.

Al comma 1, al capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero in altro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità.

12. 2.

Rodotà, Beebe Tarantelli.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 non si applicano ai componenti del Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. 01.

Le Commissioni.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 12, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, prego il relatore per la I Commissione di esprimere sugli stessi il parere delle Commissioni.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore per la I Commissione*. Parere contrario sugli emendamenti Biondi 12.3, Alagna 12.1 Rodotà 12.2. Invito l'Assemblea ad approvare l'articolo aggiuntivo delle Commissioni 12.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'articolo aggiuntivo 12.01 delle Commissioni e concordo, per il resto, con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biondi 12.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento

Alagna 12.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 12.2.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Rodotà.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo unificato delle Commissioni riunite.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12.01 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 nel testo unificato dalle Commissioni riunite. Ne do lettura:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

13. 1.

Rodotà, Beebe Tarantelli.

Sostituirlo con il seguente:

Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

13. 2.

Rodotà, Beebe Tarantelli.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Opzione ai fini previdenziali di componenti ex parlamentari).

1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura, non dipendenti dello Stato, che siano stati deputati o senatori della Repubblica e che abbiano titolo per conseguire l'assegno vitalizio previsto dai rispettivi regolamenti di previdenza, è consentito di optare per il congiungimento ai fini previdenziali del mandato consiliare col mandato parlamentare già esercitato.

2. L'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.

3. In tal caso l'indennità dovuta per la cessazione del mandato consiliare è corrisposta alla cassa di previdenza della Camera presso la quale il componente ha esercitato l'ultimo mandato parlamentare.

4. A tutti gli effetti di cui sopra il mandato consiliare è equiparato ad un mandato parlamentare, e per le frazioni di mandato si applicano le norme dei regolamenti di previdenza della Camera e del Senato.

13. 05. Biondi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

«Indennità dei componenti eletti dal Parlamento».

1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, che non fruiscono del trattamento previsto dall'articolo 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è corrisposta all'atto della cessazione della carica un'indennità pari a un dodicesimo per ogni anno, o frazione di anno di attività, dell'assegno annuale e delle indennità di seduta percepiti.

13. 06. Biondi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Norma transitoria).

1. Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195, come modificato dalla legge 22 novembre 1985, n. 655, è prorogato di centocinquanta giorni per il rinnovo del Consiglio superiore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. 01. Alagna.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Norma transitoria).

1. Nella prima attuazione della presente legge le elezioni per il Consiglio avranno luogo entro tre mesi dal giorno della entrata in vigore della legge stessa.

13. 03. Governo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Norma transitoria).

1. Nella prima attuazione della presente legge le elezioni per il Consiglio avranno luogo entro il 31 luglio 1990.

13. 04. Governo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, come sostituito dall'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione della carica per decorso dal quadriennio, un'indennità di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici.

2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato».

13. 02. Alagna, Nicotra.

Passiamo alla discussione sull'articolo 13 e sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Melini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, voterò contro questo articolo perché se si suppone che debbano essere emanate disposizioni di coordinamento, si prende atto della mia tesi, e cioè che trattiamo norme non coordinate.

Poiché queste ultime dovrebbero essere applicate, vista l'urgenza con la quale vengono discusse, alle prossime elezioni del nuovo Consiglio, da tenersi tra circa un mese e mezzo, tutto ciò significa che tale elezione avverrà in base a norme scoordinate. Non si capisce infatti per quale motivo il Governo dovrebbe provvedere a questo coordinamento, che finora evidentemente non è stato fatto, entro sei mesi.

È chiaro quindi che la legge risulterà non coerente con quella che sarà stata la sua prima applicazione.

A me pare che la mancanza di coordinamento si realizzi proprio tra questa norma ed il resto della legge che state per approvare. Tutti quanti dovremmo essere preoccupati dall'allarme che deriva proprio da una disposizione di questo genere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo

di parlare sull'articolo 13, sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati, prego il relatore per la I Commissione di esprimere sugli stessi il parere delle Commissioni.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere, desidero fare alcune precisazioni.

La delega concessa al Governo ad emanare disposizioni di attuazione e di coordinamento si riferisce alle parti del provvedimento che hanno bisogno di tali norme, e non certamente alla materia elettorale che, come previsto, entra immediatamente in vigore, indipendentemente dalla procedura di coordinamento, che riguarda altre parti del testo al nostro esame.

Le Commissioni invitano l'onorevole Rodotà a ritirare l'emendamento 13.1. Esprimono parere favorevole sull'emendamento Rodotà 13.2 e parere contrario sugli articoli aggiuntivi Biondi 13.05 e 13.06.

Le Commissioni invitano l'onorevole Alagna a ritirare il suo articolo aggiuntivo 13.01; se tale invito non fosse accolto, esprime parere contrario.

Invito il Governo a ritirare il suo articolo aggiuntivo 13.03 in quanto ricompreso nella formulazione dell'articolo aggiuntivo 13.04 del Governo, sul quale esprimo parere favorevole. Il parere è favorevole anche sull'articolo aggiuntivo Alagna 13.02.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'articolo aggiuntivo 13.03 del Governo e concordo, per il resto, con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che per l'emendamento Rodotà 13.1 vi era stato l'invito del relatore a ritirarlo.

STEFANO RODOTÀ. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rodotà 13.2. interamente

sostitutivo dall'articolo 13 accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Biondi non è presente, s'intende che abbia rinunciato ai suoi articoli aggiuntivi 13.05 e 13.06.

PIETRO SERRENTINO. Faccio miei questi articoli aggiuntivi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Serrentino.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Biondi 13.05, fatto proprio dall'onorevole Serrentino, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Biondi 13.06, fatto proprio dall'onorevole Serrentino, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che per l'articolo aggiuntivo Alagna 13.01 vi era stato l'invito del Governo a ritirarlo.

EGIDIO ALAGNA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alagna.

L'articolo aggiuntivo 13.03 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13.04 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Alagna 13.02, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò diretta-

mente in votazione nel testo unificato delle Commissioni riunite, dopo averne dato lettura:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(È approvato).

Dovremmo ora passare alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso. Per accelerare i lavori la Presidenza autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna delle dichiarazioni di voto degli onorevoli Maceratini, Rodotà, Pedrazzi Cipolla, Binetti, Gorgoni e Biondi.

Prima di passare alla votazione finale chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione finale di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge nn. 412, 1655, 2269, 2972, 3924, 4109, 4365 e 4394, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura» (*Testo unificato delle proposte di legge nn. 412, 1655, 2269, 2972, 3924, 4109, 4365 e 4394*)

Presenti e votanti	376
Maggioranza	189
Hanno votato <i>si</i>	224
Hanno votato <i>no</i>	152

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (3124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 5 del disegno di legge e sono stati respinti gli articoli aggiuntivi Piro 5.01, Rosini 5.06, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Piro, Bellocchio 5.02, Umidi Sala 5.05, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Piro, e Visco 5.04.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

(Emanazione delle norme delegate).

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sopprimere il numero 2.

6. 2.

Rubinacci, Parigi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le

parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tre mesi.

6. 1.

Ferrari Wilmo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 6 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

LUIGI GRILLO, *Relatore*. Il parere è contrario sull'emendamento Rubinacci 6.2 e favorevole sull'emendamento Ferrari Wilmo 6.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Wilmo 6.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 del disegno di legge, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

(Norme fiscali).

«1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo pe-

riodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritte nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministero delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto.

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni entro, il limite massimo complessivo per

l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi con clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire.

7. 5. (nuova formulazione).

Rubinacci, Parigi.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le plusvalenze realizzate con i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento, concorrono a formare il reddito dell'ente conferente solo nella misura del 25 per cento della differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto agli effetti delle imposte sui redditi.

2-bis. Il restante 75 per cento di tale differenza diverrà positivo di reddito solo al momento del realizzo o della distribuzione delle plusvalenze medesime.

7. 6.

Parigi, Rubinacci, Valensise.

Al comma 2, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: Le plusvalenze realizzate con i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento, concorrono a formare il reddito dell'ente conferente solo nella misura del 25 per cento della differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto agli effetti delle imposte sui redditi. Il restante 75 per cento di tale differenza diverrà componente positivo di reddito solo al momento del realizzo e della distribuzione delle plusvalenze medesime.

7. 3.

Parigi, Rubinacci, Valensise.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, ripartire in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

7. 1

Ferrari Wilmo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468.

7. 2.

Ferrari Wilmo.

Sopprimere il comma 5.

7. 7.

Rubinacci, Parigi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a quegli istituti di credito che, dismessa ogni partecipazione non attinente all'esercizio del credito, perfezionino atti di fusione, trasformazione e conferimento entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 4.

Rubinacci, Parigi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che i progetti autorizzati prevedano che comunque l'ente conferente cessi dall'esercizio di attività diverse da quelle di gestione di partecipazioni bancarie o finanziarie dirette o indirette.

7. 8.

Visco.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis.

*(Partecipazioni
al capitale di enti creditizi).*

1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque

effettuata, tranne quelle effettuate da enti pubblici economici, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detenga partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite.

2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto — nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante — possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato alla Banca d'Italia.

3. Le operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione non superiore al 5 per cento ma superiore all'1 per cento del capitale nonché le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute che comportano una diminuzione della partecipazione superiore all'1 per cento, devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro quarantotto ore dalla data di stipulazione.

4. Quando la partecipazione ha superato il 5 per cento del capitale dell'ente creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le successive variazioni che comportano, di per sé o unitamente a

variazioni precedenti, un aumento o una diminuzione della partecipazione superiore al 2 per cento del capitale dell'ente creditizio.

5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione alla Banca d'Italia entro quindici giorni. Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari, nonché le società o enti finanziari che controllano tali soggetti o ne siano controllati, non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di un ente creditizio che comportino, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di esso.

7. Le partecipazioni superiori all'1 per cento del capitale di enti creditizi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelle possedute da enti pubblici economici, devono essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni precisando eventuali situazioni difformi da quelle autorizzabili ai sensi del presente articolo e il numero delle azioni o quote acquisite successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni superiori al 5 per cento si considerano autorizzate, anche se eccedono il limite di cui al comma 6, se la Banca d'Italia non dispone diversamente nel termine di centottanta giorni dalla data di spedizione della comunicazione. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi. Tale richiesta può essere reiterata una sola volta. Sono fatte salve le facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore

della presente legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6, autorizzate ai sensi del presente comma.

8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto equivalente a quella del presente titolo o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, entro un mese dalla comunicazione, vietare l'autorizzazione.

ART. 7-ter.

(Autorizzazioni e comunicazioni).

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 7-bis devono farne domanda a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa se la Banca d'Italia non provvede entro il termine di novanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dalla Banca d'Italia.

3. I provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al richiedente e all'ente creditizio interessato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il CICR determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e la tutela degli interessi dei depositanti e

avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori delle società che hanno chiesto o ottenuto le autorizzazioni e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni degli enti creditizi, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti, con riferimento alla prevenzione di qualsiasi ipotesi di influenza dominante. Il CICR inoltre stabilisce, su proposta della Banca d'Italia, apposite disposizioni per le quali i partecipanti al capitale con partecipazioni che comportano l'obbligo di richiesta di autorizzazione debbano sottoscrivere una responsabile dichiarazione (cosiddetto protocollo d'autonomia) in qualsiasi momento su richiesta della Banca d'Italia e comunque sempre in occasione della richiesta di autorizzazione all'assunzione o all'incremento delle partecipazioni. Le deliberazioni del CICR sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. I modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare, nonché i modelli per le comunicazioni di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 7-bis, sono stabiliti dalla Banca d'Italia e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 7-quater.

(Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali).

1. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquistate o sottoscritte, di cui all'articolo 7-bis, non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né quando questa non sia stata richiesta né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione, né prima del decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 7-ter. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. La impugnazione

può essere proposta anche dalla Banca d'Italia. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote che eccedono i limiti di cui al comma 6 dell'articolo 7-bis, devono essere alienate entro sei mesi dalla approvazione del bilancio dal quale risultano o dal termine entro il quale avrebbe dovuto essere approvato il bilancio; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 7-bis il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.

3. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui all'articolo 7-bis e di violazione delle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo gli amministratori e i direttori generali delle società o dell'ente nonché i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

7. 03.

Usellini, Piro, Serrentino, Bellocchio, D'Amato Carlo, Visco, Ciampaglia, Rubinacci, Alpini, Auleta, Azzaro, Borgoglio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, Colucci, Degennaro, Dell'Unto, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Gei, Maccheroni, Manzolini, Monello, Orciari, Parigi, Pascolat, Patria, Pellicani, Pellizzari, Polidori, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Serra, Tarabini, Trabacchi, Umidi Sala, Vito.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Copertura finanziaria).

1. In relazione agli oneri derivanti dalle deduzioni dall'imponibile relative ad operazioni di fusione effettivamente autorizzate a norma dell'articolo 7, comma 3, della presente legge, con apposita disposizione da inserire in legge finanziaria si provvede alla relativa copertura a norma dell'articolo 11, commi 5 e 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. 02.

Macciotta, Visco, Bellocchio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Norme abrogate).

1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, come modificato dall'articolo 15 della legge 4 agosto 1955, n. 707, sono abrogati.

7.01.

Piro.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

LUIGI GRILLO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Rubinacci 7.5, *(nuova formulazione)* nonché sull'emendamento Parigi 7.6. Il parere è altresì contrario sull'emendamento Parigi 7.3. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Ferrari Wilmo 7.1, dal momento che costituisce un perfezionamento che rientra nella logica complessiva del disegno di legge e Ferrari Wilmo 7.2, che

com'era stato già detto all'inizio della seduta di ieri, risponde ad un'eccezione di incostituzionalità.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rubinacci 7.7 e 7.4 e Visco 7.8.

Invito i presentatori dell'articolo aggiuntivo Usellini 7.03 a ritirarlo, diversamente esprimo parere contrario. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Macciotta 7.02, invito i presentatori a ritirarlo; altrimenti il parere è contrario. Esprimo infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Piro 7.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Rubinacci 7.5, *(nuova formulazione)* con il quale i presentatori propongono di elevare in una forma articolata l'imposta di registro nel caso di trasformazioni.

Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Parigi 7.6 e 7.3 con i quali, forse al di là della volontà dei proponenti, si finirebbe per determinare un meccanismo maggiormente agevolativo.

Il parere è favorevole sugli emendamenti Ferrari Wilmo 7.1 e 7.2 ed è contrario sugli emendamenti Rubinacci 7.7 e 7.4 e Visco 7.8.

Invito i presentatori dell'articolo aggiuntivo Usellini 7.03 a ritirarlo, tenendo conto del fatto che il Governo sin d'ora dichiara di accogliere un ordine del giorno che in assenza della normativa prevista (qualora vi fosse una sfasatura tra i tempi di approvazione di questo provvedimento e la normativa qui proposta), impegna il Governo sulla base dei poteri di cui esso dispone in base a tale legge, a comportarsi coerentemente con quanto disposto in materia di autonomia della gestione bancaria, della possibile cattività industriale.

Esprimo poi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Macciotta 7.02, perché prevede un diverso capitolo di copertura; ed invito infine l'onorevole Piro a ritirare il suo articolo aggiuntivo 7.01, perché si

tratta di una normativa degna di interesse che, tuttavia, merita di essere approfondita nella sede propria.

LUIGI GRILLO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI GRILLO *Relatore*. Signor Presidente, modificando il parere precedentemente espresso, accetto l'emendamento Rubinacci 7.5 *(nuova formulazione)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 7.5, *(nuova formulazione)*, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

GASTONE PARIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASTONE PARIGI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 7.6 e 7.3, dal momento che è stato approvato l'emendamento Rubinacci 7.5 *(nuova formulazione)*.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Parigi.

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Wilmo 7.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Wilmo 7.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 7.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ru-

binacci 7.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Visco 7.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 del disegno di legge, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Usellini 7.03. Chiedo all'onorevole Usellini se accolga l'invito del relatore e del Governo a ritirarlo.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, avevo chiesto chiarimenti al Governo in ordine all'accettabilità della materia in riferimento alle norme proposte.

Desidero ricordare che gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7 e firmati da vari colleghi della maggioranza e dell'opposizione sono stati approvati all'unanimità in Commissione finanze e si trovavano originariamente nel testo del disegno di legge anti-trust, attualmente all'esame della Commissione attività produttive.

Si era registrata la disponibilità del Governo — poi ribadita — a concedere la sede legislativa; inoltre, lo stesso Governo aveva garantito che il testo licenziato dalla Commissione finanze era idoneo, per cui manifestava la sua preferenza al proseguimento dell'esame di queste norme in sede di Commissione attività produttive, che proprio nella giornata odierna ha sostanzialmente concluso i suoi lavori.

Per tale ragione, ritengo di dover aderire all'invito del relatore e del rappresentante del Governo a ritirare la mia firma dall'articolo aggiuntivo 7.03, chiarendo che, qualora gli altri firmatari la mantenessero, voteremo contro per ragioni strettamente connesse a quanto dichiarato.

ANTONIO BELLOCCHIO. Insisto per la votazione dell'articolo aggiuntivo 7.03, di

cui sono cofirmatario, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, mi ricollego alle dichiarazioni fatte sia dal rappresentante del Governo sia dal collega Usellini per ribadire che è necessario mantenere questo articolo aggiuntivo.

In primo luogo, esso è frutto di un voto unanime della Commissione finanze; pertanto, se avessimo dovuto consentire con il primitivo atteggiamento del Governo — voglio ricordarlo senza alcuna polemica —, allorquando ci era stato richiesto addirittura di respingerlo, non saremmo arrivati a questo punto. Intendiamo invece mantenere l'articolo aggiuntivo in discussione perché riteniamo che questa materia necessiti di tempi certi, che potranno essere consentiti solo operando un «aggancio» al veicolo che sta ora passando.

Siamo in una situazione nella quale occorre riflettere, in modo particolare, sulla connessione tra imprenditori e banche.

Il potere bancario, com'è noto (impiegherò solo qualche minuto per queste considerazioni), fa il bello ed il cattivo tempo nel settore industriale. I crediti sono erogati sulla base di una borsa «ristretta» (si fa per dire), pascolo abusivo solo di alcuni gruppi, e dipendono esclusivamente da banchieri non sempre consapevoli delle gravi responsabilità che si assumono.

È proprio questo sistema cartaceo che ha portato la finanza italiana oltre i margini di rischio e che presenta — desidero sottolinearlo — non poche ombre, proprio nel momento in cui ci avviamo (approvando questo disegno di legge) ad un processo di privatizzazione. Per questo riteniamo che occorran norme rigorose soprattutto per tutelare il risparmio dei cittadini.

Inoltre, signor Presidente, non disponiamo di un mondo imprenditoriale bancario indipendente né di strutture finanziarie indipendenti: per questo è ancora più urgente predisporre una normativa

che consenta di separare la banca dall'industria.

Ieri è apparso su *la Repubblica*, un articolo del senatore Visentini nel quale egli ha sostenuto cose che io condivido. In particolare ha affermato che in Italia un ceto imprenditoriale bancario, che investa i propri capitali nella attività bancaria, è sempre stato assai limitato. «Vi sono invece sempre stati — ha poi aggiunto — gruppi industriali (ed altri di tipo speculativo) pronti a creare con le banche intrecci pericolosi».

Allora mi chiedo se vogliamo davvero tutelare il risparmio dei cittadini e la finanza pubblica e se veramente vogliamo evitare dissesti. Se ci siamo prefissi tali obiettivi (come credo, visto che abbiamo tutti concordato sul parere della Commissione industria), credo dovremmo esprimere un voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.

Onorevoli colleghi, la presentazione dell'ordine del giorno allunga l'iter dell'approvazione di questo provvedimento, perché il Governo dovrà attendere il varo anche da parte del Senato, nonché l'emanazione dei decreti delegati e degli statuti. Pertanto, l'ordine del giorno non serve a nulla.

Se veramente vogliamo mantener fede all'impegno assunto all'unanimità in Commissione finanze, è questa l'occasione migliore per riuscire a dimostrarlo.

Sono questi i motivi per i quali manteniamo l'articolo aggiuntivo 7.03 ed invitiamo i colleghi ad approvarlo (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bellocchio 7.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Macciotta 7.02.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, vorrei rilevare che l'articolo aggiuntivo Macciotta 7.02 deve ritenersi precluso.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Macciotta 7.02 è infatti precluso.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Piro 7.01. Onorevole Piro, accetta l'invito a ritirarlo formulato dal rappresentante del Governo?

FRANCO PIRO. Sì, signor Presidente, e desidero motivare tale scelta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, ho presentato l'articolo aggiuntivo in esame solo per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'esistenza di una serie di privilegi fiscali per le casse rurali, che hanno determinato una allocazione delle risorse assolutamente distorta. Questa è l'opinione anche del Governo della Repubblica e del governatore della Banca d'Italia.

Si tratta di un meccanismo che, specialmente nel nord, è un vero e proprio monopolio del sistema di potere della democrazia cristiana, tanto è vero che alcune grandi strutture, che potrebbero essere *public companies*, sono state utilizzate in passato a fini elettorali, mentre negli ultimi anni le casse rurali stanno finalmente cercando di guadagnare autonomia e responsabilità, non dividendo gli azionisti a seconda del colore delle tessere.

Le casse rurali hanno la necessità di modernizzarsi nei loro statuti, fornendo la possibilità ai professionisti di entrare a far parte di queste importanti strutture di credito che svolgono un'attività bancaria molto vicina alla gente che lavora. È una di quelle attività che io vorrei vedere collegata a quella delle altre banche cooperative, cioè le banche popolari, in modo che i privilegi fiscali, garantiti dall'articolo 45 della Costituzione per tutte le cooperative, possano avere un corrispettivo in un'attività bancaria che spesso è essenziale, non solo ai contadini e agli artigiani, ma anche agli «artigiani dell'intelligenza», cioè i giovani professionisti.

Per questa ragione mi sono permesso di proporre, nel mio intervento svolto durante la discussione sulle linee generali, un disegno del sistema bancario italiano che

al terzo livello metta insieme i banchi-posta, le casse rurali e le piccole banche popolari.

Ho avuto modo di discutere recentemente, in qualità di presidente della Commissione finanze, con tutto il gruppo dirigente delle casse rurali e di apprezzare il fatto che finalmente si comincia a riflettere sulla necessità di passare alla terza fase del capitalismo democratico del nostro paese.

Spero che in futuro i colleghi della democrazia cristiana non difendano i privilegi sulla raccolta; mi rendo conto che ognuno difende i voti che ha, ma questo non è il modo di attuare la modernizzazione del sistema bancario italiano.

Colgo l'occasione del ritiro del mio articolo aggiuntivo 7.01 per svolgere anche una dichiarazione di voto — e mi risulta che siano intervenute diverse intese tra i gruppi al fine di evitare le dichiarazioni di voto finali — a nome del gruppo parlamentare socialista (e voglio ringraziare l'onorevole Capria di questa fiducia). Voterò in favore di una riforma come quella voluta dall'onorevole Giuliano Amato, che mette finalmente le banche italiane in condizione di competere con i colossi europei.

Desidero aggiungere anche il mio ringraziamento personale per le parole che questa mattina sono state pronunciate dal collega Mario Usellini nella Commissione finanze della Camera dei deputati. Voglio ringraziarlo per la fiducia che il gruppo della democrazia cristiana mi ha confermato ed anche per l'affetto che egli ha dimostrato nelle sue parole. So che questo non è significativo per la politica, ma forse per chi pensa che la politica sia fatta soprattutto di idee vale la pena ricordare ciò che dicono gli americani: chi scambia una lira con un'altra lira resta proprietario di una lira; chi scambia un'idea con un'altra idea diventa proprietario di due idee. Voglio altresì ringraziare coloro che mi perdonano per taluni atteggiamenti che vengono considerati eccessivi.

Voterò dunque a favore della legge dell'onorevole Amato, anche se, mi dispiace dirlo, questa mattina di fronte a tre-

mila handicappati ho dovuto proporre l'abrogazione della legge De Mita-Amato che sta facendo soffrire milioni di invalidi veri, che accettano una condizione di dolore e di sofferenza.

Ebbene, ieri avete respinto un emendamento che dava la possibilità di utilizzare i depositi abbandonati per dare copertura alla legge-quadro sugli handicappati. Questa mattina, però, la Commissione finanze ha annunciato che finalmente potrà votarlo. Se riusciremo anche a votare nelle prossime settimane quella norma sulla trasparenza bancaria che tutti dicono di volere — ed io non ho motivo di ritenere il contrario — sarà realizzato anche quel civile impegno che vuole che vengano tutelati innanzi tutto gli artigiani, i commercianti, le persone più deboli e povere che affidano i loro risparmi o hanno bisogno di prestiti. Se così sarà, questa legge sarà davvero di riforma delle banche pubbliche che diventano più pubbliche perchè fatte di società per azioni, dove le azioni si contano e non si pesano.

Ebbene, onorevole Presidente, chiedo scusa alla Camera se ha dovuto ascoltare queste parole, ma io sono legato ad un'idea: all'idea che la finanza deve essere democratica e che anche nel mondo della finanza, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, è necessario ogni tanto dimenticare le regole del malaffare e pensare a chi ha bisogno di denaro per creare un'impresa o un lavoro.

Questa è l'ispirazione che mi guida nello svolgere il mio ruolo di deputato; e credo di averlo svolto più di quanto mi fosse consentito (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e della DC*).

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Piro.

L'articolo aggiuntivo Piro 7.01 si intende pertanto ritirato.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

tenuto conto del fatto che le norme che regolano l'acquisizione di partecipazioni bancarie sono state predisposte dalla Commissione finanze nell'ambito dell'esame in

sede consultiva del disegno di legge n. 3755 «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», assegnato in sede referente alla Commissione attività produttive,

impegna il Governo

a regolare la cessione di azioni di società costituite a seguito della trasformazione delle banche pubbliche con modalità che garantiscano il rispetto di quanto contenuto nel testo del parere *ex* articolo 73, comma 1 *bis*, del regolamento, sul disegno di legge n. 3755, espresso all'unanimità dalla Commissione finanze il 1º marzo 1990, relativo alle norme che regolano l'acquisizione di partecipazioni al capitale di enti creditizi.

(9/3124/1)

«Uzellini, Grillo Salvatore,
D'Amato Carlo, Serrentino».

«La Camera,

tenuto conto della definizione del gruppo creditizio quale emerge dal disegno di legge in esame e dalla seconda direttiva di coordinamento,

impegna il Governo

ad operare, tramite gli organi di vigilanza, in modo che gli enti creditizi pubblici cedano le partecipazioni non detenibili in condizioni di pluralità di offerta di acquisto e di pari opportunità degli offerenti.

(9/3124/2)

Rubinacci, Parigi.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo accetta sia l'ordine del giorno Uzellini n. 9/3124/1 sia l'ordine del giorno Rubinacci n. 9/3124/2.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

MAURO USELLINI. Non insisto, signor Presidente.

GIUSEPPE RUBINACCI. Anch'io non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Dobbiamo ora passare alle dichiarazioni di voto finali. Per accelerare i lavori, come già per il precedente provvedimento, la Presidenza autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna delle dichiarazioni di voto degli onorevoli Umidi Sala e Parigi.

Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3124, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico» (3124).

Presenti	350
Votanti	348
Astenuti	2
Maggioranza	175
Hanno votato sì	330
Hanno votato no	18

(La Camera approva).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 13,40,
è ripresa alle 15,40.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Babbini, Facchiano, Fornasari, Fracanzani, Spini e Zoso sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1509. — Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (approvato dal Senato) (4414) e delle concorrenti proposte di legge: Garavaglia ed altri (1422); Pellicanò (2976); Tedori ed altri (3095); Zangheri ed altri (3381); Ronchi ed altri (3395); Teodori ed altri (3461); Benevelli ed altri (3659); Poggiolini ed altri (4246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e delle concorrenti proposte di legge: GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope; PELLICANÒ: Norme relative al

traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti; TEODORI ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti; RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti; TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali; BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti; POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali iniziata nella seduta del 27 marzo.

È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, non vi è dubbio che la pubblica opinione stia seguendo questa discussione con particolare interesse, forse addirittura maggiore di quello manifestato oggi in quest'aula, il cui panorama non è certo particolarmente invitante per chi prende la parola. Ma è noto, signor Presidente, che spesso i parlamentari parlano per le cronache, non voglio dire per la storia...

PRESIDENTE. Qualche volta...

GIULIO MACERATINI. ...e quindi traggono dalla speranza di essere in qualche modo consegnati al ricordo di qualcuno lo stimolo per fare, nonostante tutto, il loro dovere.

Come dicevo, vi è indubbiamente un forte interesse da parte della pubblica opinione perché il problema delle tossicodipendenze ha assunto nel nostro paese, e

non soltanto nel nostro, dimensioni veramente colossali. Il problema di come fronteggiare questo autentico flagello dell'era moderna investe ormai il dibattito culturale e sociologico dell'intero occidente, dal momento che milioni e milioni di uomini sono coinvolti da un fenomeno che ha indubbiamente effetti devastanti sul tessuto sociale.

Prima di addentrarci nell'esame del documento legislativo che è stato licenziato dal Senato e che è ora sottoposto alla nostra attenzione, io credo sia doveroso da parte di tutte le forze politiche (e in ogni caso, per quanto mi riguarda, sia pure in sintesi io lo farò) riepilogare i termini del problema, anche perché ritengo che la conoscenza più compiuta possibile della problematica possa orientarci nella disamina della normativa e dei suoi aspetti specifici.

Come sempre, è dal quadro di fondo, dallo scenario complessivo che si traggono poi le direttive per procedere a modifiche di carattere legislativo. Quindi sotto questo angolo visuale la disamina degli effetti della legge n. 685, che questo Parlamento varò ormai 15 anni or sono, è indubbiamente indeclinabile.

Nel momento in cui il legislatore si appresta a modificare una normativa non può prescindere dal valutare gli scopi che allora furono conclamati e perseguiti con quello strumento normativo, gli effetti che ne sono derivati, le considerazioni di ordine generale e particolare che si devono fare in relazione a quelle conseguenze.

Cominciamo con il dire che secondo la nostra parte politica nel 1975 fu commesso, dal punto di vista normativo, un errore di colossali dimensioni perché per una «sbornia» intellettuale che allora prevalse, e rispetto alla quale solo il nostro gruppo assunse posizioni critiche non accettando conseguentemente la normativa che si proponeva, si affermò un'impostazione di tipo esclusivamente individualistico che, pur se sostenuta da interi settori di questo Parlamento che non dovrebbero avere collegamenti con il veteroindividualismo, o veteroliberalismo, che allora prevalse, impose la filosofia della assoluta

libertà dell'individuo di fare di sé ciò che preferisce, sganciando le norme del comportamento individuale dal contesto sociale in cui esso si inserisce e produce i suoi effetti.

Si ebbe, in sostanza, signor Presidente, un regresso, anche dal punto di vista della cultura complessiva del nostro paese, nei rapporti tra l'individuo e lo Stato, un regresso che può essere considerato nell'ordine di quasi un secolo.

Si riesumò la concezione dell'individuo monade nella società, libero di fare quello che crede, senza curarsi che il suo comportamento possa — come in effetti può — determinare conseguenze negative all'esterno della propria sfera individuale.

Era l'epoca in cui esponenti politici anche di riguardo si facevano fotografare con lo spinello in bocca, in cui si sosteneva che esiste una differenza ontologica, e quindi anche sociologica, tra le cosiddette droghe leggere e quelle pesanti. Era l'epoca in cui, insomma, si voleva affermare il principio che ognuno poteva fare della propria esistenza quello che preferiva, senza — ripeto — curarsi degli effetti che questo comportamento avrebbe determinato nell'ambiente circostante.

Poi ci sono stati i ripensamenti, le riflessioni tardive — se mi consente, signor Presidente — ed amare — se mi consente di nuovo — visto che sono giunte quando il danno era ormai per certi aspetti arrivato a livelli irreversibili. Basti considerare che secondo i dati che, per la verità, ci ha sempre fornito il Ministero dell'interno, nel 1975 il numero dei tossicodipendenti in Italia era dell'ordine di poche decine di migliaia, mentre oggi nel 1990 — quando ci apprestiamo a modificare la normativa in questione — ci troviamo di fronte ad un ordine di grandezza del fenomeno che supera le 500 mila unità. Vi è stata quindi una crescita esponenziale che indubbiamente deve preoccuparci e deve ingenerare in chi ha la responsabilità di provvedere la consapevolezza che così non si può più andare avanti.

Ma credo che nel valutare gli aspetti di carattere generale connessi al fenomeno

delle tossicodipendenze si debbano vincere alcuni residui culturali della filosofia di approccio a questi problemi, che hanno fatto particolarmente male al nostro paese e che purtroppo persistono in molti versanti della nostra società.

Poc'anzi ho fatto cenno a quella perversa ed equivoca definizione che tende a distinguere, per rendere le conseguenze meno gravi in un caso rispetto all'altro, le droghe leggere da quelle pesanti. Per carità! Non sono così ignorante sulla materia da non sapere che esistono droghe che danno dipendenza e assuefazione, con conseguenze devastanti (e a volte letali) sull'organismo, ed altre, le cui conseguenze sono invece meno gravi e pericolose per l'organismo.

Per riprendere un'espressione che non è mia ma dell'onorevole Rauti, che in passato si è occupato del problema, credo che questa distinzione, trasferita nelle norme del provvedimento in esame, abbia dato luogo ad un autentico «imbroglio semantico». In altre parole, si è «giocato» sulla distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti, sostenendo che le prime sarebbero praticamente innocue e comunque non tali da dover suscitare le difese compatte dello Stato, mentre solo le seconde sarebbero veramente pericolose e quindi degne di maggiore attenzione. Ebbene, questo «imbroglio semantico» — così almeno noi lo definiamo — è nato dal fatto che non si è voluto considerare (non sappiamo se per dolo o per colpa) che la porta d'accesso all'assunzione della droga pesante è sempre, e sistematicamente, quella dell'assunzione della droga leggera. Non si è cioè voluto tener conto del fatto che per avere una vasta platea di assuntori di droghe pesanti è necessario avere un'ancor più vasta platea di assuntori di droghe leggere: le une ponendosi rispetto alle altre in rapporto di causa ed effetto; le une diventando il necessario antefatto rispetto all'assunzione delle altre: le droghe pesanti.

Ma in questi anni di dibattito culturale assai acceso si è continuato a difendere le posizioni cosiddette permissive, fino a quando all'orizzonte dell'umanità è com-

parso il terribile spettro dell'AIDS (la patologia dell'immunodeficienza acquisita) e di tutte le altre forme morbose e patologiche legate agli scambi ematici che sono necessariamente correlati con il fenomeno della tossicodipendenza.

Allora è apparso chiaro che quell'atteggiamento di veteroindividualismo che aveva ispirato voluto la legge n. 685 del 1975, era ormai assolutamente fuori posto e che bisognava correre ai ripari, perché al fenomeno già devastante dell'assunzione di droghe, che dava all'umanità, e per quanto ci riguarda, al nostro paese, il quotidiano triste bollettino di morti per overdose, si aggiungeva quello, ancor più preoccupante e pericoloso per l'intero corpo sociale, del terribile morbo dell'AIDS.

Di fronte a queste che sono considerazioni obiettive non contestabili, mi chiedo e vi chiedo se ci si possa ancora seriamente e responsabilmente attardare nella discussione su quello che può esser fatto o se si debba proseguire, in nome del principio un po' narcisista dell'individualismo a tutti i costi, con atteggiamenti di incertezza, di ambiguità e di scarsa decisione nella lotta alle tossicodipendenze.

Noi abbiamo sempre fatto presente che lo Stato non poteva pilatescamente sottrarsi ad un giudizio di valore rispetto all'assunzione di sostanze stupefacenti. Abbiamo sempre fatto presente che lo Stato non poteva rinunciare a valori fondanti come la difesa della vita e la solidarietà che ogni individuo deve avere nei confronti degli altri componenti il consorzio sociale nel quale è chiamato ad operare, trincerandosi dietro una sorta di indifferenza anodina, neutrale: fate ciò che credete, la modica quantità di droga trovata in possesso del cittadino non costituisce reato, non costituisce quindi motivo né per un giudizio di disvalore — come è stato detto — né per sanzioni di alcun genere.

Finalmente, con grave ed irresponsabile ritardo, sembra che la filosofia della difesa attiva della società e dello Stato rispetto alle tossicodipendenze ed alla diffusione del fenomeno droga cominci a prevalere.

Non siamo certo entusiasti del testo pervenutoci dal Senato per opposte ragioni a quelle che inducono larghi settori dell'Assemblea a contrastare l'iter della legge. Riteniamo che alcuni aspetti del provvedimento siano condivisibili e vadano pertanto rapidamente approvati, mentre altri li accettiamo come il minor male, come qualcosa che comincia a muoversi sulla via della difesa attiva e non passiva dello Stato e delle istituzioni verso questo fenomeno. Esso è forse poco conosciuto a livello di cultura politica acquisita perché siamo abituati a rimuovere (forse per un nostro difetto atavico) dalla nostra coscienza ciò che non gradiamo vedere in qualche modo proliferare; ma il fenomeno deve essere considerato in tutti i suoi aspetti di carattere interno ed internazionale perché è tale da giustificare il più grave degli allarmi.

Nessuno può pretendere nell'occidente industrializzato, progredito, alle prese con questo fenomeno, di avere in tasca l'arma vincente, l'arma assoluta. Sappiamo benissimo che in tutto mondo civile il problema è affrontato con difficoltà, ma cerchiamo di individuare almeno idealmente degli obiettivi possibili, evitando così di far tornare indietro la società che nel 1975 rinunziò a difendersi in nome di quel mai sufficientemente deprecato individualismo che — mi meraviglio — è fatto proprio dalle sinistre le quali storicamente e filosoficamente, per impostazione culturale mai smentita, hanno sempre fatto prevalere il dato sociale, collettivo su quello individuale.

In questo caso, per una di quelle strane metamorfosi cui la politica ci ha abituati ad assistere, noi vediamo che proprio da sinistra viene il più accentuato sforzo di bloccare l'iter della legge in nome di principi che non appartengono — non spetta a me dirlo — alla tradizione politica e filosofica del versante al quale polemicamente mi rivolgo.

Dobbiamo porci il problema della difesa dello Stato e della collettività che intorno ad esso si raccoglie mentre non possiamo assolutamente condividere la tesi secondo la quale l'individuo può essere in qualche misura arbitro di effetti che hanno —

come ho già detto ed intendo ripetere — conseguenze (e quali conseguenze!) nel mondo in cui vive.

Basti pensare agli effetti devastanti che si producono sul piano della politica criminale in conseguenza delle tossicodipendenze, per rendersi conto della necessità di un ripensamento che non può essere soltanto un'affermazione teorica ma che deve produrre norme e sanzioni per chi tali norme non rispetti. Mi rivolgo alle tante donne che in Parlamento siedono sui banchi della sinistra (non in questa occasione), per dire loro che l'effetto droga sulle donne è ancora più devastante di quanto lo sia sugli uomini. A questo riguardo le statistiche dicono che su quattro tossicodipendenti uno è di sesso femminile ma dicono anche che il 70 per cento delle donne tossicodipendenti è dedito alla prostituzione. Si pensi alla devastazione psicologica e fisica che consegue all'esercizio di questo triste mestiere; ma per la donna la prostituzione è l'equivalente dello scippo e della rapina a cui normalmente si dedica l'uomo tossicodipendente per garantirsi il denaro necessario per procurarsi la droga.

Si rifletta sul fatto che le carceri italiane (a questo proposito vorrei ricordare il recente provvedimento riguardante gli stranieri extracomunitari approvato dalla Camera) sono «occupate» per il 15 per cento da stranieri tutti o quasi tutti «mercanti di morte» o spacciatori di sostanze tossiche. Dal momento che lo Stato non ha colto l'opportunità di questa legge per un intervento mirato che certamente andrà fatto per il futuro, ora non abbiamo neppure una seria normativa che ci garantisca che il «mercante di morte», lo spacciatore venuto dal terzo o quarto mondo, sia effettivamente espulso dal territorio nazionale una volta che abbia scontato la pena alla quale è stato condannato. È noto, infatti, che le espulsioni non vengono eseguite per la mancanza dei mezzi finanziari necessari all'acquisto dei biglietti aerei per rimpatriare lo spacciatore di droga. D'altra parte, tutti sanno che quando uno spacciatore di droga viene espulso dal nostro territorio, lo stesso spacciatore può tranquil-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

lamente rientrarvi dal momento che lo attende soltanto un nuovo, innocuo e mite provvedimento di espulsione che avrà l'effetto del primo. Molte cose con questa legge si potranno fare, anche non tutte e forse non tutte quelle che sarebbe stato assolutamente necessario fare.

È questa la prima volta che con misure idonee il narcotraffico è raggiunto da provvedimenti che hanno una certa capacità dissuasiva. Mi riferisco, in particolare, alla facoltà data agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di astenersi dall'immediato sequestro delle sostanze stupefacenti e dall'immediato fermo di chi si rende responsabile di reati in questo campo, per consentire alle indagini di risalire fino ai livelli superiori responsabili del grande spaccio della droga.

Mi riferisco alle norme che organizzano in maniera diversa e più incisiva il fermo di navi ed aeromobili in quelle che sono normalmente considerate aree di non facile raggiungimento da parte dell'autorità dello Stato. Mi riferisco inoltre al diverso approccio con cui le forze dell'ordine potranno affrontare il pericolosissimo reticolato del traffico connesso alle tossicodipendenze.

GIOVANNI NEGRI. È ora delle barzellette, questa! È efficace contro il narcotraffico, questa legge?

PRESIDENTE. Onorevole Negri, arriverà il momento in cui lei potrà intervenire! La prego di non interrompere.

GIOVANNI NEGRI. No, ero interessato alle barzellette!

UGO MARTINAT. Non sono barzellette!

GIULIO MACERATINI. La barzelletta, mi dispiace dirtelo, sei tu, visto che interrompi con questa cortesia...

GIOVANNI NEGRI. Almeno sostenessi le tesi di Bush!

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, non si lasci interrompere!

GIULIO MACERATINI. Per carità, Presidente...

PRESIDENTE. Sta svolgendo il suo intervento con molto impegno!

GIULIO MACERATINI. Adesso riesco a ridere anch'io!

Certo ci sarebbe da fare di più, caro Negri. Sarei infatti ancor più severo in materia di repressione del traffico legato alle tossicodipendenze. Purtroppo dai versanti politici nei quali hai sempre militato ci si è sempre opposti, perché quando voi mettevate in bocca lo spinello, dicendo che era bello, avevate ottenuto tanti seguaci e nel 1975 abbiamo fatto quell'aborto di legge, arrivando da 40 mila drogati a 500 mila tossicodipendenti.

Ecco perché, quando vedo che qualche cosa si muove devo essere soddisfatto. Ed anche se tu sorridi — il tuo sorriso può piacere a chi ti osserva, ma io non ho questa abitudine — il problema di quei poveracci, che gente che la pensava come te ha costretto alla fine a drogarsi, rimane.

Ci sarebbe la vostra soluzione — potrà anche essere presa in considerazione — quella di stabilire un principio tranquillo ed inoffensivo (vedremo ora se lo è effettivamente): mettere queste sostanze tossiche in farmacia, dal tabaccaio, a disposizione di chi sia dichiarato tossicodipendente, lasciandolo libero al suo destino.

L'ho già detto in Commissione e lo ripeto oggi: per un provvedimento di questo genere, che praticamente significherebbe lasciare al loro destino 500 mila persone (ad un destino di morte, perché le droghe questo danno al termine del tragico *cursus honorum* della loro assunzione), ci vorrebbero un Presidente del Consiglio e magari un ministro della sanità che avessero tanta carica di cinismo addosso da dire: «Bene, con questa firma mi dimentico di questi 500 mila, li abbandono al loro destino; speriamo che poi si possa fare qualcosa per gli altri!».

Non so, bisognerebbe risalire forse a Gengis Khan, perché forse nemmeno in questo secolo è possibile trovare un uomo dotato di tanta carica di irresponsabile cinismo da abbandonare al proprio destino questa gente...

GIOVANNI NEGRI. Il cinismo è vostro, perché la droga è libera oggi!

ALFREDO PAZZAGLIA. Se fosse per noi non esisterebbe la droga! Siete stati voi a farla entrare in Italia, sostenendo sempre i drogati. Tutto quello...

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia!

GIOVANNI NEGRI. È libera oggi la droga!

ALFREDO PAZZAGLIA. Avete gravi responsabilità morali!

GIOVANNI NEGRI. È libera oggi la droga, per voi e per Craxi!

ALFREDO PAZZAGLIA. Avete gravi responsabilità morali, fareste bene a stare zitti!

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, corre il tempo a disposizione dell'onorevole Maceratini, al quale sono rimasti solo due minuti!

ALFREDO PAZZAGLIA. Presidente, il tempo trascorso per queste interruzioni non può considerarlo!

PRESIDENTE. Se però le provocate voi, ne tengo conto!

L'onorevole Maceratini sta svolgendo un ordinatissimo intervento; lasciamolo concludere pacatamente!

GIULIO MACERATINI. Ho ancora a disposizione tre minuti.

Si potrebbero fare altre e più interessanti considerazioni in proposito. Siamo sufficientemente documentati in materia perché ci occupiamo da anni di combattere questo lassismo, questo permissi-

vismo che ha determinato il clima prima culturale e poi sociologo che ha devastato le nostre contrade. Questo permissivismo comincia oggi a battere la fiacca. Le stesse interruzioni di cui sono stato fatto oggetto, tipico esempio di isterismo preoccupato, testimoniano che la vecchia logica un tempo dominante oggi sta perdendo colpi.

Non ci crede più nessuno a queste teorie! Basta interpellare gli operatori, quelli che non a parole, ma con i fatti aiutano i tossicodipendenti ad uscire da quel tunnel, per saperlo. La Lenad, un'associazione di genitori di sinistra — così si definivano —, fu la prima, nel 1979-80, a lanciare l'allarme e oggi tutti gli operatori del settore sono concordi nel dire che è necessario cambiare direzione.

Certo, avremmo voluto una legge più severa, puntuale e capace di rispondere a queste esigenze. Ci rendiamo conto che questa legge sarà insufficiente, ma la prendiamo in considerazione positivamente, salvo dei miglioramenti che riteniamo opportuni ed alcune modifiche che reputiamo irrinunciabili, perché rappresenta un cambiamento di direzione estremamente significativo.

Con questo stato d'animo ci avviciniamo all'esame dell'articolato e con questa impostazione di fondo crediamo di potere condividere in linea di massima le ispirazioni che sono alla base di questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo MSI-Destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

NICOLETTA ORLANDI. Signor Presidente, colleghe e colleghi nell'accingermi a svolgere il mio intervento voglio fare una brevissima considerazione preliminare. Da quando il Governo ha deciso di abbracciare la tesi della punibilità dei tossicodipendenti, si è svolto nel nostro paese un dibattito che ha visto impegnate associazioni di diversa ispirazione culturale, operatori dei servizi sociali e della giustizia, esperti anche a livello europeo, comunità, volontariato, ma che ha incontrato — mi

sia consentito dirlo — un muro di insofferenza, quasi che fuori dalla scelta delle sanzioni non vi fosse altro che irresponsabilità ed edonismo.

L'onorevole Gorla, intervenendo nella discussione di fronte alle due Commissioni riunite, invitava in quella sede, fuori dalla platealità dell'aula, a lavorare insieme al di là degli schieramenti. Il fatto che ora siamo qui, non avendo potuto compiere quel percorso per volontà della maggioranza, rende più difficile credere in una ritrovata volontà di ascolto.

Tuttavia, con caparbietà e non per ostruzionismo, voglio associarmi a quella citazione che il senatore Riva faceva di una celebre frase di Cromwell e rivolgermi anch'io l'invito a chiedervi se per caso non stiate sbagliando; se non state sbagliando, in primo luogo, nel rimanere ancorati ad un'enunciazione di principio, l'illiceità del consumo e la pretesa necessità di sanzioni conseguenti, rifiutando di verificare quali sarebbero gli effetti concreti delle norme approvate al Senato sul fenomeno complesso della tossicodipendenza, a partire dallo sconvolgimento del ruolo e dell'attività delle istituzioni preposte alla gestione di questa legge, fino alla capacità reale di questa normativa di promuovere una cultura di libertà e una risposta in termini di aiuto e di speranza.

Le sanzioni previste dal testo del Senato, prima amministrative e poi penali, sono estranee alla tipologia dell'articolo 17 del codice penale e ricordano, come è stato anche detto nel corso del dibattito sulle pregiudiziali di costituzionalità, molto da vicino le misure di prevenzione. Allora io mi chiedo quale sia la *ratio*, il fondamento per la loro applicabilità? È il sospetto, la pericolosità sociale o la mera disubbidienza all'imperativo imposto prima dalla norma e poi dal prefetto?

Colleghe e colleghi, non credo sia una domanda peregrina perché queste norme colpiranno situazioni tra loro diversissime: da quella dei piccoli spacciatori, che probabilmente saranno i primi ed anche quelli che avranno minore difficoltà ad adeguarsi al nuovo criterio della dose media giornaliera, in barba — vorrei dirlo

— all'abolizione della «modica quantità», fino ai consumatori occasionali di droghe leggere ed ai veri e propri tossicodipendenti.

Questi ultimi saranno soggetti alla sanzione penale proprio quando, con la violazione ripetuta della norma, sarà dimostrato il loro stato di soggezione fisica e psicologica all'uso di sostanze stupefacenti, cioè quando il rispetto del divieto si sarà dimostrato davvero inesigibile. So bene che portare questo argomento significa toccare il tema dell'imputabilità; vorrei però precisare che questo tema è ben altra cosa rispetto alla responsabilità personale ed alla capacità di scegliere e di consentire ad interventi di cura, che il nostro ordinamento riconosce anche agli infermi psichici.

Toccare il tema dell'imputabilità — che è delicato e che riceve ancora nel nostro codice una regolamentazione arcaica, con distinzioni prive di ogni rilevanza scientifica, quale quella fra intossicazione abituale e cronica — significa occuparsi di un argomento che le leggi sul consumo di stupefacenti non hanno evidentemente mai voluto approfondire. Tuttavia, i problemi che si pongono su questo piano credo rafforzino la convinzione che l'uso dello strumento penale in tale settore di per sé appare «spuntato» quanto ad efficacia ed ingestibile nell'ambito del principio costituzionale di responsabilità.

Certo, drogarsi fa male; ma allora dobbiamo forse trascinare nel campo penale tutte le condotte socialmente riprovevoli, tutti i comportamenti che in futuro potranno preludere alla commissione di reati, tutto ciò che genera conflitto nelle famiglie o nella società, tutti quei comportamenti che trovano le prime vittime nei soggetti che li pongono in essere? A partire dalla relazione del disegno di legge governativo è stato esplicitamente detto che queste sanzioni hanno come scopo non già il recupero dei tossicodipendenti bensì la volontà di sottolineare l'illiceità dell'uso di droghe e quindi di preservare con la minaccia della sanzione quanti dalla tossicodipendenza sono fuori. Si tratta allora di un messaggio, volto a ribaltare la cultura

del permissivismo scaturita dalla non punibilità del possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti previsto nell'articolo 80 della legge n. 685.

Vorrei ricordare che la sanzione penale nel nostro ordinamento ha una funzione ben diversa, che è quella della rieducazione del condannato, dell'offerta di occasioni di recupero e non già di riconferma della società dei giusti con il castigo dei reprobati. Certo, istanze di prevenzione generale possono concorrere alla determinazione edittale della sanzione; ma non possono esse stesse fondare reato e pena, strumentalizzando vicende e persone all'affermazione di un principio astratto.

Il prezzo di un tale stravolgimento dei nostri principi costituzionali sarebbe troppo alto. Esso consisterebbe nel sapere che una regola creata per i «normali» allontanerà quanti hanno davvero bisogno di aiuto da ogni contatto con i servizi di recupero, spingendoli in una situazione di ulteriore clandestinità ed emarginazione. Ma il prezzo sarebbe anche quello di sapere che molto probabilmente tanti bambini verranno utilizzati sempre di più nel mercato delle sostanze stupefacenti, essendo non imputabili. Un prezzo verrà pagato certamente anche dalle strutture pubbliche, e dagli uffici giudiziari in primo luogo, che si vedranno sommergere da procedimenti inutili che saranno magari conclusi ad anni di distanza, quando ormai l'esigenza di aiuto è divenuta impossibile oppure è stata altrimenti soddisfatta. Ciò andrà a tutto discapito dell'efficienza e dei diritti di tutti i cittadini alla giustizia.

I guasti si produrranno sicuramente anche per la commistione tra pena e cura, che è portata in questa legge alle estreme conseguenze, al punto che la Cassazione diviene arbitra dei programmi di recupero elaborati dai servizi, mentre questi ultimi vengono trasformati in informatori del prefetto e dei magistrati.

Per non parlare poi dell'assenza di garanzie nel procedimento di fronte al prefetto o del fatto che il meccanismo delle tre violazioni amministrative prima e della sanzione penale poi è stato delineato anche

per i minorenni, senza tener conto che l'articolo 2 della legge di depenalizzazione stabilisce che le sanzioni amministrative non si applicano ai minori di anni 18. Che cosa accadrà allora? Il principio contenuto nell'articolo 2 della legge richiamata si deve intendere modificato? Oppure per i minorenni si passerà direttamente alle sanzioni penali? A ogni modo passaporti, patenti e porto d'armi ben difficilmente potranno essere sospesi a ragazzini.

Resta l'obbligo di soggiorno. Mi chiedo se il rispetto di questa sanzione dovrà gravare anche sui genitori, come effetto del loro dovere di sorveglianza sui figli.

Colleghe e colleghi, al di là delle enunciazioni di principio, mi chiedo e vi chiedo se lo sconvolgimento delle garanzie e del ruolo delle istituzioni pubbliche, la repressione penale che, come sappiamo tutti bene, colpirà soltanto la fascia più debole e disperata del mondo delle tossicodipendenze, determinando un alto rischio per la salute individuale e collettiva (quanto più i tossicodipendenti saranno respinti nella clandestinità, tanto meno potranno essere disponibili per interventi di recupero e di prevenzione della diffusione di malattie), insomma mi chiedo se tutto ciò possa essere visto come una risposta convincente in confronto a quelle giovani vite stroncate ogni anno dall'abuso di sostanze stupefacenti. Ma mi rendo anche conto che forse la discussione sui principi costituzionali può apparire astratta, perché magari abbiamo perduto o stiamo perdendo la coscienza reale e presente del valore e dello sforzo umano, intellettuale e politico, che tali principi sono costati.

Forse potrei richiamare i 20 mila morti ogni anno per alcolismo, di fronte ai quali nessuno chiede vendetta o meglio prevenzione e solidarietà. Potrei citare l'esperienza di altri paesi europei, in particolare la Germania e la Francia che, dopo aver adottato legislazioni repressive nei confronti dei consumatori di sostanze stupefacenti, stanno ora apportando correttivi e retrocedendo di fronte agli effetti devastanti di tali scelte. Potrei invece richiamare l'esperienza opposta dell'Olanda, che ci dimostra come un approccio non

punitivo, in particolare per quanto riguarda le droghe leggere, lungi dal determinare un dilagare del consumo ne rende l'uso meno attraente, soprattutto per i più giovani.

Anch'io, colleghe e colleghi, voglio provare a guardare e a nominare i tanti volti del dramma delle tossicodipendenze. Si chiamava Iassau Ilamin, era tunisino, non aveva ancora 17 anni: è morto suicida la notte tra il 9 e il 10 luglio scorso nel carcere minorile a L'Aquila. Era stato condannato per piccolo spaccio e per lui non vi era prospettiva di reinserimento, lo ha ricordato in precedenza l'onorevole Maceratini. Infatti l'articolo 81 della legge n. 685 prevede comunque l'espulsione degli stranieri, anche per i reati meno gravi, anche se minorenni, anche in assenza di recidiva. Voleva protestare contro tutto ciò dentro un carcere modello insieme ad altri due amici, ma la protesta si è conclusa tragicamente.

Sì, colleghe e colleghi, anch'io sono convinta che la legge n. 685 doveva essere modificata. Ma forse sarebbe stato più corretto partire non da una critica ideologica ma da una verifica della sua applicazione, in particolare per quanto riguarda quelle parti che dovevano supportare la non punibilità del consumo attraverso strutture di recupero e di prevenzione.

La legge n. 685 non era una legge né permissiva né indifferente; forse indifferente e mercificata è divenuta la nostra società in questi anni, soprattutto nei messaggi culturali che indirizza ai più giovani.

Ora ci stupiamo delle stragi del sabato sera e le imputiamo al fracasso delle discoteche; ma è forse troppo chiedere che quanti hanno preteso, nella scorsa estate, la dilatazione dei limiti di velocità si interrogino su quali effetti essa abbia prodotto nel costume sociale e nell'immaginario giovanile?

Dobbiamo avere ben chiaro l'oggetto del nostro dibattito: la discussione sul consumo degli stupefacenti non può non prendere in esame anche il disagio giovanile, il degrado delle nostre strutture sociali e cittadine, nonché l'abbandono di intere fasce

di giovani generazioni. Allora bisogna affrontare l'intreccio perverso tra la miseria delle metropoli meridionali e quel solo messaggio che la nostra società fa giungere in certi quartieri: gli unici valori sono il denaro ed il suo possesso.

Così, i bambini che i genitori non mandano neppure più a scuola (anche se esistono sufficienti istituti), piccoli cittadini che spesso non risultano neppure alle anagrafi, si trasformano in ottimi corrieri della droga e da spacciatori in tossicodipendenti.

Colleghe e colleghi, stiamo parlando del problema della prevenzione (non di altro), che non può essere sempre rinviato. Questo tema riguarda strutture educative di aggregazione per i più giovani, che rimangono invece scritte sulla carta come i centri polifunzionali e le comunità previste dalle norme di attuazione del nuovo processo minorile.

Si tratta di lottare contro la grande criminalità organizzata, il che significa prima di tutto conseguire la rinascita civile. È per questo che non plaudo più di tanto alle sanzioni draconiane contro i trafficanti.

Colleghe e colleghi, proprio perché vogliamo confrontarci con tutti i diversi volti della tossicodipendenza e della diffusione delle droghe, non accettiamo una risposta semplificatoria. La repressione rischia infatti di essere l'altra faccia dell'indifferenza, la strada rassicurante di uno Stato che sceglie gli anatemi e le santificazioni, rinunciando al proprio ruolo di garanzia e di promozione del pieno sviluppo della persona umana.

Non altro, del resto, sembra significare la sconfessione più volte ripetuta dei servizi pubblici, ridicolizzati come meri distributori di metadone, con un atteggiamento che non sembra proprio preludere ad un potenziamento e ad una migliore articolazione degli interventi.

Noi vogliamo invece provare a misurarci con la costruzione di condizioni di vita possibili e di una cultura della libertà responsabile del rispetto di sé e degli altri, della solidarietà. Ma questo non può farsi con una legge penale, attraverso un mes-

saggio che già sappiamo smentito dalle ben più forti sollecitazioni di una cultura della solitudine e del consumismo, dalla quale però non presumiamo di poterci tirar fuori ponendoci sulla cattedra dei giusti. No!

Accettiamo di sporcarci le mani con il disagio e le contraddizioni della nostra società, che il consumo di droghe drammatizza. Per questo proponiamo l'irrilevanza penale del consumo di droghe leggere: riteniamo infatti più importante cercare di operare distinzioni all'interno del mercato degli stupefacenti e sottolineare le differenze che esistono negli effetti di queste sostanze, anziché bollare ragazzini come criminali disadattati, rischiando davvero di spingerli nel baratro delle tossicodipendenze con il preconizzare, come ineluttabile, l'*escalation* del consumo.

Ma una risposta non monosettoriale implica anche che tutti insieme cerchiamo di essere conseguenti con le nostre responsabilità. Non crediamo infatti che esistano depositari della speranza; per questo chiediamo a tutti i soggetti interessati di svolgere il proprio ruolo. Lo chiediamo al soggetto pubblico, che deve saper garantire l'articolazione ed il coordinamento degli interventi, ed alle comunità private, delle quali vogliamo poter conoscere i metodi ed i risultati, non rinunciando a chiedere correttezza e qualità nelle prestazioni.

Ma ci rivolgiamo anche alle famiglie, che hanno certamente il diritto di poter contare su tutto l'aiuto ed il supporto di cui hanno bisogno; non possono però rinunciare alla propria funzione fondamentale di educazione e di solidarietà. È allora inaccettabile l'esaltazione che troppo spesso si è fatta di atteggiamenti, certo umanamente comprensibili, che, dismettendo tale ruolo, si limitavano ad invocare dallo Stato una risposta repressiva che allontanasse il problema dei propri congiunti.

Chiediamo alla scuola di essere centro di formazione, di riuscire, attraverso il collegamento con altri servizi, ad offrire non già informazioni sugli oppiacei, ma ascolto e supporti educativi e di opportu-

nità, soprattutto ai giovani che vivono condizioni di disagio e di difficoltà.

Tutto ciò servirà a cancellare il problema della tossicodipendenza? No, colleghi e colleghi, noi non presumiamo tanto di fronte ad una questione che, in un modo troppo complesso, coinvolge la vita ed il dolore delle persone. Però, forse, rendere meno drammatica questa realtà, offrire aiuto e ascolto anche a chi oggi non può o non vuole liberarsi dalla dipendenza affinché ricostruisca e preservi il più possibile la propria dignità, questo sì, vogliamo provare a farlo, convinti che se la sofferenza umana non si può pretendere di eliminarla, la speranza abbiamo però il dovere di impegnarci tutti a farla vivere (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ronchi. Poiché non è presente, s'intende vi abbia rinunciato.

È iscritta a parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto iniziare il mio intervento con un'osservazione: credo che nessuno — e io sono la prima — sia in grado di offrire le ricette sicure e totalizzanti per risolvere un problema così grave, così diffuso e così esteso. Si tratta di un problema che, nonostante la sua dimensione e la sua gravità, è stato a lungo tempo sconosciuto.

Non abbiamo dei parametri di confronto; quindi ciascuno di noi, quando è in buona fede, cerca di proporre, secondo coscienza e, per certi versi, sulla base delle proprie esperienze di vita, di lavoro e di rapporti umani, i mezzi che ritiene i più idonei ed opportuni ad affrontare il problema.

A me sembra, però, che nel provvedimento al nostro esame, così come in tutta la cultura che lo accompagna e che penso lo abbia ispirato, ciò che manca di fondo sia proprio la volontà di ricercare le cause che hanno determinato la nascita e la diffusione di questo fenomeno nel corso degli ultimi 10-15 anni, che ha leso profonda-

mente il tessuto sociale dei giovani, in grandissima prevalenza, ma anche di appartenenti ad altre generazioni.

È un fenomeno che, almeno in termini così drammatici, non esisteva nel passato. Le generazioni precedenti conoscevano il drogato come colui che, ammalatosi, per ragioni di terapia aveva dovuto usare una sostanza stupefacente al cui uso poi si era assuefatto. Oppure il drogato veniva ricollegato ad una persona che si concedeva degli stravizi. Era indicato come un'eccezione, comunque come una minoranza.

Oggi invece il fenomeno della droga ci accompagna quotidianamente e di esso ne constatiamo anche le conseguenze. Ma da dove proviene questo problema? Credo che, come accennavo all'inizio del mio intervento, non vi sia una sola ipotesi da avanzare; tra le tante, a mio avviso, la prima causa della diffusione della droga è senz'altro il modo con cui i giovani affrontano certi fenomeni di emarginazione.

Credo che un'altra causa del fenomeno vada individuata nel mondo di oggi, in cui tutto diventa commercio e guadagno, a livello sia nazionale sia internazionale. Non riesco ad abbandonare il mio profondo convincimento che l'uso e l'abuso delle droghe derivi prevalentemente (se non completamente) da stimoli legati al commercio e alla speculazione.

I colleghi comprenderanno che la mia premessa attiene non tanto al provvedimento così come è stato formulato, quanto alla concezione su cui si fonda. Ritengo che, dovendosi rivedere la legge del 1975 (sulla quale mi soffermerò più avanti), si sarebbe dovuto prima indagare sulle cause generali del fenomeno, all'interno come all'esterno del nostro paese, e quindi ipotizzare strumenti diversi di intervento, per poi sperimentarli concretamente.

Credo che se la droga nel suo insieme (uso tale espressione perché esistono più droghe) non avesse un determinato prezzo, che aumenta sempre di più, probabilmente non avrebbe prodotto gli effetti devastanti che abbiamo di fronte. Essa, infatti, è strumento, merce, utilizzati volutamente, razionalmente e in modo organizzato per guadagnare. Mai le organizza-

zioni delinquenziali sono state così forti e persistenti nelle loro attività, così diffuse nei vari paesi attraverso i loro tentacoli, così collegate a livello internazionale, come dal momento in cui dispongono di questa merce, la droga, che hanno immesso sul mercato e il cui acquisto cercano di alimentare ricorrendo a tutti i sistemi più moderni di diffusione e propaganda.

Bisogna sottolineare che le suddette organizzazioni hanno incontrato nei paesi europei occidentali una notevole disponibilità, che ha alimentato la diffusione delle droghe. Non dico cose tanto strane o inattendibili se ricordo che vi è chi si reca davanti alle scuole per propagandare la vendita della droga. Siamo quindi di fronte ad una propaganda organizzata, volta soprattutto a stimolare il consumo da parte dei giovani.

Devo evidenziare che la droga si è diffusa con grandissima velocità. Per questo, nel quadro culturale di elaborazione di un provvedimento di riforma in materia, io avrei prospettato piuttosto una ipotesi di assoluta liberalizzazione, o quanto meno una regolamentazione di tipo diverso, che cercasse di disincentivare la propaganda attuata in questo campo.

Le mie considerazioni, colleghi, non sono fatte con sicumera né con tracotanza; non si tratta di asserzioni dotate di un valore assoluto, ma anzi scaturiscono dal dubbio che può, e per quanto mi riguarda deve, accompagnare la proposizione di un'idea, sia pure modesta. Francamente, non vedo altre alternative.

Ma vediamo qual è l'impostazione scelta dal progetto al nostro esame (che è certo ben lontana dalla soluzione che ho poc'anzi indicato). Le possibili strade da seguire erano diverse. Si poteva privilegiare infatti l'intervento socio-assistenziale nei confronti delle persone già vittime della droga e l'azione preventiva nei confronti di quei settori marginali della popolazione particolarmente esposti al rischio degli stupefacenti. Invece si è preferito scegliere la via della repressione, e proprio questo aspetto del provvedimento è stato particolarmente enfatizzato dai mezzi di informazione.

Io non sono d'accordo con questa scelta, e anzi, se la materia lo consentisse, direi addirittura che la soluzione prescelta induce al sorriso. Non mi si fraintenda! Mi sembra, infatti, che la legge del 1975 che andiamo a modificare prevedeva già sanzioni molto severe e dure. È noto che la popolazione delle nostre carceri è composta per una larga fetta da tossicodipendenti. Si è parlato di una percentuale pari al 15 per cento, ma sappiamo che i dati al riguardo non sono mai molto precisi.

A me risulta che la percentuale sia molto più alta, forse il 20 o il 25 per cento. E cosa vuol dire un così alto numero di tossicodipendenti detenuto in carcere? Vuol dire che la legge del 1975 era già abbastanza repressiva. Se quindi nell'approccio al problema si voleva privilegiare l'aspetto della sanzione penale, l'aspetto della punizione, non era forse sufficiente limitarsi ad applicare la legge n. 685?

Mi sembra quindi che la ricerca e l'introduzione di altre forme di punizione costituiscano un'incongruenza; per non parlare poi del tipo di sanzioni che sono state individuate. Certamente su questi aspetti torneremo poi più dettagliatamente nel corso del dibattito. In questo momento mi limito a sottolineare l'assurdità della sanzione amministrativa, che è la vera invenzione contenuta in questo provvedimento. Che cosa si vuole ottenere? Mi sembra che una simile sanzione non sia comprensibile, nemmeno per chi è convinto che non solo l'abuso ma anche il semplice uso della droga debba sempre e comunque essere considerato illecito.

Farò solo un esempio, ma mi sembra che esso abbia un grande rilievo, perché caratterizza tutto il progetto e tutta la concezione che ne è alla base. L'articolo 72 della legge del 1975, nella nuova formulazione dettata dall'articolo 14 del disegno di legge al nostro esame, recita: «Chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera». Ebbene, io mi chiedo (come già molti hanno fatto) che differenza vi sia tra la dose non superiore a quella media giornaliera e la modica quantità. Tutti cono-

sciamo le discussioni infinite che si sono svolte negli ultimi 15 anni sul concetto di modica quantità e le diverse interpretazioni date dalla Corte di cassazione e dai giudici di merito al riguardo. Che senso ha modificare l'espressione?

Colui che viene trovato in possesso di tale dose di stupefacenti è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, del passaporto o di ogni altro documento equipollente, della licenza di polizia per il porto d'armi, con proibizione di detenzione di armi proprie. Ebbene, la sanzione per essere efficace deve avere un senso. Io non ci credo, ma per chi ci crede essa è efficace solo se si presenta come elemento di intimidazione e di induzione ad un comportamento corretto, per il fatto di originare il timore di essere raggiunti dalla pena. Vorrei che mi si spiegasse che cosa si pensa di ottenere disponendo simili sanzioni, sia per quanto riguarda la sanzione in sé, sia per l'insegnamento che ad essa dovrebbe essere sotteso.

Va dunque evidenziata l'assoluta inefficacia intimidatrice della sanzione (non c'è bisogno di ricorrere a Beccaria per ricordare questi concetti). Poniamo infatti il caso di un cittadino o di una cittadina che non abbia e non voglia la patente di guida o il passaporto e neanche desideri detenere armi: quale effetto potrà avere su costoro una sanzione di questo tipo? Essa, fra l'altro, produrrebbe delle discriminazioni nei confronti di chi ritenga invece di fruire di tali autorizzazioni amministrative, perché solo in questo caso esplicherebbe efficacia.

È evidente che prevedere un tale panorama organizzato di sanzioni è assolutamente incongruo, non dico repressivo — perché sotto questo punto di vista mi fa ridere — ma semplicemente insensato e non vedo quali effetti possa produrre.

Sempre esaminando questo aspetto, poi, c'è da chiedersi quale sia il risultato che si ottiene. Sembrerebbe quasi che una volta irrogata la sanzione tutto finisca lì e cioè che essa possa essere disposta non più di tre volte nei confronti della stessa persona, posto che per tre volte quella sia sorpresa

nelle condizioni previste dalla legge. Tutti sappiamo però che la sanzione amministrativa non esaurisce in ciò i suoi effetti e che contro essa si può presentare ricorso. Allora, sempre dal punto di vista della congruità, della praticità, della fattibilità dei risultati, dobbiamo pensare a quanto può avvenire, ai passaggi che possono verificarsi dopo la comminazione della sanzione stessa.

Intanto cominciamo a stabilire chi la commina. Si dice il prefetto, ma quale prefetto? Essa può essere poi disposta per non più di tre volte: ma come si stabilisce la competenza territoriale? Ci si può, per esempio, spostare da un capoluogo all'altro dopo aver subito in ciascuno tre successive sanzioni amministrative, moltiplicando quindi il limite massimo previsto per una infinità di volte! Mi si dica con quale sistema potrà essere controllata una situazione di questo genere.

C'è poi dell'altro. L'atto amministrativo, come tutti sappiamo, è preceduto dall'ammonizione del prefetto. In materia abbiamo un'esperienza di cento anni! Guai a te se assumi della droga! Qualcuno comunque pensa che il termine «ammonizione» possa essere usato in relazione all'aspetto educativo.

Contro l'atto amministrativo — e questa sanzione può qualificarsi senz'altro così, anche se si tratta di una formula anomala — può essere presentato ricorso sia in via gerarchica, sia in via giurisdizionale. Allora immaginatevi il caso in cui anche soltanto una delle tre possibili sanzioni amministrative comminabili debba percorrere tutto l'iter nei nostri uffici giudiziari che tutti sappiamo come funzionano e come sviluppino la loro attività per una infinità di ragioni che non stiamo discutendo oggi ma che ci sono certamente note.

Non solo, ma dopo che sono state eventualmente disposte le tre sanzioni amministrative i ricorsi andranno avanti nei vari gradi e, per chi sa come vanno queste cose, è facile prevedere che passeranno degli anni prima che si possa venire a capo della vicenda. Non essendovi pertanto una definitività della sanzione, in ipotesi si potrà continuare a commettere gli stessi reati e a

ricorrere contro le sanzioni eventualmente inflitte. Forse entrerà in vigore anche il gratuito patrocinio e quindi può anche darsi che sia possibile che ciò accada con maggiore facilità.

Di tutto questo è l'incongruità che colpisce: non si capisce dove si voglia arrivare. Come i colleghi, immagino cosa accadrà negli uffici quando queste norme dovranno essere applicate.

Dicevo che la competenza ad infliggere la sanzione amministrativa spetta al prefetto. Ora, a parte l'intimazione al buon comportamento e la disponibilità dichiarata a sottoporsi al programma riabilitativo, chiedendo la sospensione del procedimento, facciamo il caso che non vi siano stati ricorsi da parte di colui al quale per tre volte sia stata comminata la sanzione.

Ebbene, alla quarta volta scatta il passaggio dalla competenza del prefetto a quella del pretore. Ma tale passaggio non viene individuato in alcuna disposizione normativa. In pratica cosa avviene? Il fascicolo viene trasmesso (magari via telegrafo) al pretore? Si dà l'incarico al famoso usciere? Insomma, quali sono gli elementi che individuano questo passaggio? E poi, questo iter riprende davanti al pretore? Certo, la mia è una visione pessimistica e fa riferimento ad una sequela di comportamenti indubbiamente negativi. Del resto ad essa si accompagna un giudizio negativo anche sugli interventi di terapia sociale.

Che dire poi delle ripercussioni sul lavoro delle preture? Prima abbiamo intasato quello delle prefetture e ora vogliamo intasare il lavoro delle preture, sempre che sia possibile farlo, vista la condizione in cui queste ultime si trovano. Come è noto, infatti, le preture penali non funzionano più, anche perché sono in attesa dell'entrata in vigore del provvedimento di amnistia.

Quello che ho affrontato è soltanto un aspetto, perché ce ne sono molti altri sui quali ci riserviamo di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento. Mi chiedo quale logica e quale sistema di intervento possano aver indotto a scelte di

questo tipo. A me sembrano un compromesso tra la volontà di chi esercita uno pseudo buon potere di parentalità (per cui si dirà al proprio figlio di comportarsi bene perché è un discolo) e la volontà di rappresentare lo Stato forte che interviene con sanzioni.

Quanto poi al sistema repressivo, c'è da dire che esso non è nemmeno tale, visto che genera confusione. È un sistema, in altre parole, che può soltanto riuscire a sconvolgere il funzionamento dei nostri uffici amministrativi e giudiziari.

Voglio ora prendere in considerazione un ultimo argomento, riservandomi di intervenire in seguito su altri aspetti del problema: quello relativo alle condanne e agli interventi. Gli uffici della Camera, in maniera molto diligente, hanno messo a disposizione di tutti noi i dati statistici sul fenomeno della droga relativi a dieci anni fa e all'anno scorso. Nessuno può sostenere che la legge n. 685 del 1975 non fosse anche una normativa repressiva. I vari metodi individuati da quella legge non hanno però dato risultati positivi. Per logica dobbiamo concludere che non hanno dato risultati utili nemmeno i sistemi di intervento sociale: non parlo di quelli a monte, che sarebbero i più utili, ma di quelli a valle, volti ad aiutare i giovani che assumono la droga.

Dalla lettura dei dati statistici posso forse dire che lo Stato ha fatto molte cose. Dal 1979 al 1988, è stata sequestrata una notevolissima quantità di eroina, quantità che è passata da 37 chilogrammi a 112, e per la cocaina da 5 a 14,5. Il numero delle persone denunciate per reati connessi allo spaccio di droga è salito da 555 — dato registrato dieci anni fa — a 1.558. Dal 1987 al 1988 registriamo anche un aumento dell'11 per cento delle vittime della droga: i decessi ammontano a 792.

Si sono inoltre compiute importanti operazioni di polizia, il 38 per cento di più che negli anni passati. Le persone denunciate sono aumentate del 24 per cento e gli arrestati del 20 per cento. I pretori — in base alle competenze loro attribuite in merito alla modica quantità — hanno emanato il 35 per cento in più di provvedimenti,

mentre all'autorità giudiziaria sono stati segnalati il 36 per cento in più di casi.

In definitiva gli interventi di un certo tipo si sono moltiplicati. Il numero delle vittime, tuttavia, è salito a 792, con un aumento dell'11,6 nell'ultimo anno, ripeto, e del 46 per cento rispetto a nove anni fa.

Ma allora se usando questi metodi — cioè la repressione, la forza, nel senso che si sono condotte numerose operazioni e portati a termine molti sequestri e controlli per combattere il fenomeno — non si è approdati a nulla, allora io credo che occorra cambiare sistema, percorrere anche un'altra strada. Magari bisognerà cominciare ad esaminare, come dicevo all'inizio del mio intervento, le cause del fenomeno per agire su di esse e soprattutto per rendere efficaci i servizi svolti a favore di coloro che sono afflitti dalla droga (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e del PCI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, credo che questa discussione offra occasione di valutazione, ma non tanto sui problemi della droga, sulla risposta che la società può dare sul piano penale, su quello della prevenzione, di altri interventi diretti a scongiurare i gravi inconvenienti che certamente si verificano, e sui quali credo non vi sia poi una grande diversità di opinioni.

Il confronto non deve avvenire tanto su questi temi, e nemmeno su un'altra questione, che pure riveste grandissima importanza e che porta veramente a schieramenti che nascono da posizioni culturali diverse. Mi riferisco al «punizionismo»: usiamo questo bruttissimo termine, che ormai comincia a circolare, e che esprime un concetto non meno brutto.

Il dibattito piuttosto ci offre occasione di confronto e di attenzione per quanto riguarda altri fenomeni di ordine politico: l'atteggiamento nei confronti della legge — e non dico della legge penale, ma della

legge — della funzione legislativa, del rispetto che il legislatore deve avere per la propria funzione.

Ma il dibattito ci offre soprattutto occasione di riflessione e di confronto sul tema del decisionismo.

Noi stiamo assistendo, ancora una volta, ad una manifestazione di decisionismo senza decisioni. Si è deciso, in nome del decisionismo, che s'hanno da punire coloro che consumano droga, che l'uso personale della droga dev'essere considerato reato, che dev'essere proibito, e che su questo punto non si transige.

Su questo punto, quella che sostanzialmente è una minoranza impone alla maggioranza il proprio volere (non mi interessa in questo momento soffermarmi sul sistema e sui meccanismi con i quali tutto ciò si è realizzato). E nel momento in cui si tratta di stabilire come debba concretarsi tale «decisione» (tra virgolette, perché non è una decisione) ci si accorge che tutto è già stabilito, e si giunge alla conclusione di fare qualunque cosa, purché la decisione non sia modificata: si stabilisca magari una punizione senza punire, si punisca senza una punizione, la punizione spetti al magistrato, spetti al prefetto, consista in qualche misura che possa essere applicata nei confronti di tutti i cittadini, consista in qualcosa che la Costituzione vieta a chiunque di praticare, se non all'autorità giudiziaria, si violi la Costituzione, si osservi la Costituzione; l'importante è che non si receda dalle decisioni, perché ormai siamo in pieno decisionismo.

C'è chi esercita tale decisionismo, c'è chi lo impersona, c'è chi ha già dato al paese i frutti di una letale politica di falso decisionismo; e pare che la nostra società, la nostra classe politica, i nostri giornalisti, i nostri scienziati, i nostri giuristi non se ne siano ancora accorti.

Oggi riflettevo sull'invito rivolto dal cardinal Poletti ad approvare la legge. Si tratta certamente di un invito lecito, soprattutto in considerazione del fatto che il cardinal Poletti (che è anche un giurista; ma forse non si interessa di questo ramo del diritto) ha sentito dire che non abbiamo una legge.

Ma il cardinal Poletti conosce molto bene le conseguenze di un'altra manifestazione di decisionismo, che proviene sempre dalla stessa parte, in materia di Concordato. Bisognava fare il nuovo Concordato perché, laddove Andreotti ed i Governi a direzione democristiana erano andati con i piedi di piombo, bisognava prendere una decisione per la pace religiosa nel nostro paese. In realtà, da quando è stato firmato il nuovo Concordato, nel campo dell'istruzione religiosa nella scuola siamo andati peggio di prima, ed il Parlamento non fa altro che occuparsi del problema. I radicali sono stati additati come i rompiscatole che sollevavano tante questioni, e ci si è compiaciuti di aver fatto il nuovo Concordato.

Da allora non si fa altro che interessare del problema il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale, il Parlamento, con mozioni e contromozioni, mentre non avete il coraggio di portare in aula la legge matrimoniale, già passata all'esame della competente Commissione, perché è ridicola, e perché Andreotti nel 1976 non si sarebbe sognato di fare ciò che è stato fatto nel 1984!

Adesso verrà fuori la storia dell'otto per mille. E grazie al decisionismo l'ipotesi di dare una nuova pace religiosa agli italiani ha portato alle conseguenze che sono sotto i nostri occhi.

Ebbene, ora si è deciso che occorre fare qualcosa per la droga. Certo, bisogna fare, la decisione è presa! Punizione? Non sapete come punire, e non ne uscite e vi arrovelate.

Vengono fuori questioni come quelle concernenti l'articolo 12; per non parlare di quella gamma di interventi — punitivi, ma non penali — che il prefetto deve operare. Si afferma che debbano esservi tre sanzioni amministrative: fino a tre volte! Mi chiedo: se una persona già condannata per droga viene trovata in possesso di una dose personale, perché sia punita devono esservi altre due volte, o conta anche la condanna? Non lo so! E se non ci sono tre sanzioni amministrative, ma due condanne ed una sanzione amministrativa, la terza volta che la persona viene trovata in

possesso della dose personale cosa succede?

State raccontando che non è vero che stabilite il carcere per il tossicodipendente, che non è vero che stabilite il carcere per l'uso personale. Ebbene, vi domando cosa farà l'agente di polizia giudiziaria che trovi una persona in possesso di una quantità di polverina che (se è tagliata la droga è tanta) *ictu oculi* comporta l'arresto. *Ictu oculi*, come dice qualche magistrato nell'emettere mandati di cattura (c'è un meraviglioso libro, che vi invito a leggere, di una persona nei confronti della quale furono emessi mandati di cattura perché *ictu oculi* colpevole, e che poi fu assolta con formula piena).

La collega Guidetti Serra diceva giustamente che poi bisogna esaurire il procedimento e le eventuali opposizioni. No, bisogna cominciarlo! Poiché infatti la persona sarà stata tratta in arresto e vi rimarrà finché non sarà stabilito che non si tratta di dose eccedente il quantitativo stabilito dal ministero come dose media giornaliera personale. Vi sarà un procedimento penale, poi magari la rimetteranno in libertà. La pena è da otto a venti anni, se si eccede la dose. Quindi, per non sbagliare, l'agente di polizia giudiziaria trae la persona in arresto; si comincia il procedimento, si accerta che al di sotto della dose media giornaliera...

CARLO CASINI, *Relatore per la maggioranza*. Questo può avvenire già ora!

MAURO MELLINI. Certo, ma venite a dire che, prima che scattino le tre volte, si deve esaurire la fase penale, dichiarandosi il non doversi procedere perché al di sotto della dose media giornaliera personale, con remissione degli atti all'autorità amministrativa. Poi l'autorità amministrativa, il prefetto, chiama l'interessato, gli fa la predica ed emette il provvedimento. Se l'interessato è in possesso di patente o di passaporto, glieli ritira, se non ce l'ha, applica l'obbligo di soggiorno obbligatorio. Pensate, se quella persona non ha il passaporto, non ha la patente, a questo

punto subisce domicilio obbligato! Ed al provvedimento del prefetto può essere fatta opposizione!

Aprite un contenzioso nella fase penale, in quella amministrativa, poi nella fase giudiziaria amministrativa e poi una seconda volta. Sorgeranno una quantità di problemi: chi sia stato condannato una volta per aver posseduto una dose eccedente quella media giornaliera in che posizione si trova se la seconda volta è trovato in possesso di una dose al di sotto di quella media?

È più grave avere due condanne ed un'ingiunzione prefettizia piuttosto che tre ingiunzioni prefettizie?

Vi è poi la sede penale davanti al pretore per le altre dosi giornaliere; e ancora, vi è tutta la fascia fra la dose giornaliera e la modica quantità (perché vi siete schierati contro la modica quantità) per la quale vi possono essere altri procedimenti penali.

Bastano solo questi casi per far saltare la precaria, instabile (o forse stabile perché rappresentata da un precipizio) situazione giudiziaria del nostro paese, in cui la giustizia penale già funziona almeno per i due terzi per la droga ed i procedimenti connessi.

Non solo create una simile situazione, ma inficiate questo disegno di legge con altre amenità. Infatti non è solo su quel fronte che appare la follia di queste norme. È una legge che «s'ha da fare», e presto. Quindi non c'è bisogno di discuterla in Commissione perché il decisionismo ha deciso senza decidere, o stabilendo che bisogna lasciare la legge del Senato.

Con tutto il rispetto per il Senato (per carità, perché il bicameralismo è fatto anche di rispetto reciproco), devo dire che questo provvedimento non sembra fatto dal Senato, ma da un'assemblea di drogati, anzi, da due assemblee di drogati che non sanno l'una quello che fa l'altra. Ci sono infatti varie duplicazioni.

La disposizione sulla ricettazione del denaro proprio (non l'ho capita bene), se funzionerà (ma forse non funzionerà niente, e allora ci salveremo anche da questa

norma), favorirà la ricapitalizzazione delle organizzazioni che trafficano droga.

Mi rivolgo ai colleghi comunisti, che sono stati sostenitori di queste norme. Quando voi dite che l'utilizzazione economica — che consiste anche nel comprare il giornale — dei proventi del traffico di droga è un reato a parte, vi rispondo che, se è così, allora io continuo a trafficare droga, investo in droga, almeno non commetto un altro reato! Se c'è una funzione di prevenzione generale delle norme penali, è meglio continuare a trafficare droga, almeno con l'articolo 81, con l'aumento di 15 giorni, non vengo accusato per un altro reato, che tra l'altro difficilmente potrebbe essere punito sulla base del vincolo della continuazione con quello del traffico.

Per non parlare poi di quell'obbrobrio, di quella pura follia rappresentata dall'associazione importante! È una cosa inconcepibile: l'associazione importante per la qualità delle persone. Vi è anche l'attività di commercio importante fatta da un'associazione non importante, cioè da un'associazione normale, quella prevista oggi dall'articolo 75. Se i suoi membri svolgono un'attività di traffico importante, pur non essendo importante l'associazione, commettono un reato per il quale è prevista una pena non inferiore a 24 anni. Così almeno mi pare. Durante l'occupazione tedesca, quando c'era la pena di morte, il banditore del mio paese «buttava il bando», come si usava dire, faceva sapere che si svolgeva sulla piazza il mercato, per cui tutti dovevano andare a comprare quel poco che c'era durante la guerra, altrimenti c'era la pena di morte.

In questo caso non c'è la pena di morte, ma si prevedono ovunque decenni di carcere. Arriviamo così alle famose gride manzoniane, perché, anche per quanto concerne il traffico, questo rischia di essere il risultato di una legge come questa.

Vi sono norme risibili, come quella sul proselitismo.

CARLO CASINI, *Relatore per la maggioranza*. C'è già la legge del 1975.

MAURO MELLINI. Certo, ma nella legge del 1975 la norma del proselitismo non aveva quell'ultimo comma nel quale si stabilisce che alle stesse pene soggiacciono coloro che determinano un minore a commettere uno dei reati, che può essere l'associazione importante, il traffico importante da parte degli associati di un'associazione non importante. Si prevedono pene fino a 24 anni. Chi determina un minore, concorre (in base all'articolo 112 del codice penale) e si dovrebbe beccare, con l'aggravante, una trentina d'anni. Oggi invece si soggiace a pene fino a sei anni; vi è quindi uno sconto di pena per chi determina i minori a compiere un certo atto.

Chi ha preparato questo testo ignora che determinare qualcuno a compiere qualcosa è la massima forma di concorso morale, nella quale vi è una preminenza della funzione di convincimento tale che, se esercitata nei confronti di una persona minore, incapace o altro, determina una responsabilità aggravata rispetto a quella prevista nel caso normale di concorso di persone.

Di leggi mal fatte ne vediamo tante; le libere istituzioni affogano in simili leggi, perché esse determinano la mancanza di certezza del diritto, il che qualifica lo Stato e non una singola legge. È inutile pensare che si possa essere ugualmente liberi in un paese nel quale le leggi sono chiare e in un altro in cui non si sa che cosa significhino: quando non si capisce il significato della legge vuol dire che il principio di legalità — soprattutto nell'esercizio della funzione punitiva, ma non soltanto in questo — è totalmente frustrato.

La Corte costituzionale affermò che il famoso articolo 603 del codice Rocco — che non era un esempio di liberalità, ma consentiva di capire che cosa sancisse — riguardante il plagio, non era comprensibile. Il difetto di intellegibilità non consente l'accertamento della logica corrispondenza fra il fatto e la fattispecie, su cui si basa il principio di legalità.

Se questa è la situazione, stiamo andando verso un sistema nel quale sarà inutile parlare di libertà. Non abbiamo nulla da esportare nei paesi dell'est: questa è la

tragedia dei nostri anni! Quelle sono nazioni che hanno bisogno di costruire il proprio Stato di diritto per vivere realmente, e non solo come una speranza, la libertà alla quale si affacciano. Purtroppo — ripeto — non abbiamo nulla da esportare; leggi come questa stanno vanificando giorno per giorno le esigenze che ho evidenziato.

I reati senza pena, i divieti senza sanzione, quelli imperscrutabili, l'incapacità di coordinare le varie norme, la mancanza di certezza nei meccanismi, nelle procedure e nei contenuti delle norme penali costituiscono gli aspetti di una legislazione nella quale affogano le libere istituzioni. Altro che decisionismo e questione della droga: ben diversi sono i problemi che derivano dalla carenza di sensibilità verso queste situazioni! Pensate a cosa diventerà il nostro ordinamento giudiziario in presenza di una magistratura come quella attuale e delle condizioni oggettive in cui si esercita la giustizia. Anche se la maggior parte dei giudici italiani compiono sforzi formidabili per raffazzonare e tenere in piedi il meccanismo, vi saranno altri magistrati che si divertiranno certamente a sfruttare a fini di protagonismo i nuovi strumenti, dai quali saranno eccitati, anche se non ve ne sarebbe sicuramente bisogno.

Tutti hanno lamentato la presenza di disparità in ordine alla modica quantità. È cosa ridicola la disparità di opinione, di prassi, di comportamenti, di decisioni sulla «modica quantità», rapportata al miasma interpretativo, applicativo, alle prassi che si instaureranno con l'entrata in vigore di una legge che dovesse avere il contenuto ricordato.

Cosa avverrà, a cominciare dall'agente di pubblica sicurezza di cui vi ho parlato? Penso a un povero giovane che veste la divisa e vuole compiere il suo dovere di agente di polizia, applicando la legge. Non voglio parlare di possibili prevaricazioni: ribadisco che mi riferisco a un giovane agente di polizia o anche a un esperto agente. Non si tratta di dare un'occhiata per vedere se un soggetto sia in possesso di un grosso pacchetto. Si parla di quantità

giornaliera: c'è una quantità giornaliera, sulla base di un principio attivo, prescindendo quindi dal taglio e dalla qualità della droga. L'agente trarrà in arresto un soggetto. Ebbene, vi è un salto tra quantità media giornaliera, in considerazione del principio attivo ricordato, e una quantità che, pur essendo modica, eccede quella giornaliera. L'agente, dicevo, per non sbagliarsi, trae in arresto un soggetto, mentre un altro agente non si comporterà in questo modo. Si tratta della prima questione che intendevo sottolineare.

Che cosa accadrà, poi, quando si cominceranno ad applicare le norme? Il prefetto, il pretore, l'opposizione, la sospensione, la non sospensione: si può sospendere o occorre attendere che siano definiti i procedimenti davanti al pretore? Pensiamo al caso di una persona che abbia riportato una condanna. Voi infatti delineate uno scenario del genere: una persona viene trovata una prima volta con uno «spinello», poi una seconda e una terza. A questo punto interviene il pretore e alla fine, se si tratta di un vero mascalzoncello, quest'ultimo passa alla modica quantità, a quella non modica, magari si associa... Non è così! Vi può essere una persona che ha passato i suoi guai e già oggi è stata condannata sulla base della legge attuale o che lo sarà con quella futura. Un bel giorno, poi, tale soggetto viene trovato con lo «spinello», con la dose giornaliera.

Nel caso indicato conta o non conta la condanna? Prima questione: che cosa avverrà? Come si regolerà il prefetto? Il pretore, davanti al quale viene fatta opposizione, come si comporterà? Rimetterà gli atti alla Corte costituzionale? Egli si trova di fronte a un cittadino la cui libertà personale è stata limitata, magari perché mancante di passaporto. «Spinellatori», prendete il passaporto, altrimenti vi sarà inflitto il domicilio obbligato! Questo è il messaggio! È mai possibile che in una legge si dicano... Stavo per usare parole sconvenienti.

È mai possibile, dicevo, che in una legge si affermino cose del genere? Prendete almeno il passaporto, se non la patente!

Non fumo né ho mai fumato sigarette di

tabacco, del veleno nazionale né credo che alla mia età mi metterò a fumare «spinnelli». Qualora mi venisse questa idea, per prima cosa però prenderò il passaporto, altrimenti rischio il domicilio obbligato! Invece, avendo il passaporto, potrò sperare che almeno quella pena non me la infliggano e che le ire del prefetto, dopo l'ammonimento di rito, si placheranno ritirandomi il passaporto, che avrò preso esclusivamente a quel fine. Altrimenti — ripeto — al prefetto non resterà che mettermi al domicilio obbligato. È mai possibile tutto questo?

Al riguardo si scateneranno le diatribe: altro che «modica quantità»!

Quando passeremo all'applicazione della legge, cosa accadrà in merito alle associazioni importanti, non importanti: che cosa significa il riferimento alla qualità delle persone? Se ne farà parte un ecclesiastico (anche gli ecclesiastici, vivaddio, si mettono a fare cose del genere) l'associazione sarà considerata importante, per la qualità delle persone? Oppure si dirà che, in quanto ecclesiastico, cercherà di fare un traffico...

PIETRO SODDU. Modico.

MAURO MELLINI. Certo, modico, trattandosi di persone dabbene. Oppure si potrà dire che, facendovi parte un ecclesiastico, si tratta di associazione non importante; tuttavia la quantità è molto rilevante e dunque scatta un'altra norma. Non ho ancora fatto i conti (anche perché non so farli), ed ignoro se, dal punto di vista penale, convenga far parte di un'associazione non importante che fa un traffico importante o di un'associazione importante che fa un traffico non importante: infatti questi due reati concorrono e non vi è neanche il vincolo della continuazione tra reato associativo e reato-fine.

Non ho fatto questo calcolo, ripeto, ma qualunque sia il risultato, è chiaro che si troviamo dinanzi al classico gioco del bus-solotto, rispetto al quale potremo fare altre considerazioni.

Ma torniamo a quanto dicevo all'inizio del mio intervento. In una discussione

sulle linee generali è impossibile descrivere compiutamente le follie contenute in questa legge, che tuttavia esistono e quindi, colleghi della maggioranza, dovete farvene carico. Non dite che si tratta di problemi tecnici, anche se forse dovete trovare una soluzione tecnica affinché non vi sgridi chi ha assunto le decisioni (in nome di un decisionismo privo di contenuto) ed ora afferma che, in caso contrario, si tratterebbe di un tradimento e che potrebbe accadere la fine del mondo nel caso in cui vi fosse un ulteriore momento di riflessione. Ed eccoci a dover trovare un contenuto a decisioni che non ne hanno, e se ce l'hanno è sicuramente folle.

PIETRO SODDU. Lei è troppo severo come giudice!

MAURO MELLINI. Io troppo severo?

PIETRO SODDU. Almeno in questo caso.

MAURO MELLINI. Vorrei esserlo. Qualche volta capita di dover fare la Cassandra, che non è un bel mestiere.

Da questi banchi abbiamo ascoltato osservazioni relative alla mancanza di contenuti di un certo decreto che ha istituito un alto commissario antimafia, (ha anche previsto la nomina di esperti in storia della mafia) senza però fissare con esattezza i suoi poteri. Un bel giorno scopriamo dai giornali che l'intera classe politica è divisa sull'interrogativo se tali poteri siano stati stabiliti oppure no e, nel caso di risposta affermativa, se ciò sia avvenuto all'unanimità oppure no.

Il Presidente Andreotti ha detto: «all'unanimità». Evidentemente è molto rispettoso anche delle minoranze, almeno formalmente, ma in questo caso non lo è stato. Egli ha affermato — lo ribadisco — che il Parlamento aveva stabilito all'unanimità i poteri dell'alto commissario.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, il tempo a sua disposizione è terminato.

MAURO MELLINI. Debbo aggiungere solo una considerazione. Presidente: se

quello ricordato è il contenuto di questa legge, se i problemi sono quelli trattati, credo che il confronto debba vertere proprio sulla capacità di una legge di affrontare concretamente i problemi senza creare caos o crisi, che possano provocare determinati effetti su alcuni importanti meccanismi.

Mi rifiuto di credere che con questo progetto di legge potrà funzionare la punizione che voi volete infliggere al traffico della droga; la situazione sarà peggiore di quella attuale, a parte gli ulteriori danni che potrà arrecare a tutto il resto.

Se da parte della maggioranza si faranno sforzi nel senso da noi indicato, anche se sono un convinto antiproibizionista, non potrò che apprezzarli e potrò quindi dire che, almeno sul punto fondamentale sul quale ci dobbiamo confrontare, sono pervenuti segnali di attenzione ai quali non possiamo essere indifferenti. Ma almeno dovete lanciarli!

Dovete compiere lo sforzo che vi chiedo. Se doveste obbedire solo a decisioni senza contenuto, dovremmo dire che qualcosa di drogato esiste davvero nel nostro paese: il sistema di fare le leggi. La dipendenza da tale sistema dopo l'assuefazione alle cattive normative, ha veramente rovinato le istituzioni parlamentari (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Fronza Crepez. Ne ha facoltà.

LUCIA FRONZA CREPAZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, tratterò solo due dei numerosi aspetti interessanti del progetto di legge in esame, ma desidero prima fare una premessa.

Credo di poter dire, avendo seguito attentamente il dibattito in corso, che occorre riconsiderare la legge n. 685. Negli ultimi quindici anni la cosiddetta modica quantità, giustamente introdotta per non coinvolgere nella spirale droga-carcere droga il consumatore occasionale, si è infatti rivelata a doppio taglio, finendo con il far crescere lo spaccio al dettaglio (che ha ampliato il mercato della droga a macchia

d'olio ed in modo incontrollabile) e con il togliere spessore etico alla trasgressione.

Ma veniamo al provvedimento in esame. Due, dicevo, sono le principali linee di discussione su cui vorrei soffermarmi. Innanzi tutto, si afferma che è illecito drogarsi, con tutte le sue conseguenze; in secondo luogo, mi chiedo: è fattibile questa legge, è applicabile?

Comincio dal cuore del problema: è illecito drogarsi. Questa affermazione per noi prende origine da una concezione precisa dell'uomo e dello Stato. L'uomo, ad un certo punto sceglie; e sempre, nella vita e nelle possibilità che essa ci fornisce (o almeno nella stragrande maggioranza dei casi), vi è spazio per la nostra responsabilità verso noi stessi e verso gli altri.

È vero che la nostra è una società in cui vige sempre più un piatto conformismo di mete e di obiettivi ed è difficile trovarvi uno spazio per chi ha mete diverse. È vero che molte volte abbiamo l'impressione di essere tutti davanti ad un'ipotetica linea di partenza, in corsa verso una meta, come avessimo tutti le stesse potenzialità, uguali mezzi e uguali risorse. Ma così non è.

È vero che esistono condizionamenti di ogni tipo, dalla famiglia, dall'infanzia, che pesano sulla nostra capacità di scelta. Ma questo non è tutto per spiegare l'uomo ed i suoi comportamenti.

Nella storia, ma anche nell'attualità, molte volte l'uomo ha dimostrato che non v'è situazione sociale — e penso a Mandela, Walesa, Havel e molti altri — né personale che possa negare la capacità di autodeterminarsi. E qui sta il punto. Questa è la ragione profonda, la concezione che sta alla base della nostra idea di uomo, e quindi di Stato.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA.**

LUCIA FRONZA CREPAZ. Ecco perché è possibile, a mio parere, darci delle regole, delle liceità e delle illiceità, interpellare le nostre libere responsabilità e quindi esprimere messaggi chiari (che sono ancora più importanti per i giovani, intrinsecamente

insicuri, ma alla fine desiderosi di chiarezza).

Quindi, la facoltà di dichiarare l'illiceità, a nostro avviso, appartiene al potere dello Stato non perché lo intendiamo come uno Stato etico, che per governare meglio detta regole morali e di comportamento, in nome del solo fatto di detenere il potere, ma perché noi crediamo che la base della legge e della necessità di legiferare stia nella socialità dell'uomo.

Alto Stato-istituzione, che, per noi, è un'emanazione dello Stato-comunità, compete l'obbligo della promozione del bene comune e quindi della responsabilità della tutela della salute, della vita dei cittadini, della dignità della persona, anche con regole e sanzioni. Quindi, per noi, si tratta di una questione di responsabilità e non della necessità di detenere un potere.

Per alcuni, dichiarare illecito il drogarsi e punire chi si droga è un'offesa alla libertà della persona. Ma è chiaro che qui il concetto di libertà è assunto in senso individualistico: il modo di uscirne, a mio avviso, sta nel giusto equilibrio fra libertà individuale e responsabilità, condizione questa che rende autentico l'esercizio della libertà.

Naturalmente all'illiceità fa seguito la punibilità — e vedremo poi come — motivata, però, per noi della democrazia cristiana, da questa concezione di uomo e di Stato.

Mi rendo conto che vi è una cultura da ricostruire, perché avverto che il clima attorno a questo provvedimento, ed in particolare attorno alla punibilità del tossicodipendente, è molte volte pesantemente inquinato da tutt'altre motivazioni: da questioni di ordine pubblico, da un desiderio di togliere dalla vista queste persone che, alla fine, ci mettono in crisi, da un'ignorante paura dell'AIDS che porta alla «caccia all'untore», da una già più volte sperimentata tendenza alle scorciatoie, quelle che non passano per la solidarietà.

Ma per noi la punibilità non è niente di tutto questo.

Quanto c'è di politica partitica nel soste-

nere una tesi o l'altra, nel voler magari aggregare truppe disperse attorno ad una volontà di «linea dura»? E quanto c'è, da parte di alcuni, di preparazione alla legalizzazione della droga sotto lo sventolare della non punibilità? Vi è una ragione che ci spinge a porre alla base della legge l'illiceità e la conseguente punibilità. Si tratta della possibilità di dissuadere il consumatore occasionale, della prevenzione verso il giovane tentato dalla falsa risposta della droga.

Credo che la prevenzione passi anche attraverso la dissuasione, e mi convince in particolare la tesi sostenuta da Giuseppe Anzani. Egli afferma testualmente: «Una legge che sopprimesse il concetto di punibilità per una categoria di uomini considerati "perduti", accetterebbe l'assioma che dalla droga non si può guarire; e così getterebbe la spugna, appagata dalla decisione di non punire, dimissionaria rispetto all'impegno di guarigione e emenda».

A volte, mentre noi discutiamo di punibilità e non punibilità affermando tutto e il contrario di tutto, mi tornano alla mente le parole di una operatrice dell'Associazione famiglie-tossicodipendenti della mia città, che si richiama al «progetto uomo». In un dibattito su questo tema, tale operatrice affermò: «La droga è un male talmente subdolo, una bestia tanto feroce che è riuscita a mettere gli uni contro gli altri, responsabili di comunità terapeutiche, operatori pubblici e privati, istituzioni sociali». E concludeva: «Mentre a Roma si discute, a Sagunto si muore».

Ho voluto citare quest'ultima frase non per sancire l'inutilità della discussione che si sta svolgendo in quest'aula, né per svuotare di significato il nostro compito di legislatori (che ritengo sia indispensabile in quanto credo alla centralità del Parlamento nella nostra democrazia), ma per ricordare che stiamo parlando di un dramma, sia per i risultati del fenomeno sia soprattutto per le sue cause.

Abbiamo parlato della illiceità e quindi della punibilità. Certo — e vengo all'altro nodo del provvedimento — il cittadino che puniamo è un cittadino particolare: egli è autore ma anche vittima del suo male, così

che invoca insieme repressione e soccorso. Se egli mantiene integra la sua capacità di intendere, almeno fino ad un certo punto, non si può dire lo stesso per la capacità di volere, che risulta compulsata se non si spezza il circuito della dipendenza.

Bisognerà quindi prevedere adeguate forme di sanzione. Al riguardo, mi sembra che gli emendamenti scaturiti dall'appassionato e produttivo dibattito in seno alla democrazia cristiana possano apportare ulteriori miglioramenti al testo. A mio parere, forse un miglioramento passa anche attraverso la distinzione tra tossicofilo (intendendosi con ciò il consumatore occasionale) e tossicodipendente. Inoltre, l'eventuale carcerazione dovrà essere realizzata secondo sistemi di detenzione appositi, con la partecipazione di personale specializzato.

Già al Senato, grazie all'apporto del ministro Rosa Russo Jervolino e agli emendamenti presentati dai senatori Cabras, Grannelli ed altri (nati dalla consapevolezza di avere davanti un cittadino bisognoso di un particolare aiuto, che può essere fornito solo a certe condizioni), il provvedimento ha contemplato, accanto alle sanzioni amministrative e penali, la possibilità della sospensione del procedimento nel caso che ci si sottoponga ad un programma di recupero del tossicodipendente.

Tale linea e la consapevolezza di cui ho parlato emergono nella ipotesi della creazione di strutture di recupero all'interno di ogni unità sanitaria locale o del coinvolgimento di strutture private, sia quando entra in gioco il prefetto sia accanto al giudice. Per quanto riguarda la figura del prefetto, suggerirei, su questa linea, di rafforzare il disposto dell'articolo 14 che recita: «Il prefetto può avvalersi delle strutture idonee(...)», sostituendo tale espressione con la seguente: «Il prefetto deve avvalersi delle strutture (...)». Suggerirei comunque di prevedere, accanto a tale figura che è per certi versi inadeguata al compito da svolgere, uno stabile ufficio composto da esperti in materia, quasi una linea di impatto con il tossicodipendente che sia più adeguata.

Passiamo al secondo problema, quello

della fattibilità. Mi sembra che siano da sottolineare come estremamente positivi il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle comunità impegnate sul fronte della tossicodipendenza la cui funzione va rivalutata e non soppiantata da quella delle strutture pubbliche che dovranno sorgere per rendere effettiva la legge. Io infatti penso che laddove le strutture pubbliche funzionano bene anche quelle private sono incentivate a funzionare. Le strutture pubbliche e quelle private devono quindi svolgere due azioni distinte ma complementari, non di antagonismo ma di collaborazione. Questa è, a mio avviso, la sfida che aspetta i partiti del Governo: la creazione di adeguate strutture pubbliche.

Per prepararmi a questa discussione ho letto tante dichiarazioni di coloro che sono impegnati nella comunità, e ne sono rimasta profondamente colpita. Al di là della posizione specifica sulla punibilità o meno del tossicodipendente, è chiarissima da parte di tutti la priorità data all'uomo, come del resto sono evidenti l'esperienza acquisita nel campo, la capacità di affrontare il problema e soprattutto la tempestività della loro risposta rispetto alle debolezze e alle lentezze del fronte pubblico. Ma soprattutto mi ha colpito in quelle persone l'amore e la comprensione dimostrati nei confronti del tossicodipendente, considerato non come soggetto astratto di un fenomeno ma come individuo bisognoso di solidarietà sociale. Da quelle persone ci arriva una chiara indicazione: la fattibilità della legge passa attraverso la creazione di strutture idonee, di cultura idonea, preventiva e solidale.

Occuparsi di tossicodipendenze, di tossicodipendenti, vuol dire occuparsi di famiglia, di scuola, di lavoro, di tempo libero, di cultura ed anche di rapporti interpersonali. Perché, come Don Picchi ebbe a dire un giorno, di fronte al problema droga ed alle sue possibili soluzioni, bisogna innanzi tutto chiedersi chi è il drogato, da dove viene, perché sceglie la droga. Come afferma Don Ciotti, trovare risposte significa non rincorrere solo la storia del singolo drogato, ma agire dove la persona intrat-

tiene relazioni, quindi nella scuola, nella famiglia, nei posti di lavoro, nella parrocchia, nelle associazioni giovanili, in tutti gli ambienti che un drogato frequenta. Solo così si arriva ad una risposta vera.

Per affrontare problemi come questi occorre porre al centro l'uomo e i rapporti che lo circondano. Vi è quindi il problema del recupero alla scuola e al lavoro degli ex tossicodipendenti; anzi (e qui sta il punto) al riguardo vi è proprio un loro diritto di cittadinanza alla cultura e al lavoro. Sarà questo il fronte su cui misureremo la nostra capacità di fare leggi e di renderle applicabili e flessibili alle varie situazioni.

Sono molti i tipi di tossicodipendenza, come è già stato detto: vi è il tossicodipendente classico, arrivato ormai all'ultimo stadio, ma vi è anche il tossicodipendente del sabato e della domenica, quello che può perpetuare la sua tossicodipendenza per anni, forse per tutta la vita. Per questo tipo di tossicodipendenti le comunità tradizionali, terapeutiche o di vita (come si vogliono chiamare), non sono più adeguate. I problemi sono molti ed occorre esaminarli. La comunità tradizionale ha funzionato bene fino ad oggi e sicuramente continuerà ad avere i suoi spazi ma non rappresenta più una risposta sufficiente. Occorre invece investire in quelle che possiamo chiamare «strutture intermedie», strutture cioè disponibili ad accogliere in qualsiasi momento ogni ragazzo che si droga (a tutti gli stadi della tossicodipendenza), anche quello che ha pochissime motivazioni a smettere; strutture molto flessibili e diversificate, pronte a fornire accoglienza totale o parziale diurna o notturna, per colloqui o per lavoro.

Il rischio è di ripetere l'esperienza della legge n. 180, che di per sé era giusta come principio, anche perché ha sicuramente liberato da strutture non idonee al recupero molti malati mentali che forse per pregiudizio erano rinchiusi in luoghi inadeguati. Ciò però non vuol dire che tutti hanno trovato in tale normativa una soluzione ed anzi uno dei motivi del suo naufragio va individuato nell'inadeguatezza

delle strutture intermedie che ha lasciato sulle spalle delle famiglie malati difficilissimi da gestire in termini psicologici, economici e di quotidianità. Cerchiamo quindi di non ripetere tale esperienza.

Mi pare tuttavia che in questa legge vi sia una tutela maggiore là dove si prevedono dei commissari *ad acta* nel caso in cui manchino le strutture intermedie e non si dia inizio ad un processo di predisposizione delle stesse. Ciò mi sembra rappresenti una garanzia maggiore rispetto alle previsioni della legge n. 180.

La fattibilità di questa legge passa per me, senza dubbio, anche attraverso una vera riforma della legge n. 833, intesa non come stravolgimento dell'impianto di quest'ultima, ma come attuazione, mediante le strutture sanitarie previste, di una vera prevenzione, di una moltiplicazione di presidi sanitari vicini al cittadino.

Ma soprattutto — lo dicevo già prima — la vittoria sulla droga passa trasversalmente, come del resto anche la droga, nella società, in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi luoghi.

Onestamente mi pare che di fronte a questa legge si debba avere la consapevolezza che essa non costituisce la soluzione, ma un tentativo di sperimentazione sul quale ci dovremo misurare. Vorrei che fosse questo lo spirito con il quale ci accingiamo a discutere la normativa e ad approvarla, senza disporci su vari fronti, ma ognuno dando prova della sua capacità di assumersi le proprie responsabilità, di confrontarsi con l'uomo.

Soprattutto mi sembra nostro compito tener conto di chi dal fronte ultimo di questa battaglia ci richiama alla necessità di porre la solidarietà a fondamento della legge (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC e del PSI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. E iscritta a parlare l'onorevole Gramaglia. Ne ha facoltà.

MARIELLA GRAMAGLIA. Presidente, signor ministro, comincerò il mio intervento in una maniera non pacifica e non pacificata. Me ne scuso, ma credo vada rico-

struita la ragione per la quale siamo in aula oggi con tempi non previsti dalla Commissione e con modalità che non ci consentiranno di svolgere un lavoro sereno.

Quanto è accaduto nelle Commissioni riunite affari sociali e giustizia è molto grave ed io credo che anche da questa aula si debbano mettere in guardia non soltanto le massime autorità che governeranno la discussione, e quindi i Presidenti della Camera, ma anche l'opinione pubblica e la stampa perché nel corso del dibattito in Commissione sono accaduti alcuni fatti nuovi.

È stato fatto un uso improprio del regolamento per coprire una mancanza di presenza numerica della maggioranza. Esso si è rivelato palesemente tale, come è stato riconosciuto anche dalla stessa nostra Presidente. È stato fatto da parte della maggioranza un tentativo di delegittimare i presidenti delle due Commissioni che devono essere garanti di tutti — e lo sono stati — sia della maggioranza sia dell'opposizione, e non megafoni e portavoce della sola maggioranza. È stato dato un giudizio denigratorio del lavoro della Commissione definito, da un autorevole capogruppo di maggioranza, «un lavoro clandestino, sostanzialmente inutile del quale ci dovevamo liberare al più presto per lavorare finalmente» — sono parole dell'onorevole Capria — «alla luce del sole».

Credo che queste tre questioni (che sono di procedura, di *fair play*, di regole e di rapporti, all'interno di queste istituzioni, fra maggioranza e minoranza) vadano poste all'attenzione di tutti i colleghi e, fin da oggi, dell'opinione pubblica perché possono prefigurare una cattiva conduzione del dibattito in aula.

Entrerò ora nel merito del provvedimento, signor Presidente, anche se debbo dire che non vedo qui presente il ministro Russo Jervolino e non posso registrare nemmeno un minimo di attenzione da parte dei relatori. Del resto, esso è l'ennesimo segnale di come questo dibattito non cammini su strade convincenti... (*Commenti del deputato Carlo Casini*). La ringrazio, onorevole Casini.

Quanto al merito del provvedimento, dunque, noi riteniamo che l'unica via da seguire di fronte all'emergenza-droga è quella di un contenimento pragmatico dell'emergenza stessa. Questo è l'unico modo per mettere in campo un solidarismo autentico e non punitivo.

Amici e colleghi radicali hanno illustrato, prima in Commissione e poi in aula, le ragioni dell'antiproibizionismo. Le ho ascoltate con rispetto. In alcune parti le condivido, mentre su altre debbo esprimere qui delle perplessità, relative non tanto all'insieme della materia droga e ai vantaggi obiettivi che deriverebbero nella lotta alla malavita e ai profitti illeciti quanto ai problemi dei diritti dei singoli, riguardanti chi potrebbe avere la sostanza, da chi, e con quali garanzie. Altre perplessità nutro, per quanto riguarda le droghe pesanti, sull'aspetto relativo alla nocività oggettiva di alcune sostanze e quindi alla responsabilità deontologica (mi riferisco a quella del medico) di una loro eventuale somministrazione.

Sono questi alcuni degli aspetti della politica antiproibizionista dei colleghi radicali. Su altri temi, sui quali peraltro l'onorevole Teodori come relatore di minoranza, si è dimostrato molto flessibile e attento alle ragioni di altri colleghi, ci sentiamo di convenire.

Un'altra ragione di perplessità riguarda la tendenza, talvolta presente anche tra i colleghi della sinistra, di pensare che l'esclusione della punizione del tossicodipendente (un punto che io ritengo importantissimo) sia, da sola, l'unico provvedimento dirimente della questione. Ebbene, lo ritengo — questo — un provvedimento importantissimo ma non sufficiente. Poc'anzi la collega Orlandi diceva — assai giustamente — che occorre stare attenti a non aver un atteggiamento onnipotente. Dobbiamo mettere in conto che aiuto, solidarietà, sostegno sociale e terapeutico devono essere messi in campo anche per chi, in quel momento, non è certo che uscirà dalla spirale della droga. Occorre saper anche contenere i guai peggiori che sono oggi: sieropositività, AIDS, pericolo di morte. Tutti voi sapete molto bene come

questi guai possano essere moltiplicati attraverso un processo punitivo.

Dunque, io credo che la non punibilità del tossicodipendente sia sì importante ma vada anche accompagnata con altri provvedimenti che rendano concreta la politica di contenimento dell'emergenza-droga.

Ma, ciò che più mi colpisce, mi lascia perplessa e mi rende difficile immaginare, onorevoli colleghi, una pacata opposizione emendativa sui singoli punti, è la linea complessiva che scaturisce dal disegno di legge. E ciò per ragioni di fondo. Innanzi tutto vi è quella concernente la cosiddetta legge-manifesto. Legge-manifesto che il collega Casini difende con convinzione. Egli ci dice che ciò che conta è dire che drogarsi è illecito. Certo. Chi non lo dice! Ma l'idea che noi possiamo fare di una legge di uno Stato laico un manifesto morale, una nostra maniera di concepire e di comunicare l'uomo (questa idea di cui ha parlato poc'anzi la collega Fronza Crepaz) la ritengo estranea non solo alla nostra cultura ma anche a quella di molti nostri colleghi presenti in quest'aula, e che si vedono anche nei banchi della maggioranza.

Ciò che una legge può fare è cercare di evitare il maggior danno possibile al cittadino e contenere elementi di disgregazione sociale, non emanando quindi manifesti morali. Questo mi sembra molto importante e l'idea della legge-manifesto non è solo sbagliata sul piano dei principi del diritto, ma è sbagliata soprattutto per una ragione legata alla persona, a motivi psicologici.

Se un giovane vive in una dimensione di rischio, in una visione della vita che, ahimé, è legata a fenomeni di nevrosi giovanile che ti inducono a ritenere che val la pena di mettere la vita a rischio (abbiamo discusso di ciò anche a proposito dei recenti incidenti mortali registrati sulle autostrade il sabato sera), se un giovane è quindi dentro questa condizione psicologica, il modo di contenere la sua spinta autodistruttiva è molto più profonda più radicale, attiene alla struttura intera della sua personalità per cui difficilmente lo si potrà convincere a cambiare modo di vita

dicendogli: attento che il prefetto ti tirerà le orecchie o ti ritirerà la patente.

In più all'interno della legge vi sono una serie di questioni (devo dar atto all'onorevole Casini di aver risposto con serietà alle mie obiezioni) che rappresentano vere e proprie ferite ai diritti e al diritto, nonché problematiche che hanno in qualche modo una rilevanza di costituzionalità. Abbiamo già discusso di ciò e l'onorevole Casini ha obiettato che non vede nel passaggio dal prefetto al magistrato una metamorfosi del reato. Io rimango però con i miei dubbi.

Mi sembra, e ciò mi interessa molto non per acquietarmi bensì per creare zone di ragionevolezza, che l'onorevole Casini mi abbia quasi dato ragione su un punto, cioè sull'insensatezza della restrizione della libertà sia perché non mi sembra la possa comminare il prefetto in base alla sua competenza, sia perché non risponde ad alcun requisito terapeutico. È ben noto infatti che gli stessi terapeuti suggeriscono alla famiglia, a chi è più vicino al giovane in stato di tossicodipendenza, dei rapidi spostamenti di residenza, scelti sulla base di motivazioni terapeutiche, o di allontanamento da legami pericolosi, che non devono avere ostacoli burocratici; ecco quindi che l'obbligo di residenza rappresenta una misura, dal punto di vista terapeutico, oltremodo sciocca. Mi sembra che almeno su questo punto l'onorevole Casini abbia convenuto.

Tra le ragioni del mio profondo dissenso in ordine all'intero impianto del disegno di legge governativo, vi è l'illusione, allo stesso tempo onnipotente ed inefficiente, di tenere insieme mondi molto diversi tra loro. Mi riferisco in particolare all'articolo 13 in cui si prevedono reati gravissimi (traffico della droga, spaccio) e minimi nello stesso tempo e si accomunano mondi che comprendono 3 milioni di consumatori di droghe leggere e pesanti, 300 mila tossicodipendenti e, mi auguro un numero assai più limitato di delinquenti veri e propri.

L'idea di mettere insieme questo popolo così differenziato in un unico intento repressivo, addirittura l'articolo 13 prevede

un'unitarietà della fattispecie di reato, mi sembra talmente assurdo ed inefficiente che sono tentata di segnalare al ministro Russo Jervolino ciò che è accaduto in Francia. In questo paese si è avuta la stessa fantasia onnipotente ed inefficiente, dopo di che il 22 maggio 1987 si è stati costretti ad emanare una circolare, la circolare Chalandon, in base alla quale il ministero dell'interno ha assicurato che non saranno costretti a sottoporsi a programmi terapeutici o a sanzioni alternative ai programmi medesimi coloro che offrano sufficienti garanzie di pronto reinserimento sociale. Non si riusciva più a star dietro, anche in termini organizzativi, a questo immenso popolo di consumatori. Non vorrei che, dopo aver approvato questa legge e dopo averci fatto tanto discutere, nel giro di pochi mesi le nostre autorità fossero costrette ad emanare la circolare Russo Jervolino, gemella a quella Chalandon, che espianta, nella prassi e per ragioni di necessità, quello che voi considerate uno dei capisaldi di questo così caro a voi disegno di legge.

Altra questione di incoerenza profonda, di non convinzione è quella — già affrontata in Commissione — relativa alle diverse sanzioni previste per il tossicodipendente trovato in possesso per la sesta volta della famosa e famigerata — dirò poi perché — dose media giornaliera. A questo proposito ricordo di aver chiesto all'onorevole Russo Jervolino cosa accade al tossicodipendente trovato appunto, per la sesta volta in possesso della famosa dose media giornaliera. L'onorevole Russo Jervolino mi ha rassicurato dicendomi che i provvedimenti non hanno assolutamente nulla di carcerario, perché ci sarà una settimana, un'ottava, una decima volta ed altre ancora a meno che il tossicodipendente non incorra, aggiungeva un pò gesuiticamente — scusi la mia impertinenza — non incorra nel reato previsto dall'articolo 650 del codice penale. Cioè, a meno che il tossicodipendente non si rifiuti di obbedire alle indicazioni autoritative del prefetto e del magistrato relative alla patente, al passaporto o al domicilio coatto.

Cosa altro potrebbe fare un tossicodi-

pendente, ammesso che non ci si trovi di fronte ad un delinquente di altra natura, se non interrompere il programma, non obbedire alla sanzione autoritativa e sottrarsi al circuito che è stato messo in moto? E, dunque, se si sottrae al circuito che è stato messo in moto, la soluzione è quella del carcere, ma non solo; e poiché il controllo del circuito è effettuato dal medico, la trappola infernale riguarda il ragazzo, il tossicodipendente (le statistiche ci dicono che l'età media sta aumentando) e lo stesso medico che si deve fare garante di tale percorso.

Sulla famigerata dose media giornaliera, sulla quale molti colleghi si sono soffermati, non abbiamo mai avuto il piacere di una risposta. È noto, che la dose media giornaliera, a giudizio dei più autorevoli farmacologi italiani, non è definibile, per la semplicissima ragione che nel corso di un processo di dipendenza da farmaco e da droga pesante le dosi mutano molto rapidamente, da una a duecento nel caso dell'eroina, secondo fonti autorevoli. Quindi, non siamo assolutamente in grado di prevedere quale potrà essere la definizione idonea per questa benedetta dose media giornaliera, a meno che il famoso decreto del ministro della sanità, a lume di buon senso, finisca per fare riferimento alle dosi medie giornaliere presumibilmente più alte, arrivando nei fatti a farla coincidere esattamente con la modica quantità tale e quale oggi è prevista. In questo modo, avremo fatto questa lunghissima danza senza senso per giungere al punto da cui eravamo partiti.

Ci sono altri stravolgimenti in ordine agli attori sociali, su cui già altri colleghi hanno avuto modo di intervenire. Il collega Benevelli a questo riguardo è stato molto chiaro. C'è rischio, infatti, che il medico diventi poliziotto, che il prefetto diventi medico, per andare avanti con queste contraddizioni fino all'eterno. Io ne aggiungo soltanto una, ministro. Non riesco a capire come potrete fare concretamente questi programmi. È questa una domanda che ho già posto in Commissione e che ora ripropongo in Assemblea. In base ai dati di cui dispongo risulta che la ca-

pienza attuale delle comunità è di circa ottomila posti, mentre i servizi riescono ad interessarsi di circa 32 mila tossicodipendenti. Immagino che le comunità non saranno in grado, dall'oggi al domani, di interessarsi degli attuali 32 mila tossicodipendenti che fanno capo ai servizi e neppure che si riuscirà a coprire la quota superiore di domanda di assistenza che deriverà dall'applicazione del nuovo meccanismo sanzionatorio.

Vorrei capire se i programmi avvengono anche sul territorio, nei SAT o nelle strutture equivalenti ed in questo caso come dovrebbe fare il povero medico a girare come un pazzo tra discoteche, cinema, strade e quadrivi per controllare che il giovane si attenga al programma stabilito. Mentre, infatti, anche se posso non essere d'accordo, per un medico è possibile svolgere un'azione di controllo nell'ambito di una comunità, dovete spiegarmi come lo stesso medico, nell'ambito di un intero quartiere, potrà controllare che il programma venga rispettato dal tossicodipendente. Una cosa di questo genere non riesco a capirla con i miei scarsi mezzi intellettuali.

Che fare, allora? Spesso sembra in questo Parlamento che, quando dobbiamo decidere qualcosa di nuovo, il messaggio sia: «In tutta Europa si fa così, adesso dobbiamo farlo anche noi!». Ebbene, sono andata a consultare la documentazione insospettabile lasciataci in Commissione dal ministro Vassalli ed in particolare il documento da lui propostoci, «Rilevanza penale del consumo di stupefacenti nei paesi della Comunità europea», scritto da Lorenzo Salazar, da cui risulta che questo luogo comune, questa *vox populi* sono falsissimi. Tranne che nel caso della Germania federale e della Francia (paesi in cui effettivamente si è andati in direzione analoga a quella che voi ritenete di dover seguire), negli altri Stati della Comunità esistono differenziazioni significative tra consumo e spaccio, tra piccolo e grande spaccio, tra forme di contenimento sociale e forme di penalizzazione, e quasi mai il consumo viene penalizzato. Voglio citare questi paesi, perché non vi è solo la famosa

— e per alcuni famigerata — Olanda, ma anche la Spagna, il Belgio, l'Irlanda, il Regno Unito. In numerosissime realtà della Comunità la politica relativa alla questione droga è quindi stata condotta con saggezza pragmatica e secondo una differenziazione di sanzioni in base alla gravità del reato molto più simile ai nostri intendimenti che a quelli del disegno di legge governativo.

Non riusciamo a pensare ad abbellimenti, ad aggiustamenti ed a cosmesi per questo provvedimento. I punti che ci stanno a cuore — lo ripeto — sono sostanzialmente tre, sono importanti e riguardano il merito. Attengono alla necessità di separare nettamente il mercato della droga leggera da quello della droga pesante, all'importanza ed alla emergenza della questione AIDS anche rispetto alla tematica droga (è pazzesca la schizofrenia con cui stiamo lavorando, per la quale l'AIDS sembra appartenere ad un altro mondo che si muove su binari separati) ed alla questione della non punibilità del tossicodipendente.

Su quest'ultimo aspetto, sul contesto nel quale colloco la profonda convinzione dell'insensatezza della punibilità del tossicodipendente, ho già detto molto e quindi mi soffermerò sulle altre due questioni.

La separazione tra droga leggera e droga pesante è legata a problematiche relative al comportamento dell'organismo ed a quello della psiche, cioè alla minore pericolosità, alla non assuefazione.

Un uomo politico prestigioso del Governo, di cui in questo momento non ricordo il nome, disse non molto tempo fa che uno spinello non ha mai ucciso nessuno. Ecco, mi sembra che possiamo convenire anche noi con questo uomo politico di Governo. Cosa fare, allora? Occorre creare luoghi e zone in cui giovani possano contenere il rischio vero, che è quello di passare dalla droga leggera alla droga pesante. È infatti questo il vero rischio per la salute e per i comportamenti devianti successivi.

Vi è la possibilità di perseguire questo obiettivo; una possibilità che la collega Artioli conosce molto bene dal momento

che pochi anni fa ha presentato una proposta di legge che muove nella stessa direzione. Si possono depenalizzare il consumo e la detenzione fino a 30 grammi (come avviene nei Paesi Bassi) e fare in modo che si separi nettamente lo spacciatore di droghe leggere da quello di droghe pesanti, in modo da consentire ai giovani di non entrare in rapporto con lo spacciatore di droghe pesanti.

Avete un bel dire che chi fuma uno spinello prima o poi farà qualcos'altro! Chi va tutti i giorni al supermercato e compra il tonno prima o poi comprerà anche l'acqua minerale ed il prosciutto, dato che al supermercato si comprano tonno, acqua minerale e prosciutto: quindi, chi incontra sempre lo spacciatore che gli vende *hashish* prima o poi sarà tentato di comprare anche l'eroina. Questo mi sembra elementare, banale, ma forse vale la pena ripeterlo.

Per quanto concerne l'emergenza AIDS, ho qui il testo del resoconto di un'audizione al Senato del 5 luglio 1988 del ministro Vassalli. Nel sottolineare l'esigenza dell'allargamento dello spazio per le pene sostitutive, il ministro Vassalli rileva che il problema fondamentale rimane quello di evitare che il carcere, con riferimento ai tossicodipendenti, diventi un'ulteriore fonte di diffusione della malattia. Da un lato, egli dice, «C'è un'impossibilità di rinunciare alla sanzione penale per i tossicodipendenti in quanto essi commettano vari reati per procurarsi la droga; (attenzione, il ministro Vassalli dice: «In quanto essi commettano vari reati per procurarsi la droga»), dall'altra, c'è la necessità di evitare per costoro l'impatto carcerario che indubbiamente aumenta i rischi del contagio».

Ciò è quanto diceva il ministro Vassalli.

E siccome mi sembra estremamente sensato, vi voglio ricordare che il 68 per cento dei sieropositivi italiani è costituito da tossicodipendenti e che abbiamo una modalità di contagio di AIDS molto diversa da quella di altri paesi a capitalismo maturo, dove prevale il contagio per altre vie; in particolare in America

prevale quello attraverso il rapporto omosessuale che tutto sommato pone molti meno problemi dal punto di vista della pericolosità sociale. Stiamo attenti perché con norme di questo genere corriamo certi rischi. Voi potete rispondermi che non è vero, che io sono troppo pessimista, e che il carcere è l'ultima *ratio*, però se non sappiamo come viene definita la dose media giornaliera, tutti coloro che oltrepassano quella dose si trovano comunque davanti il carcere.

Mi dovete spiegare come coniugate questa dichiarazione del ministro di grazia e giustizia Vassalli con la logica del disegno di legge in esame.

Questi sono gli obiettivi cui teniamo e riteniamo che sarà molto difficile conseguirli, ma ci batteremo con tutte le nostre forze per raggiungerli. In particolare, avanziamo sin d'ora la proposta di convenire su un punto: dal momento che siamo tutti d'accordo che per questi ragazzi sono necessari soldi, servizi ed aiuti, possiamo anche decidere di metterci d'accordo in seguito sugli altri aspetti. Quando avremo i mezzi concreti per aiutarli, allora potremo vedere chi ha più filo da tessere, e chi ha più filo da tessere, tesserà.

Vi propongo quindi di dare immediata via libera all'articolo 35 che prevede stanziamenti di fondi e agli articoli 26 e 27 che riguardano i servizi: anticipiamo la discussione di questi articoli, mettiamola in testa a tutto! In seguito, una volta fatto ciò, una volta chiarito che non c'è chi vuole distribuire fondi per i servizi e chi invece se ne infischia dei ragazzi che soffrono, apriremo la discussione sulle questioni di principio.

Onorevoli colleghi, vorrei concludere il mio intervento soffermandomi su una questione più politica, meno legata al disegno di legge, che mi sta molto a cuore. Sono contenta che sia presente in aula la collega Marinucci perché oggi più che mai sento il bisogno di ripensare in modo sereno e leale con le colleghe socialiste e con i colleghi socialisti alcuni temi di fondo. Non intendo rimproverarvi nulla, sono convinta che se nel 1984 avete fatto una proposta di legge e oggi ne sostenete un'al-

tra, avete in coscienza cambiato idea, e avrete motivi validissimi per aver cambiato opinione. Ma devo dire che questi validissimi motivi di coscienza a volte sono un po' segreti, a volte li avete un po' troppo tenuti per voi, poco comunicati, e a volte a osservatori maliziosi potete davvero aver dato l'impressione che qualcuno abbia scelto più per disciplina che per convinzione.

Credo sia molto utile, anche al fine di crescere tutti, che questi motivi di fondo e di coscienza siano conosciuti da noi tutti anche perché, colleghi socialisti, qualora qualcuno pensasse in cuor suo che questo disegno di legge sia poco solido o poco convincente, ma che questo sacrificio della coscienza sia necessario alle ragioni del partito, io, molto modestamente ed umilmente, vi metterei in guardia dai rischi di questo ragionamento. Il motivo è molto semplice: la proposta che il segretario del PSI, Bettino Craxi avanzò a suo tempo sulla droga nasceva in un contesto culturale e politico molto diverso, nel quale si riteneva che le ragioni della sinistra fossero appannate e che la centralità socialista dovesse avere un ruolo in qualche modo di relazione organica con le forze al centro dello schieramento politico di questo paese. Oggi ho visto rinascere con grandissima forza comunicativa e di volontà le ragioni e le aspirazioni più autentiche e profonde della tradizione socialista, quelle libertarie e di riformismo pragmatico, tra l'altro dal decreto-legge del vicepresidente del Consiglio, onorevole Martelli sull'immigrazione.

Ho riconosciuto nuovamente il gusto di governare e di contenere il conflitto sociale unito ad un'idea tutta socialista di solidarietà non punitiva. A me piacerebbe — è un mio auspicio — che da parte vostra vi fosse lo stesso sforzo ideativo e comunicativo anche nei riguardi di questo altrettanto drammatico problema della droga (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, del PCI e federalista europeo*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zanone. Ne ha facoltà.

VALERIO ZANONE. Signor Presidente, signori deputati, signor ministro, a differenza dei colleghi finora intervenuti, non ho partecipato ai lavori delle Commissioni giustizia e sanità.

MAURO MELLINI. Non ha partecipato nessuno perché non li hanno fatti!

VALERIO ZANONE. Prima che li sospendessero, onorevole Mellini!

Tuttavia ho chiesto di prendere la parola sin dalla discussione generale anche in base ad una prosecuzione di responsabilità — se così posso dire —, nel senso che il testo originario del disegno di legge approvato dal precedente Governo reca, insieme a molte altre, anche la mia firma quale ministro della difesa.

L'aspetto specifico su cui ho potuto allora dare un contributo diretto nella preparazione del disegno di legge si limitò alle norme concernenti la formazione degli ufficiali medici, la preparazione nelle caserme, i trattamenti alternativi al servizio di leva e l'impiego degli obiettori nelle comunità convenzionate; in una parola, si trattava di disposizioni che riguardavano specificamente le forze armate.

Ciò non toglie che, intervenendo oggi in questa sede, io voglia esprimere un giudizio complessivo sul provvedimento in discussione. D'altra parte, il fatto che il testo rechi anche la mia firma non mi preclude alcune osservazioni che credo vadano sviluppate, anche sulla scorta del dibattito tenutosi al Senato e dei vasti riscontri che il tema registra nella pubblica opinione.

La prima convinzione che intendo esprimere è che, per la materia che tratta e per le responsabilità anche morali che chiama in causa, questa è una legge che nessuno può ritenere preclusa dalla possibilità di emendamenti. Sono passati quindici anni dall'approvazione della legge n. 685; in questo lungo arco di tempo, la diffusione della droga ha raggiunto aspetti di gravità devastante ma, in parallelo, sono anche maturate nella società energie volontarie. Esse attendono ora dal Parlamento l'adozione di strumenti più adeguati per il so-

stegno della propria opera e per il presidio della legalità. Per tutte queste ragioni, la presente legge è indifferibile nella sua urgenza.

Tuttavia, nella lotta contro la droga quella dello Stato è soltanto una fra le azioni concorrenti e la legge che la regola è soltanto uno degli strumenti necessari.

Dentro e fuori il Parlamento il provvedimento in esame suscita un confronto di valori e di disvalori, chiama cioè in causa sistemi bioetici e in qualche senso anche prepolitici. Almeno per un liberale come me, è una pretesa azzardata stabilire un sistema di valori per legge: quest'ultima è anzitutto, fondamentalmente, uno strumento dello Stato che, in questo campo, tocca direttamente e nel suo insieme la comunità sociale, la famiglia, la persona. Dunque nella persona, nella famiglia e nella comunità si perde o si vince la lotta contro la droga.

Perciò, senza eludere gli aspetti etico-politici toccati dalla legge, penso anzitutto che se ne debbano valutare i caratteri più propriamente strumentali, che non sono affatto secondari, ma anzi, a mio avviso, sono stati lasciati troppo in penombra, quasi che tutto si debba risolvere nella scelta fra legalizzazione, proibizione e punizione.

La droga è fra le questioni in cui è maggiormente rilevante l'interdipendenza internazionale. In tutto il mondo se ne discute, si ricercano e si applicano correttivi. Nella lotta contro la droga, anche nei suoi aspetti internazionali, vi è un preminente impegno dell'organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue agenzie. Gli Stati Uniti sono senza dubbio una tra le nazioni che hanno stabilito in tale lotta vitali direttive di carattere centrale. Circa il metodo scelto dalla presidenza americana, in merito al quale ovviamente sono stati espressi giudizi contrastanti, tanto negli Stati Uniti quanto nell'opinione pubblica internazionale, è il caso di ricordare che il presidente degli Stati Uniti al momento della presentazione del suo programma (che avvenne con molto clamore dei mezzi di informazione) rilevò che in esso si individuavano tre tipi di colpevoli. Il presidente degli Stati

Uniti non è sceso in campo soltanto contro coloro che trafficano droga e contro coloro che la consumano, ma anche contro coloro che si voltano dall'altra parte. Credo che l'aspetto principale e iniziale sul quale occorra riflettere sia proprio l'insieme delle misure che il provvedimento in discussione dispone, per evitare che tutti insieme, in un modo o nell'altro, nelle diverse responsabilità che ciascuno di volta in volta può avere, ci si giri dall'altra parte.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO

VALERIO ZANONE. Da questo punto di vista credo che il disegno di legge in esame sia oggettivamente di grande importanza, sia per il compito essenziale riconosciuto all'attività di prevenzione e di dissuasione sia per l'azione (che si prevede di sostenere, di incoraggiare e di facilitare) di reinserimento sia per i mezzi amministrativi e giuridici disposti contro il traffico interno e internazionale.

Non si può negare che sull'insieme dei problemi ricordati tale provvedimento preveda innovazioni sostanziali in confronto alla legge n. 685.

MAURO MELLINI. E ciò fatto, si volta dall'altra parte!

VALERIO ZANONE. No, se mi lasci andare avanti, credo che su qualche punto ci troveremo molto distanti, ma meno di quanto tu possa prevedere.

Anzitutto mi preme rilevare che le misure che si prevedono nel disegno di legge in questione possono essere veramente uno strumento efficace alla condizione — tutta da dimostrare, come sempre — che la loro attivazione sia rapida, cosa che in molti casi non è avvenuta, anche in relazione alla stessa legge n. 685. Infatti nel provvedimento in esame si rispecchiano anche una serie di inadempienze in riferimento all'ordinamento precedente. Questo consentiva infatti forme di inter-

vento più ampie di quelle alle quali si è fatto in concreto ricorso.

Vorrei anzitutto indicare i cinque profili positivi che meritano di essere sottolineati. Il primo concerne la vasta azione di informazione e di educazione che si dispone nelle scuole, nelle caserme e negli essenziali luoghi di incontro tra Stato e giovani.

Il secondo è ravvisabile nel potenziamento dei servizi centrali antidroga, soprattutto dei Ministeri dell'interno e della sanità, anche se vi è in proposito da chiedersi se non sarebbe convenuto pensare a qualche forma di coordinamento che si possa presumere più efficace dell'ennesimo comitato interministeriale previsto in questa normativa. Credo che il ministro Jervolino ricordi l'ipotesi di una agenzia, della quale si è molto parlato, anche se non si è ritenuto di ricorrere ad essa. Senza dubbio, il potenziamento dei servizi centrali dei due ministeri chiamati principalmente in causa è un secondo aspetto fortemente innovativo della legge.

Il terzo è riscontrabile nel raccordo fra interventi dello Stato, delle regioni, degli enti locali e del volontariato, sia nella forma delle convenzioni sia attraverso l'istituzione di albi idonei a selezionare la serietà e la validità delle iniziative di enti ed associazioni private che perseguono finalità di accoglienza e di reinserimento.

Il quarto profilo positivo è l'inasprimento delle pene per i trafficanti, per gli spacciatori, per le forme di delinquenza associativa connessa al traffico ed allo spaccio di stupefacenti e per il riciclaggio di denaro proveniente da tali attività, nonché il rafforzamento degli strumenti giuridici contro la criminalità internazionale.

Infine, il quinto profilo positivo consiste nella sospensione della pena per i condannati che si sottopongono a trattamento terapeutico e la possibilità che la pena sia estinta dopo cinque anni, in caso di loro positivo comportamento.

Con questo insieme di misure tutt'altro che secondarie la legge consente, a differenza della legge n. 685, progressi sostanziali. Occorre quindi rilevare, a mio avviso,

che la concentrazione polemica sul solo aspetto della punibilità del consumatore ha sminuito l'apprezzamento di innovazioni che sono di vasta portata e di urgenza indifferibile. Perciò, per fare stato su questo primo punto, credo che l'insieme di queste misure debba essere approvato senza dilazioni.

Certo, oltre all'apparato strumentale la legge chiama in causa la sfera dei valori e dei disvalori. Se stiamo alla più autorevole pubblicistica, sembra crescere un po' dappertutto in occidente, anche in correnti e personalità molto significative della cultura americana ed europea, la tesi anti-proibizionista.

Gli amici antiproibizionisti presenti non me ne vorranno se osservo che abitualmente, a sostegno delle loro tesi vengono addotti argomenti di indole pratica, come il crollo dei profitti dei narcotrafficanti, piuttosto che osservazioni concernenti la libertà.

L'esperienza compiuta in questi anni è troppo vasta perché ciascuno di noi non comprenda che quella di drogarsi è una falsa libertà, per così dire, visto che quando viene esercitata si corrompe in servitù.

L'onorevole Teodori (che vedevo poc'anzi in aula ma non mi sembra in questo momento presente) mi consentirà di osservare in proposito che nella sua stessa relazione, dopo aver sostenuto come principio irrinunciabile che ciascuno è padrone di sé, e quindi che la legge non può punire gli atti contro se stessi, si osserva, poche righe dopo, che la punizione del tossicodipendente è ingiusta perché, in realtà, la condizione del drogato esula dalla volontà della persona. Questa è una buona ragione per scegliere la dissuasione in luogo della pena, ma non lo è per qualificare il drogarsi come un atto di effettiva libertà.

Se, secondo i teorici liberali, che ho visto con mia profonda consolazione ampiamente citati nella relazione dell'onorevole Teodori, la libertà della persona è anzitutto responsabilità della persona, la droga, come fuga dalla responsabilità, è anche fuga dalla libertà.

Di fatto la liberalizzazione appare visibilmente più una difesa dell'ordine pubblico, per i supposti benefici che comporterebbe in termini di riduzione della criminalità, che non una difesa dalla diffusione della droga. E non si può disconoscere — è questa la principale ragione, credo, della sua vasta diffusione e del suo relativo successo — la semplicità della linea della liberalizzazione che, peraltro, ha come prezzo un impoverimento della solidarietà verso la parte più debole dei giovani.

Infatti, l'alternativa che si propone all'illecito non è correntemente, anche nel dibattito politico svoltosi su questo provvedimento, la liberalizzazione, ma la legalizzazione; e anch'io ho ritenuto agli inizi degli anni ottanta che la somministrazione controllata presso presidi sanitari pubblici potesse essere un esperimento perseguibile ai fini della dissuersione. Quella proposta di legge cadde con la fine di quella legislatura, ed io oggi non la ripresenterei.

È evidente che, da un lato, la legalizzazione abbassa il tono di quell'opera di dissuasione che generalmente viene invocata (siamo tutti d'accordo che la prima misura da porre in atto è quella della dissuasione e non c'è dubbio che qualsiasi progetto di legalizzazione ne abbassa in qualche modo l'intensità); dall'altro, comportando pur sempre una distinzione fra i casi di assunzione di droga che sarebbero ammessi e quelli che resterebbero invece vietati (in ragione di tossicità e quantità delle sostanze o di condizioni oggettive di chi ne fa uso), mantenendo comunque inevitabilmente un'area di divieto, manterrebbe anche intorno a sé un'area di traffico nero o grigio, comunque illegale.

Universalmente ammesso è poi il fatto che una soluzione antiproibizionista provocherebbe effetti incontrollabili se non fosse pensata ed attuata su scala internazionale, e questo di fatto, nelle presenti condizioni, è impossibile. Lo stesso onorevole Teodori, molto correttamente a mio avviso, afferma nella sua relazione di minoranza che nessuno propone oggi in Italia una soluzione antiproibizionista perché non esistono le condizioni internazionali né quelle interne.

Si comprende perciò come, mantenendosi il principio di illiceità, l'aspetto più controverso si concentri sulle sanzioni da applicare: se si debba punire o se si debba soltanto dissuadere, se le sanzioni debbano colpire il comportamento in sé o soltanto i suoi effetti (cioè il pericolo di danno verso terzi), se debbano restare nell'ambito amministrativo o se debbano transitare da esso in quello penale.

Qualche volta ho l'impressione che, nella sostanza, le posizioni siano meno lontane di quanto si tenda a rappresentarle nelle dichiarazioni politiche dei partiti. È stata visibile, in tutta la fase di preparazione di questo provvedimento (prima nel Consiglio dei ministri e poi nel complicato e tormentato suo iter parlamentare), l'attenzione che da parte di tutti, a cominciare dai ministri proponenti, è stata dedicata ad esso al fine di configurare per il consumatore di droga, che non incorra in più gravi illeciti, le sanzioni, almeno inizialmente meno severe possibili.

È altrettanto visibile che le sanzioni previste, quali la sospensione della patente (che, d'altra parte, di fatto già si attua) o di altri documenti autorizzativi, siano di discutibile efficacia. Anzi, tenuto conto delle disfunzioni ricorrenti della burocrazia, esse possono dare adito a difficoltà maggiori per quanto riguarda i modi e i tempi del reinserimento.

Credo che questo sia un aspetto che debba essere attentamente valutato. Le sanzioni amministrative, che possono essere ragionevolmente previste, soprattutto a tutela dell'interesse generale e degli interessi di terzi, dovrebbero comunque essere amministrate dagli uffici a ciò preposti, in modo da non rendere anche più complicato e difficile il reinserimento, come già oggi in molti casi avviene.

Una questione importante (non a caso la più discussa) è quella posta nell'articolo 14, che contempla l'ipotesi di trasmigrazione dell'illecito dalla sfera amministrativa alla sfera penale quando il tossicodipendente sia incorso per tre volte nella sanzione del prefetto. Nella relazione degli onorevoli Casini e Artioli sono stati citati illeciti la cui reiterazione muta il carattere

della pena; non credo, francamente, che la citazione di tali precedenti sia sufficiente a rimuovere l'obiezione di una impropria metamorfosi dell'illecito e di una impropria commistione di poteri.

Il mantenimento del carattere esclusivamente amministrativo alla sanzione applicata al tossicodipendente non colpevole di altri illeciti indubbiamente preferibile alla commistione con il sistema penale e alle confusioni che ne deriverebbero, sia nell'ordinamento e nell'amministrazione dello Stato, sia nel sistema giuridico, quindi sul terreno della certezza delle garanzie personali. Noi confidiamo che le proposte che si muovono in tale direzione (già avanzate senza successo dai liberali al Senato) incontrino il positivo apprezzamento della Camera.

Per quanto riguarda le comunità terapeutiche, alle quali va riconosciuto il merito principale delle iniziative più preweggenti e dei successi più certi acquisiti tra difficoltà di ogni genere, la loro esperienza ha dimostrato che difficilmente il drogato chiederà aiuto alla stessa mano che lo colpisce. Pertanto, tra la strada della punizione e quella della dissuasione, è la seconda che deve essere tentata.

Per il tossicodipendente che non incorre in altri illeciti le sanzioni (da contenersi comunque nella sfera amministrativa) finiscono per costituire uno strumento minore rispetto all'esigenza, decisiva, di una attività concreta di dissuasione, che coinvolga insieme istituzioni e volontariato, raccolga le disponibilità terapeutiche e riabilitative e induca in positivo il consumatore di droga a cambiare vita. Se l'illecito è morale e sociale, è nella società e nella coscienza che deve trovare sanzione e recupero.

A tali finalità rispondono gli emendamenti liberali, che raccomandiamo alla Camera, al di fuori di ogni disputa di orgoglio e di ogni ostentazione di rigidità, al fine di un miglioramento del testo in esame. Credo che quella su cui discutiamo potrà essere una buona legge se con essa lo Stato riuscirà a gettare un ponte, a stabilire un'alleanza con l'associazionismo e con i cittadini, così da cercare di far fronte

insieme alla più grave tra le sfide del nostro tempo (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Renzulli. Ne ha facoltà.

ALDO GABRIELE RENZULLI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, a questo punto della discussione ritengo di non dover intervenire su tutte le questioni di carattere generale, in quanto la Camera, in Commissione, e la stessa opinione pubblica hanno dibattuto ampiamente e in modo appassionato sulle problematiche relative alle tossicodipendenze.

Vorrei fare alcune constatazioni. Anzitutto, la riforma della legge n. 685 continua a vivere un iter contrastato e difficile; i tempi del dibattito si allungano a dismisura, con il rischio di ridiscutere il già discusso e di trovarsi di fronte a soluzioni sempre più bizantine. Sembra quasi che alla fantasia non sia posto alcun limite! Pur comprendendo appieno il dramma, o comunque il dissidio morale di alcuni, tra le soluzioni bizantine sono sempre meno comprensibili le posizioni assunte dalla sinistra democristiana, i cui componenti con i loro emendamenti puntano alla modifica del provvedimento in ordine a due questioni: la distinzione tra occasionalità e abitudine dell'uso di droghe; la definizione di un diverso assetto delle sanzioni amministrative e penali.

Il primo punto che essi pongono alla nostra attenzione ci sembra che riporti in ballo la questione della modica quantità. Infatti, il nucleo di questo problema è costituito dall'esistenza di una condizione (appunto la modica quantità) ricorrendo la quale ciò che è illegittimo, cioè l'uso di droga, non viene sanzionato in alcuna maniera.

Come abbiamo più volte ripetuto, con la legge n. 685 si sono create le condizioni per la diffusione delle droghe attraverso una rete capillare di utenti-spacciatori che non erano sanzionabili in alcun modo. La proposta della sinistra DC tende a ripristinare questa condizione, attraverso la distin-

zione tra consumatore occasionale e consumatore abituale; l'occasionale risulterebbe, di fatto, non sottoposto ad alcuna sanzione. Ciò, in linea di principio, potrebbe apparire giusto, ma in realtà è estremamente difficile distiguere nella pratica le situazioni di occasionalità da quelle di abitudine. Questo rappresenterebbe così l'ennesimo spiraglio attraverso il quale si continuerebbe a favorire quella rete di spacciatori che ha portato alla creazione di un mercato così vasto e capillare come quello esistente oggi in Italia. Il disvalore legato all'uso di droghe non sarebbe affermato con chiarezza e senza compromissorie ambiguità.

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè la definizione di un diverso assetto delle sanzioni amministrative e penali, la nostra disponibilità ad interventi migliorativi della legge è ampia e ragionevole, come abbiamo più volte affermato, purché sia individuata una soluzione rapida che non sconvolga quanto finora definito e che ci aiuti a condurre in porto con celerità la legge. So che uomini di buona volontà si stanno adoperando in queste ore: speriamo che si trovi una soluzione chiara, perché altrimenti il provvedimento al nostro esame sarebbe veramente snaturato; e certamente i socialisti non sono disposti a permetterlo.

Esiste peraltro nelle posizioni culturali e politiche della stessa sinistra DC un che di ambiguo, paralizzante e demagogico. Lo slogan «educare e non punire», espresso da un cartello di forze eterogenee ma unite nell'intento di bloccare il cambiamento che la riforma della legge n. 685 si propone, vorrebbe farci apparire come una sorta di persecutori. In realtà, nessuno dei sostenitori della legge Jervolino-Vassalli è un persecutore, soprattutto perché la legge non contiene in nessuna delle sue parti previsioni di sanzioni che non siano finalizzate alla cura, alla dissuasione e al recupero del tossicodipendente. Del resto, tutti sanno che senza un'adeguata pressione nessun tossicodipendente ha mai smesso di fare uso di droghe. Appare inoltre ancor più manichea la contrapposizione tra educazione e punizione. In

quale rapporto educativo non vi è infatti la sanzione di comportamenti inadeguati? In quale rapporto educativo, per la promozione della persona e per la sua crescita non ci si serve anche di divieti? Basterebbero tali riflessioni ad evidenziare la fragilità della cultura dell'«educare senza punire» e le specifiche leggerezze che una tale impostazione induce.

L'intenzione della maggioranza è evidentemente quella di dissuadere per curare, tant'è che gli elementi migliorativi proposti al Senato, relativi ai servizi di cura e di recupero dei tossicodipendenti, sono stati favorevolmente accolti dal Governo. Al riguardo voglio dire ancora di più. Come socialisti vogliamo la creazione di una rete di servizi pubblici efficienti, integrati e non contrapposti alle strutture comunitarie private. Crediamo fortemente all'istituzione di una rete di occasioni coordinate e realmente utili ai tossicodipendenti e alle loro famiglie. Ci sembra molto interessante la proposta che i servizi siano aperti ventiquattr'ore su ventiquattro. Riteniamo necessario superare la logica dei piccoli ambulatori che si limitano alla distribuzione del metadone. Per rispondere ad una dipendenza forte come quella dell'eroina occorre ben altro che un servizio aperto per tre ore al giorno, incapace di farsi carico della fase acuta della disintossicazione, affidata a reparti ospedalieri non specifici e privi di personale motivato alla cura dei tossicodipendenti.

Occorre anche dare una prospettiva e una professionalità a tali servizi e ai loro operatori, che nel buio di ogni prospettiva, comprese quelle di carriera, hanno spesso abbandonato i servizi stessi, creando un *tur over* altissimo e bruciando ogni possibilità di sedimentare l'esperienza e la professionalità maturate negli anni.

Occorre velocemente mettere questi servizi in grado di funzionare, derogando con procedure urgenti alle norme vigenti in materia di assunzione, favorendo la motivazione e la competenza ad operare in questo campo specifico, così come viene proposto per l'AIDS. L'emergenza droga e l'emergenza AIDS sono in questo simili. Se rimanessimo nell'ambito delle procedure

vigenti, non faremmo che aggravare tali problemi senza proporre soluzioni positive.

Proprio questa mattina la Commissione XII (Affari sociali) ha licenziato in sede legislativa il provvedimento che contiene disposizioni urgenti per la lotta all'AIDS. La scorsa settimana licenziò il progetto di legge sull'azione programmata, primo stralcio del piano sanitario nazionale, che contiene una serie di indirizzi e di specifici finanziamenti per una lotta finalmente serrata nei confronti dell'AIDS.

Altrettanto dovremmo fare nel campo della droga. A situazioni complicate e difficili occorre rispondere con provvedimenti adeguati, puntuali ed assai precisi.

Occorre che i servizi che proponiamo per la lotta alla droga si occupino seriamente di agganciare i tossicodipendenti sieronegativi e sieropositivi, per svolgere nei loro confronti una positiva azione di educazione sanitaria o di avvio delle strutture infettivologiche in caso di inizio della malattia o della necessità di accertamenti sofisticati.

Le comunità terapeutiche devono poter uscire, inoltre, da questo clima di semi-clandestinità nel quale operano. Esse svolgono una preziosissima azione, spesso soltanto volontaria, ed in questo quadro hanno dato un contributo formidabile alla cura ed al recupero di migliaia di tossicodipendenti; eppure — diciamolo con chiarezza — la legge n. 685 quasi non ne faceva menzione.

Il disegno di legge n. 4414 le pone per la prima volta al centro del sistema terapeutico, con possibilità di riconoscimento e di intervento in ogni livello. Contemporaneamente si pongono dei limiti volti ad evitare la speculazione anche in questo campo e si invitano ad affrontare finalmente, e forse per la prima volta, il problema dell'inserimento dei tanti tossicodipendenti che si liberano da questa condizione.

La questione della droga viene assunta per la prima volta come un grande fatto nazionale, tanto è che in prima persona deve trattarne la Presidenza del Consiglio, anche attraverso un fondo che la stessa

Presidenza amministrerà. Non potrebbe essere diversamente, considerato il peso e la rilevanza del problema.

Eppure tutto questo, che qualcuno ha voluto definire banale e lapalissiano, non c'era mai in nessun provvedimento prima della riforma della legge n. 685. Tutto quanto abbiamo detto sui servizi pubblici privati è previsto nell'articolato del disegno di legge n. 4414 che è una vera e propria innovazione.

Come continuare allora, come fa qualcuno polemicamente, a sostenere in maniera del tutto strumentale che quella al nostro esame è soltanto una legge repressiva? La verità è che essa si pone nell'ottica del cambiamento, della solidarietà attiva, volta a mutare situazioni patologiche e perverse come quelle dei tossicodipendenti.

Su questa linea non possiamo che confermare i nostri orientamenti, sperando che dall'interno della maggioranza non venga il sabotaggio che ci riporterebbe alla grave situazione prodotta dalla legge n. 685. Facciamo quindi un appello al senso di responsabilità.

Concludendo, debbo fare una piccola osservazione. Non da oggi si svolge su questo tema, nei confronti dei socialisti, un'aspra polemica. Ci è stato detto di tutto ed il contrario di tutto, aggettivi ed epiteti si sono sprecati nell'intento precipuo di denigrare. Si è voluto anche parlare di casi di coscienza, di ipocrita adesione alla disciplina di partito, di incongruenze. Nulla di tutto questo. I socialisti hanno assunto consapevoli iniziative, ponendo al centro delle stesse il problema etico della libertà.

Ci si dice che la proposta socialista sia nata in un periodo di appannamento della sinistra ed addirittura ci si invita a modificare atteggiamento poiché qualcuno dice che oggi spira un'altra aria per la sinistra. Noi siamo ben contenti che spiri tale aria e che essa sia quella introdotta dal socialismo democratico liberale. Però vorrei dire che nessuna sinistra, e tanto meno quella che noi vogliamo, può decampare, pur potendo avere alterne fortune, dal perseguimento di un obiettivo grande, che è

quello della difesa dell'uomo, della sua libertà, della sua personalità.

Su questo indefettibile valore si deve fondare ogni grande rilancio di una prospettiva di libertà, di autonomia, di vero e proprio riscatto umano. Su questo grande impegno i socialisti continueranno la loro battaglia (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Luigi d'Amato. Ne ha facoltà.

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legge, che certamente ha provocato grandi polemiche e che in futuro provocherà polemiche ancora più aspre di quelle attuali, parte da una realtà oggettiva che è una tragedia: la tragedia della diffusione della droga e del numero crescente di tossicodipendenti che involontariamente si immola su una illusione che la droga dà a chi ne fa uso. Una tragedia, dunque! Questa realtà ispira certamente la legge, ma essa non dà prova di aver saputo trarre dalla tragedia l'ammoneimento che avrebbe dovuto saper cogliere.

Le leggi, infatti, non si fanno solo perché i governi le vogliono e le maggioranze parlamentari le accettano o le subiscono o perché in un determinato momento appaiono opportune; le leggi si fanno per stabilire un punto fermo, non sul passato o sul presente, ma sull'avvenire. E sull'avvenire debbo dire che questa legge è manchevole. Anzi, essa non ha futuro, perché non ha saputo cogliere il lato tragico della realtà cui si è ispirata ed ha creduto di poter risolvere i problemi attraverso il ricorso ad un piccolo cabotaggio amministrativo e penale che si vede già nel primo articolo, quando istituendo il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui è presidente il capo dell'esecutivo, che può poi delegare le sue funzioni al ministro per gli affari sociali...

PRESIDENTE. Il collega d'Amato non riesce a parlare se presso il banco della Commissione si conversa. Da qui le sue interruzioni e le sue pause. Credo che il

collega abbia ragione. Prego pertanto i colleghi di consentire all'onorevole d'Amato di svolgere serenamente il suo intervento.

LUIGI D'AMATO. Lo si vede — dicevo — dall'articolo 1 del disegno di legge, dove poi si finisce — in fondo, beatamente — per servirsi dell'Osservatorio nazionale. Quest'ultimo mi sembra un osservatorio astronomico dove è possibile andare alla ricerca, con il telescopio, di stelle, comete e nebulose, perdendo però di vista subito la realtà, che è tragica. Noi non sottovalutiamo il problema: al riguardo, voglio ricordare che ho presentato insieme ai colleghi Teodori, Pannella, Mellini, Vesce, Zevi, Rutelli ed altri una proposta di legge. Né il gruppo cui appartengo ha mai ritenuto di trarne motivo di speculazione; anzi si è ispirato esclusivamente ad una interpretazione volta all'eliminazione del dramma attuale.

Abbiamo parlato di antiproibizionismo, perché vi sono esperienze passate in altri campi come il famoso e citatissimo proibizionismo americano degli anni '20 e '30 che non raggiunse lo scopo. Il proibizionismo in America fece tante vittime, «ingrassò» tanti boss, ma non riuscì ad impedire che la gente consumasse l'alcol, che fu spacciato nei sottoscala. La gente continuò a bere, perché non si può eliminare il vizio — se tale lo si vuole chiamare — con una norma di legge. Ecco un altro degli aspetti di cui il disegno di legge in discussione è carente in modo assoluto. Quindi: fallimento del proibizionismo; non era quella la strada e non è questa la strada per affrontare ed eliminare il dramma della droga.

Non insisterò sulle tesi già svolte dai colleghi Teodori e Mellini. Vorrei però cogliere alcuni aspetti della questione secondo una visione che non è certo quella economicistica accennata dal collega Zanon. Devo dire che sono rimasto deluso dal suo intervento, perché mai come in questo momento i liberali potevano dire qualcosa di più e di meglio, come ha fatto in America l'illustre collega Milton Friedman, grande economista, anzi monetari-

sta. In un certo senso, pur esulando completamente da una visione economicistica del problema, si è schierato, unitamente ad altri suoi colleghi, su determinate posizioni. Direi che i motivi da lui addotti sono gli stessi dei miei, provenendo io dalla stessa scuola scientifica cui idealmente si richiama anche la scuola di Chicago, con Friedman, Hajeck e tanti altri attuali maestri.

Ebbene, la scienza economica, secondo l'espressione più precisa di un distinto economista inglese, lord Lionel Robbins, fino a pochi anni fa rettore della *London School*, non è la scienza delle quantità o del commercio o della produzione, come si era finora ritenuto, né quella filosofia porcina di cui parlava Carlyle: la scienza economica è la scienza della condotta umana, cioè dell'adeguamento dei mezzi al fine, dove i mezzi sono scarsi e i fini sono scelti dagli uomini.

Non è quindi discutibile la scelta dei fini da parte degli uomini. La scienza su questo si ferma, non valica mai la soglia dei fini: questo attiene alla filosofia morale, alla religione, non alla scienza. La scienza però giudica sulla congruità dei mezzi. Ecco perché noi che ci siamo formati a quella scuola riteniamo — ho scritto un saggio sull'argomento — Machiavelli il vero fondatore della scienza economica, oltre che di quella politica. Egli è il fondatore di una scienza della condotta umana, nel continuo adeguamento mezzi-fine. Machiavelli non ha mai detto, contrariamente a ciò che gli si vuole attribuire, che il fine giustifica i mezzi, ma scelto il fine — e non interviene neppure quando il duca Valentino ha scelto con il mezzo più brutale, di uccidere Vitellozzo Vitelli e gli altri nella famosa strage di Senigallia —, giudica soltanto la congruità dei mezzi rispetto al fine stesso. Si dice: ma è un delitto, è un assassinio. Certo, ma non stava a lui giudicare, egli non indossava l'abito talare. E la scienza, come ammoniva Luigi Einaudi, l'altro grande nostro maestro (anche per questo mi dispiace che i liberali non abbiano saputo levare la loro voce), studia le azioni degli uomini e non fa prediche. Ecco il punto fondamentale!

Potremmo partire da quello che consideriamo ormai un dato acquisito nel campo scientifico mondiale. Friedman e gli altri si sono schierati sulle posizioni antiproibizioniste, che non riteniamo costituiscano la terapia miracolosa che salva tutto. No, noi siamo tutti consapevoli che anche quella strada non salva completamente. È però la più idonea al raggiungimento del fine, se accompagnata da altri interventi.

A questo proposito devo dire, nonostante il tentativo della Commissione di disturbare l'oratore...

PRESIDENTE. Può darsi che si stiano consultando sulle sue osservazioni e che quindi le riservino commenti positivi.

LUIGI D'AMATO. È immediata, la reazione della Commissione!

PRESIDENTE. Dev'essere fiducioso, onorevole d'Amato.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore per la maggioranza*. È lei che è interessante, non noi!

LUIGI D'AMATO. Grazie infinite.

Da dove deriva il dramma delle tossicodipendenze e della diffusione della droga?

Voi ricorderete che trentacinque anni fa, quando esplose il caso Montesi, si parlò di droga sui giornali, e poi ancora successivamente, in quanto erano stati scoperti vari personaggi che venivano riforniti da un famoso spacciatore. Proprio qui, nella galleria Colonna, questa terminologia era sconosciuta: non si sapeva cosa significassero parole come «eroina», «cocaina», eccetera. In questo contesto si dice si sia verificato il famoso episodio (mi sia concesso passare dalla scienza alle piccole cronache) di quell'uomo che, rivolgendosi ad un altro, che sospettava fosse uno spacciatore, gli chiese: «Che c'hai la coca?». E l'altro, in attesa di una persona, distratto rispondeva: «No, cucina mi' sorella».

Trenta, trentacinque anni fa di droga non si sapeva nulla. Eravamo a questo

livello, e a Roma «la coca» era la cuoca, e non una droga.

Come mai in trentacinque anni il fenomeno è diventato così esplosivo, così soffocante, così pericoloso, così drammatico? A Roma sono già diciannove o venti i morti per droga dall'inizio dell'anno. Come mai? Ci deve essere un motivo per il quale la gente si rivolge alla droga come ad un rimedio, ad un qualche cosa che può dare un'illusione e sollevare da una crisi esistenziale.

All'origine di ciò, a mio avviso, c'è la crisi, della famiglia innanzi tutto, e non solo quella generica della società, che pure conta moltissimo, per lo stravolgimento quotidiano e per i fatti di cronaca che da un lato spaventano e dall'altro afferrano i più deboli facendo loro balenare prospettive che in realtà non esistono.

La crisi della famiglia è all'origine del fenomeno! Avrei allora voluto vedere in questo disegno di legge di un Governo la cui maggioranza è di ispirazione cristiana questa sofferenza, questo tentativo evangelico di recupero dei tossicodipendenti. Avrei voluto vedere trasformato in norme il messaggio eterno secondo cui non si può punire l'errante, ma si punisce il peccato. Ma negli stessi discorsi dei colleghi democratici cristiani non ho sentito questo afflato cristiano. Con ciò non voglio dire che non siano cristiani, voglio dire che se ne sono scordati per la circostanza e che si tratta sotto questo profilo di un disegno di legge per distrazione.

Ebbene, è lì che inizia la crisi, che continua poi nella società, dove si vale per quello che si ha in termini finanziari o di potere (e spesso l'una cosa e l'altra vanno insieme). Quanti giovani si sentono falliti, perché la loro famiglia si è autodistrutta, quanti di essi si sentono sradicati, si sentono come canne al vento per colpa della società e si rifugiano nell'illusione della droga!

Non è storia di adesso: questo avveniva anche nei secoli scorsi, con il ricorso a droghe differenti o ad altro. Ma il senso dell'illusione dato dall'oppio o da altre droghe di questo genere è sempre nato dal bisogno di crearsi un mondo irreale, che

però, in quei momenti, sembra reale e il più bello dei mondi.

Il nostro mondo non si fa amare da questi giovani. Ed allora come si fa a fare una legge in cui non sia prevalente tale aspetto? Si vuole invece punire: sanzioni amministrative e poi misure penali. Ma non è la strada giusta! È una strada anticristiana (o acristiana, se si vuole), sbagliata proprio nel quadro della teoria, di cui prima parlavo, secondo la quale bisogna sempre adeguare i mezzi al fine. Non si recupera così il tossicodipendente!

Il collega Mellini non ha mai fumato neppure una sigaretta, ma si preoccupa, perché ritiene, essendo questo lo spirito, di doversi garantire per il futuro. Io non distinguerei una droga dalla farina o dallo zucchero, sia chiaro, ma questo non costituisce per me motivo per perseguitare gli altri, per ritenermi fuori dal peccato e giudicare e condannare. No, nessuno di noi può giudicare e condannare di fronte a queste tragedie; onestamente, in coscienza nessuno di noi può farlo! Possiamo solo comprendere: e questo è il nostro primo dovere.

Il nostro secondo dovere è studiare in che modo recuperare chi è sulla strada che porta purtroppo — questa è la verità — verso tragedie inimmaginabili.

Non c'è comprensione neppure verso le famiglie unite che hanno il dramma di figli drogati. Sono persone che vivono in una situazione addirittura infernale. Ebbene, come affrontiamo il problema, con la punizione, con la criminalizzazione di chi fa uso della droga? No, dobbiamo scoraggiarne l'uso con altri mezzi e sotto altri profili. Soprattutto non dobbiamo indurre in tentazione con un mercato artificiale, qual è il mercato nero (che poi, diventa il vero mercato come quando le economie sono distorte), e dobbiamo offrire la possibilità di non dover ricorrere all'atto criminale per procurarsi i soldi per comprare la droga.

Voi credete che su questa strada ci sarà mai una polizia capace di debellare tale fenomeno? No, è bene che non vi illudiate. Non ce l'hanno fatta gli Stati Uniti nel

1929, negli anni '20 e '30, con il proibizionismo e non ce la fanno oggi contro la droga, nonostante siano così severi ed efficienti; cosa che non siamo noi, badate bene! Questo infatti è un modello importato dall'America senza che in Italia vi siano le condizioni oggettive dell'America. Non dimentichiamo che la grande accelerazione per arrivare al varo della legge è venuta quando Craxi è andato negli Stati Uniti ed è tornato folgorato sulla strada di Damasco. Egli ha quindi voluto in un certo senso imporre questa soluzione, perché ha trovato una maggioranza che non era pronta ad affrontare con spirito diverso questo dramma; ed è riuscito a forzare la mano a tutti.

Ma che cosa risolverete? Non risolverete nulla, perché le forze dell'ordine non possono essere sovraccaricate anche di questo problema. Fanno quello che possono contro gli spacciatori, le retate sono continue, sia alle frontiere doganali sia nelle città grandi e piccole: ma proprio questo vi dimostra l'ampiezza del fenomeno le cui dimensioni sono spropositate. Quando si parla di migliaia di migliaia di miliardi non si dice mai qualcosa di esatto, e si sbaglia per difetto, non per eccesso.

Come potete allora attraverso i prefetti (faccio presente al collega Zanone che Einaudi diceva: «Via i prefetti!», mentre adesso affidiamo loro anche il compito di stanare i drogati e, più o meno, di perseguirli) e attraverso le forze di polizia debellare un fenomeno gigantesco e di proporzioni crescenti? Non è possibile!

E allora la legge non diventa solo acritica e disumana, ma anche demagogica. Se non otterrà il risultato sperato, quello di debellare il fenomeno o di farlo descre-scere nei primi anni in modo sensibile, questa legge avrà soltanto aiutato (badate bene, non è un paradosso, ma è la conseguenza perversa di un'impostazione sbagliata) i grossi trafficanti ad aumentare il prezzo, a trovare altre forme di diffusione per autocompensarsi di eventuali perdite nel loro ciclo di affari abbiotti.

Però la società non vi potrà essere grata, perché la microcriminalità sarà ugualmente cresciuta (anzi si potrebbe addirittura

moltiplicare) e la macrocriminalità avrà continuato a fare il bello ed il cattivo tempo, a dominare in Italia come altrove.

Certo quando Teodori dice che non è sempre facile intervenire perché c'è un legame internazionale, così che un rimedio non può essere solo italiano, fa un'affermazione giustissima. Per questo avevo detto all'inizio del mio intervento che non abbiamo una ricetta miracolistica; niente affatto, non l'abbiamo! Noi ci inchiniamo con umiltà di fronte a questa tragedia, ma non speculiamo sulla tragedia: ecco la differenza, signor Presidente! Rimaniamo colpiti, amareggiati e tristi perché non riusciamo a scovare il mezzo veramente efficace per entrare nel cuore del problema e per liberarci da questo dramma, che è schiavitù per tutti sotto ogni profilo perché inquina anche la società e crea nuovi motivi di conflitti artificiali tra le forze politiche.

Chissà quale speculazione si eserciterà su questa legge quando sarà approvata! I salvatori, i nuovi crociati la sbandiereranno — senza fare altrettanto con i risultati — mentre gli altri, i reprobati, cioè noi, saremo quelli che vi avranno detto non di rinunciare, ma che questa non era la strada giusta e che bisognava cambiarla finché si era in tempo, insieme a noi.

Questo era uno di quei temi su cui i parlamentari avrebbero dovuto non scontrarsi, ma unirsi e comprendersi, trovando nella ricerca tra maggioranza ed opposizione una soluzione più umana, che al tempo stesso fosse più efficace, vera ed autentica.

Vedo invece che nell'ambito della democrazia cristiana anche quei colleghi che hanno tentato di migliorare la legge al Senato e di ottenere anche qui lo stesso risultato hanno rinunciato, svolgendo un'azione «goriacea» ma non troppo coriacea, dal momento che chi si opponeva sembra già essersi disposto alla resa, per accontentarsi dei piccoli bruscolini emendativi che sono stati fatti balenare.

Il nostro atteggiamento avrebbe dovuto essere diverso. In democrazia, signor Presidente, il potere non è quello della mag-

gioranza. Ciò che distingue la democrazia dalla dittatura è una concezione del potere — di cui sono modestamente il teorico — secondo la quale esso è unitario, a differenza di quanto accade nelle dittature, dove esso appartiene al dittatore, e nelle false democrazie, nelle quali il potere è soltanto quello della maggioranza che si chiude a riccio.

In una democrazia autentica quella di potere è una nozione unitaria, perché il potere è quello della maggioranza e quello dell'opposizione. Questo vale non solo nel confronto continuo, ma anche nei momenti di più alta tensione morale ed in quelli più difficili per la nazione e per la società, nei quali maggioranza e minoranza si incontrano per produrre qualcosa che sia frutto delle idee di entrambe.

Non si tratta di fare un pasticcio all'italiana, né un compromesso storico. Bisogna solo ragionare, con la mente ed il cuore, come avrebbe voluto questa legge e come avrebbe imposto il dramma a cui essa si ispira.

Tutto questo invece è stato rifiutato, per ragioni di piccolo cabotaggio politico ed elettoralistico. Non è stata seguita, lo ripeto — e me ne dispiace per il gruppo della democrazia cristiana — l'impostazione evangelica. Non si è verificata da parte liberale quella partecipazione che pure avrebbe dovuto registrarsi, dato l'esempio che proviene dai grandi liberali della scienza economica. Non si è avuto l'apporto delle altre forze che compongono la maggioranza. Non abbiamo assistito, signor Presidente, alla testimonianza delle parole sante: «Camminerò al cospetto di Dio in questa terra di viventi» (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e del PCI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Di Prisco. Ne ha facoltà.

ELISABETTA DI PRISCO. Credo che chi in questi quindici anni, dall'entrata in vigore della legge n. 685, ha ricoperto incarichi di governo e oggi delibera crociate e contro-riforme avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di fronte alle cittadine, ai cit-

tadini e al Parlamento di presentarsi con un rapporto-bilancio sull'attuazione di quella legge, fornendo così un approccio metodologico su precisi dati di conoscenza.

È stata scelta invece un'altra strada, quella di definire permissiva in maniera del tutto pregiudiziale la legge n. 685 e di individuare la causa del dramma della droga in una sorta di ipervalutazione dei diritti del tossicodipendente.

I tossicodipendenti, appunto, sarebbero stati trattati finora con troppa indulgenza. Con la legge n. 685 del 1975 si tentava, liberando il tossicodipendente dallo spettro del carcere, di spezzare il legame tossicodipendente-spacciatore-trafficante. L'intento era quello di concentrare l'attenzione su recupero e riabilitazione e di prevenire nuove dipendenze, dando vita a circuiti di comunicazione e di informazione.

Sono passati quindici anni, molte cose sono cambiate, e si sarebbe dovuto certamente compiere una riflessione nel merito. Come ha ricordato l'onorevole Benavelli nella sua relazione, tale riflessione si sarebbe dovuta svolgere per i cambiamenti avvenuti in questi anni, che hanno svelato elementi di ambiguità nella stessa legge a causa del sovrapporsi e dell'intersecarsi di pratiche e attività repressive e di recupero.

Credo che sarebbe stato possibile lavorare sul terreno del recupero, del sostegno sociale, della deistituzionalizzazione della vita e di una più accentuata solidarietà sociale. Invece oggi, con il disegno di legge in discussione, si crea l'aspettativa di risolvere con scorciatoie difficoltà sociali, aumentate dalla paura della società stessa di guardarsi e di capirsi. Si agitano parole d'ordine spettacolarmente suggestive come risolutorie, come fossero un rassicurante sedativo. Si ipotizza un intreccio — assai pericoloso e assurdo — tra repressione e terapia: «Ti curo punendoti; ti punisco curandoti», come ha scritto Franco Ippolito.

In questo modo un'idea proibizionista e repressiva si indica come risoltrice e si attua un gioco cinico, che tende a far presa

sul sentimento e lo stato di impotenza, di impossibilità di agire e di incomprensione che vivono molti, particolarmente madri e padri dei tossicodipendenti.

Vorrei che in special modo le colleghe parlamentari fossero disponibili a tentare su questo punto una riflessione autonoma delle donne, fuori dalla rumorosità con la quale alcuni sostenitori della legge non stentano ad agitare il dolore altrui. Sono poche le riflessioni o prese di posizione di donne sul fenomeno della droga. Eppure le soggettività femminili coinvolte sono molte — madri, sorelle, mogli, amiche — e molte sono le donne che operano nei servizi.

Non intendo avviare in questa sede una riflessione sul diverso approccio o impatto madre-padre donna-uomo di fronte al figlio o alla figlia tossicodipendenti: il tempo a disposizione non lo permette. Condivido però l'opinione di Raffaella Lamberti che, in un interessante saggio pubblicato sulla rivista *Reti* scrive: «Mi pare plausibile collegare questi diversi atteggiamenti alle radicali differenze tra l'esperienza corporea e psichica delle donne e degli uomini nella procreazione». Tali differenze comportano orientamenti diversi, uno segnato da un rapporto, da una relazione, l'altro più orientato alla separazione, all'oggettivazione, al distacco.

Il desiderio di dar vita ad una riflessione autonoma delle donne e anche delle donne parlamentari per ora mi aiuta ad affrontare il complesso problema partendo da parole fatte nostre in questi anni: responsabilità, condivisione, relazione, rispetto, solidarietà.

Responsabilità e rispetto di sé: questa mancanza è il vuoto di vita della o del tossicodipendente. Anch'io citerò don Picchi, e mi pare significativo che in quest'aula si citino in comune determinate persone. Vorrei però che, al di là delle loro parole, riuscissimo a trovare nostre espressioni di «trasversalità» sociale.

Dice don Picchi: «Chi si droga è disorientato, disperato: non ha paura di morire, ma ha difficoltà a vivere»; molti di noi sanno che ciò è vero. Per questo, a mio parere, occorre porre al centro dell'attenzione il diritto del tossicodipendente a non essere

punito per la sua condizione (la sua dipendenza, appunto). Senza l'esplicazione di questo diritto verrebbero vanificati anche quello alla cura, all'assistenza ed al recupero.

Il tossicodipendente ha bisogno di ritrovare una condizione perduta, una capacità di relazione con se stesso e tra sé e gli altri, nonché un'esistenza smarrita, annientata, non più conosciuta. Rispondere con la coazione e proporre il carcere significa ribadire per il tossicodipendente il conosciuto, troppo conosciuto, disprezzo di sé, l'odio per il proprio corpo martoriato, l'annullamento della mente, che continuerà a pensare alla droga nel carcere come fuori, nella costrizione e nella solitudine più che in libertà ed in compagnia. La mente avrà paura di pensare ad altro.

Sappiamo bene che la via del recupero è difficile, tortuosa e non scontata; sappiamo anche che circa il 10 per cento dei tossicodipendenti la intraprende nelle forme proposte. Di fronte a questa realtà complessa e difficile, la legge interviene con un uso improprio dei servizi socio-sanitari: invece di riproporli studiando le esperienze più avanzate, come momenti di valorizzazione della volontà del tossicodipendente di riconquistare se stesso, li ripropone come strumenti di recupero fittizio attraverso una forzata libertà di scelta.

Proprio la libera scelta per la cura è ormai riconosciuta universalmente come presupposto di un effettivo risultato, duraturo e rispettoso dei diritti inalienabili della persona. Al contrario, la norma che prevede la sospensione del procedimento penale subordinata all'accettazione del programma terapeutico si presenta al tossicodipendente, e nei fatti, come una terapia coatta, sulla quale si esercita il ricatto delle pene incombenti: è il terribile intreccio del quale parlavo all'inizio del mio intervento (ti punisco curandoti e, se non va bene, ti curo punendoti).

Il concetto di cura richiama l'ambito della solidarietà, dell'aiuto e della necessità di farsi forza per ritrovare rispetto e solidarietà per se stessi, ristabilendo un rapporto di fiducia con gli altri. Avere un

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 marzo 1990 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ERMELLI CUPELLI: «Cessione per quote del patrimonio di edilizia residenziale pubblica» (4700);

TAMINO: «Divieto dell'uso di reti pelagiche derivanti per la pesca del pesce spada e dell'alalunga» (4701);

RAIS ed altri: «Istituzione della provincia della Gallura» (4702);

TREMAGLIA ed altri: «Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero» (4703);

PASCOLAT ed altri: «Modifiche alla legge 6 luglio 1964, n. 633, e norme integrative per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno in provincia di Udine» (4704).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di proroga d'inchiesta parlamentare.

In data 28 marzo 1990 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di proroga d'inchiesta parlamentare dai deputati:

SAVINO ed altri: «Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, istituita dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1988» (doc. XXII, n. 12-bis).

Sarà stampata e distribuita.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di oggi della XII Commissione (Affari Sociali), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS» (4314).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta del 27 marzo 1990 è stato assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, il progetto di legge n. 4550.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge USELLINI ed altri: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria. Disciplina degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989, n. 383» (4543), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Apposizione di una firma
ad una interpellanza.**

L'interpellanza Scalia ed altri n. 2-00170, pubblicata nel resoconto sommario dell'11 gennaio 1988, è stata sottoscritta anche dal deputato Andreis.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALI SUI PROGETTI DI LEGGE N. 412 E ABBINATI
(MODIFICA ALLE NORME SUL SISTEMA ELETTORALE E SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA).

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò estremamente sintetico, in sede di dichiarazione finale di voto, perché negli interventi sull'articolato il mio gruppo ha già manifestato compiutamente le ragioni per le quali i deputati del MSI-DN voteranno contro questo provvedimento.

Ci auguriamo anzitutto che il Senato possa avere un salutare ripensamento sulla legge. Essa, infatti, era stata originata dal desiderio, da più parti manifestato, di sconfiggere la eccessiva politicizzazione della magistratura mediante una modifica dei meccanismi elettorali del Consiglio superiore della magistratura, giustamente accusati di essere il naturale tramite per la cristallizzazione correntocratica che affligge l'organo di autogoverno dei giudici e che, tramite esso, inquinava tutto l'ordine giudiziario italiano.

Questi, dunque, erano gli scopi all'origine di questo intervento legislativo e questo aveva provocato il nostro atteggiamento di iniziale disponibilità.

Poi, cammin facendo, si è verificato un vergognoso cambiamento di rotta, un cambiamento di obiettivi di natura così clamorosa e devastante da avere indotto molti parlamentari, e non soltanto noi del MSI-DN, a mutare orientamento.

La verità è, signor Presidente, che fra la democrazia cristiana ed il partito comunista si è raggiunta una intesa di compromesso, intesa che ha consentito alla legge di giungere in porto. Ma si è trattato di un pessimo, deplorabile compromesso che ha notevolmente peggiorato la situazione e che, se il Senato della Repubblica dovesse confermare il testo che ci accingiamo a votare, creerebbe ulteriore sconcerto nel mondo giudiziario.

Questa legge, infatti, consacra la divisione in correnti dei giudici italiani, esaltandone le divisioni e stabilendo per il

futuro che solo i gruppi organizzati all'interno della magistratura avranno il pieno possesso del Consiglio superiore della magistratura, come ulteriore e degenerativa conseguenza, la libertà e l'autonomia dei singoli magistrati sarà vieppù compromessa e mortificata.

D'ora in poi, signor Presidente, ciascun giudice della Repubblica avrà la certezza morale che solo piegandosi alla arroganza delle correnti sarà per lui possibile soddisfare alle legittime aspirazioni di carriera e di status. Avete dato, colleghi della maggioranza con l'aiuto del PCI, l'ennesimo colpo di piccone alla indipendenza della magistratura. A questo gioco, a questo indegno gioco, noi del MSI-DN non intendiamo prestarci ed è per questo che, senza esitazioni di sorta, voteremo contro questa legge che, sia consentito, non fa certo onore al Parlamento.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, onorevole colleghi, i deputati della sinistra indipendente voteranno contro questo testo che modifica il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura. Abbiamo detto infinite volte — e lo ripetiamo qui — che i problemi del Consiglio superiore della magistratura, molti e gravi, non si risolvono attraverso manipolazioni del sistema elettorale, ma affrontando questioni sostanziali di riforma dell'ordinamento giudiziario. Ci auguriamo che, pagato questo tributo ad un clima di polemiche troppo facili, la Camera possa finalmente affrontare l'esame dei provvedimenti relativi alla situazione del magistrato (responsabilità disciplinare, incompatibilità, incarichi direttivi) ed ai consigli giudiziari, da gran tempo approvati dalla Commissione giustizia.

Votiamo contro per due sostanziali ragioni. La sostituzione del collegio nazionale con quattro collegi territoriali rischia

di rendere ancor meno libero ed aperto il confronto tra i magistrati. Frammentando il già ridottissimo corpo elettorale, si riducono ancor di più le possibilità di singole personalità di raccogliere un consenso diffuso. Innalzando la soglia del 6 per cento, prevista dalla legge vigente, si rende sempre più difficile a gruppi nuovi di esprimere una loro rappresentanza nel Consiglio.

Diamo atto degli sforzi compiuti da alcuni colleghi per superare gli aspetti più preoccupanti della disciplina originariamente proposta, ma questa rimane una legge di chiusura, mentre oggi il Consiglio superiore della magistratura avrebbe avuto bisogno della massima apertura, proprio per scuotere quelle incrostazioni correntizie che, a parole, tanti dicono di avversare.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà contro questa legge. Da parte della maggioranza si è voluta imporre la discussione della riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura al momento della sua scadenza, quando è già stata fissata la data delle elezioni per il suo rinnovo.

È un modo di procedere discutibile sul piano politico assolutamente inaccettabile sul piano istituzionale.

Si è data alla riforma elettorale del Consiglio una valenza assolutamente sproporzionata, ben altre sono le cause del non funzionamento della giustizia. Diversi gli interventi necessari per garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Uno *status*, voglio ricordarlo, quello della magistratura, che non è privilegio di casta ma garanzia per i diritti dei cittadini, per il pieno rispetto del principio di uguaglianza.

Vi sono progetti di legge licenziati dalla Commissione giustizia, più di due anni fa, pronti per la discussione in aula che rispondono più compiutamente alle questioni poste in questo dibattito.

Mi riferisco alla «Responsabilità disciplinare dei magistrati» di cui si è tanto par-

lato nei referendum sulla giustizia e durante l'iter parlamentare della legge sulla responsabilità civile dei giudici.

Ricordo inoltre il progetto sulle «temporaneità degli incarichi direttivi e sui consigli giudiziari» che se approvato potrebbe, ben più e meglio di questa legge, rompere le incrostazioni, i centri di potere, i guasti che qui sono stati denunciati ed ai quali si dichiara di volere porre rimedio.

Il gruppo comunista, con la proposta presentata fin dal luglio '88, si è mosso nella direzione di una riforma della struttura organizzativa del Consiglio. È l'unico gruppo che ha affrontato questo tema. Abbiamo tentato di delineare un Consiglio superiore della magistratura che affidasse alle sue componenti, laica e togata, compiti generali di indirizzo e di controllo della politica giudiziaria in conformità alle norme dell'ordinamento, sollevandola il più possibile dagli ordinari compiti di gestione. Siamo convinti che questa sia la vera strada per uscire dai blocchi di potere, dai voti di scambio, dalla pratica dei favori.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista non condivide il sistema elettorale che la maggioranza ha qui proposto. Riconosciamo l'utilità del lavoro svolto in questi giorni dal comitato dei nove anche per la capacità di ascolto e confronto che lì si è realizzata. Il testo attuale imposto dalla maggioranza delle commissioni è sicuramente migliore di quello approvato in sede referente. Non condividiamo, tuttavia, l'abbandono della proporzionale del collegio unico e la sostituzione con quattro piccoli collegi territoriali, più uno nazionale per la Cassazione. Riteniamo si stia dando una risposta sbagliata ad un problema che, è vero, è reale e come tale chiedeva di essere affrontato.

Non serve gridare alla oligarchia correntizia se poi l'obiettivo che si vuole realmente perseguire è solo quello di comprimere le diverse posizioni ideali e culturali presenti nella magistratura.

Questo è il modo per rafforzare, non recidere, le posizioni corporative e con ciò impedire un proficuo e trasparente confronto dialettico.

Sono queste le principali ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, che supportano il voto contrario del gruppo comunista.

VINCENZO BINETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno si illude che questa iniziativa di riforma possa da sola risolvere i numerosi e complessi mali della giustizia italiana, ma non v'è dubbio che è un rimedio assolutamente necessario e urgente.

L'attuale sistema elettorale, fondato sul collegio unico nazionale e sul proporzionalismo puro a tutto campo, ha provocato almeno due vizi gravissimi: la frammentazione della rappresentanza, con una proliferazione di correnti e di gruppi (per ora se ne contano fino a 6); la precostituzione di risultati elettorali attraverso accordi trasversali fra i *leaders* associativi delle correnti delle grandi corti di appello, togliendo così ogni contenuto di autenticità alla competizione elettorale.

Ne sono derivate alcune conseguenze negative sul buon funzionamento del Consiglio, assoggettato ad un tasso incredibile di corporativismo oltre che ad una eccessiva politicizzazione, ad una funzione di perpetuazione di un vero e proprio ceto politico dei magistrati, e dunque limitato e condizionato nella sua prerogativa fondamentale di organo di governo autonomo e di garante della indipendenza nella magistratura.

Non è vero, perciò, che si voglia procedere all'eterocontrollo e alla normalizzazione della magistratura. Né è vero che si voglia mortificare il ricco e vitale associazionismo giudiziario.

La base della magistratura (come si rileva anche dalle recentissime dichiarazioni del presidente della corte d'appello di Palermo) reclama anzi una riforma che ridia spazio e voce a tutti quei magistrati che si rifiutano di essere ingabbiati in rigidi schemi correntizi e che comunque intendono vivere il loro associazionismo secondo le migliori tradizioni di libertà e di autenticità dell'ordine giudiziario, quella, tanto per intenderci, dei Giallombardo, dei Paiardi, dei Beria, dei Ramat.

L'analisi delle modifiche concernenti l'elezione dei componenti magistrati, fa giustizia delle diffidenze e dei sospetti nonché di ogni accusa alla maggioranza di aver voluto intimidire i magistrati e favorire alcune correnti per colpirne altre. Al contrario la riforma parte da un atteggiamento di fiducia verso l'associazionismo dei magistrati, in tutte le sue manifestazioni anche recenti, e vuole scoraggiare soltanto le debolezze e i ripiegamenti deteriori, così come favorisce il vero pluralismo culturale dei giudici, contro le tendenze pure emerse nel dibattito a ricondurli nel ruolo di meri tecnici e di «bocche della legge», e conseguentemente nel ruolo di chi deve essere amministrato dall'esterno.

In particolare il testo che ci accingiamo a votare nel suo complesso intende:

a) scoraggiare gli apparati di corrente, costituiti all'ombra del collegio unico nazionale e delle dieci preferenze, attraverso la creazione di quattro collegi territoriali e un collegio nazionale per i magistrati di legittimità;

b) rivalutare *l'intuitus personae* nella scelta dei candidati e nelle preferenze da esprimere, attraverso la maggiore conoscibilità dei candidati derivante dalla delimitazione dei collegi, nonché mediante l'espressione di un solo voto nella elezione dei magistrati di legittimità e di una sola preferenza in quella dei magistrati di merito;

c) il riequilibrio della forza elettorale dei distretti attraverso il doppio limite conseguente all'unica preferenza e al divieto di candidare nella medesima lista più di un magistrato per distretto;

d) garantire un approccio generale e pluralistico ai problemi della giustizia, attraverso il mantenimento del sistema proporzionale.

Del resto l'ampia disponibilità dimostrata in corso d'opera dalla DC come dalle altre forze della maggioranza dimostra che l'unico vero obiettivo perseguito è stato quello di evitare che il nuovo Consiglio nascesse in partenza condizionato e distorto da un sistema elettorale che si è concretamente rivelato deleterio.

Questa riforma che non è la migliore, ma è l'unica possibile va votata e in tutta urgenza. È un primo passo avanti, a cui certo devono seguire le fondamentali riforme di ordinamento, di contenuti e di strutture ormai avviate da un Governo e da un ministro tutt'altro che pigri e disattenti, ma a cui deve seguire soprattutto la consapevole volontà della magistratura e anche delle forze politiche di salvaguardare il valore dell'indipendenza, presupposto della terzietà del giudice di una giustizia cioè imparziale prim'ancora che rapida ed efficiente. Che è poi la vera istanza della gente, che è poi il vero senso del recentissimo messaggio del Presidente della Repubblica. Per questa offensiva a favore dell'indipendenza dei giudici la DC intende assicurare il suo impegno più leale e convinto.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, onorevoli Colleghi, in occasione della discussione generale, intervenendo in aula per i repubblicani, avevo fatto presente che in un paese dove l'istituzione giustizia vive paurosi momenti di impopolarità, quasi al limite del rigetto da parte di un'opinione pubblica esigente e severa, il primo nodo da sciogliere riguardava proprio il Consiglio superiore della magistratura.

In questo senso, mi pare, si erano pronunciate quasi tutte le forze politiche, condannando senza reticenze la politicizzazione, il correntismo e la subordinazione del supremo organo interno della nostra magistratura a ben specifici partiti politici.

Queste comuni posizioni di un vasto schieramento di forze politiche lasciavano intravedere la possibilità di sciogliere i mille grovigli dell'intricato nodo del Consiglio superiore della magistratura e, primo fra tutti, il groviglio del sistema elettorale attualmente in vigore. Perché è tale sistema che ha aggravato ed accentuato le degenerazioni e la politicizzazione unanimemente denunciate, almeno a parole.

Anche in tale occasione avevamo fatto presente che con tali ritocchi marginali non si poteva seriamente pensare di modi-

ficare una prassi ed un comportamento non più accettabili né più tollerabili, soprattutto se, di fatto si lascia sopravvivere — come sta avvenendo — un sistema elettorale che è alle origini non solo delle disfunzioni ma delle gravi deviazioni che hanno caratterizzato, specie negli ultimi tempi, la vita del Consiglio superiore della magistratura.

Per quella specie di maledizione storica che puntualmente ricompare nelle cose d'Italia, anche questa volta — in tema di riforma incisiva del Consiglio — abbiamo consumato un'occasione e mancato obiettivi precisi.

Abbiamo perduto la possibilità di varare una legge elettorale completamente nuova, fuori di tutti i riflessi e i condizionamenti partitocratici. Ma le forze di maggioranza, minate da quel tarlo interno che fa perdere il senso della loro coesione, si sono piegate al demone del compromesso col partito comunista: in nome, si è detto, come per un'auto-consolazione, di uno stato di necessità.

Ci si è così ridotti all'ultimo momento ad operazioni elettorali già quasi iniziate, nella posizione psicologica e politica, da parte della maggioranza, del prendere o lasciare.

Il risultato è un vero e proprio cedimento ai tenaci difensori dell'esistente; ai conservatori che non vogliono modificare gli attuali equilibri fondati sulle correnti. Si tratta perciò di una resa incondizionata a quella minoranza chiassosa e spocchiosa di magistrati che, protagonisti — padroni delle correnti, si sono specializzati come abili tessitori di rapporti politici con i partiti e con le correnti dei partiti che difendono coriacemente lo *status quo*.

Per queste ragioni, oltre che per motivi di disagio morale, il gruppo repubblicano vota contro questa riforma — farsa, che non riforma nulla ma pone nuove e più pesanti ipoteche sull'imparzialità del Consiglio superiore della magistratura.

ALFREDO BIONDI. Il voto contrario del gruppo liberale nasce da una serena valutazione del saldo dei problemi giuridici, istituzionali e tecnici che avevamo di

fronte e dalla soluzione che una parte rilevante della Commissione ha ritenuto di dare a tali problemi.

C'è una netta differenza tra quello che sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura ogni partito aveva — con le proprie proposte di legge — dichiarato di voler fare quello che con le proposte della Commissione ci si è invece rassegnati a concordare.

A questa transazione i liberali, per coerenza, non possono dare nessun avallo. La posta in gioco riguarda un bene prezioso che non consente arroccamento di maggioranza o distinzione di opposizioni: si tratta di un grande valore istituzionale che riguarda la nostra convivenza civile, esprimendo la sua più alta forma di garanzia.

Parlo di una magistratura libera, indipendente, sovrana e soggetta solo alla legge, governata da un Consiglio superiore della magistratura che ne sia la più rilevante ed attiva espressione.

La correntizzazione del Consiglio superiore della magistratura come effetto della correntizzazione della magistratura di base, ha prodotto le gravi disfunzioni che sono sotto gli occhi di tutti, di cui la più rilevante espressione si è avuta nel recente intervento del Presidente della Repubblica, le cui indicazioni sono state non solo trascurate ma respinte.

Contro questa involuzione di rapporti si muovevano quasi tutte le proposte di legge a partire dalle due proposte liberali. Con quella costituzionale proponevamo una diversa composizione del Consiglio superiore della magistratura, con consiglieri eletti direttamente dai magistrati, altri dal Parlamento (come avviene ora) ed altri ancora nominati dal Capo dello Stato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio superiore della magistratura, che avrebbe indicato — *intuitu personae* — (cioè per le loro qualità e titoli accademici e professionali) un certo numero di consiglieri «al di fuori ed al di sopra delle parti».

Il gruppo liberale ha presentato anche una proposta di legge ordinaria concernente le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura. Il nostro intento era quello di scorrentizzare — brutta

parola per non dire spolticizzare — la magistratura, prevedendo l'elezione del Consiglio con il sistema uninominale, su un arco di diciotto collegi elettorali, recuperando così, attraverso l'abolizione del sistema proporzionale, l'aggregazione correntizia e privilegiando le scelte della rappresentanza secondo le qualità professionali, culturali e umane del candidato.

Il bello, anzi il brutto è che anche le altre proposte avevano stesse ispirazioni e finalità. Ho letto con particolare attenzione la proposta socialista. Nella relazione introduttiva è esposta molto bene la differenza che separa la storia del Consiglio superiore della magistratura (partendo dalle speranze del Costituente, attraverso le grandi difficoltà attuali) e le proposte innovative che condivido.

È significativa la citazione del pensiero del Mortati sia per ciò che attiene ai suoi interventi in sede di costituente sia nelle sue *«Istituzioni di diritto pubblico»*.

Con spirito profetico il Mortati aveva detto: «Abbiamo realizzato il risultato paradossale — con la formula precedente che volevamo correggere, ma che ora complichiamo — che un organo creato per garantire l'indipendenza della magistratura, diventi un potente strumento della sua politicizzazione».

Peccato che partendo da questa premessa si sia giunti ad un sistema elettorale che aggraverà la situazione anziché alleviarla, prevedendo addirittura collegi elettorali da realizzare con sorteggio, con la inevitabile conseguenza di indurre ad accorpamenti di forze minoritarie presenti nella magistratura con le componenti più rilevanti, sicché le correnti che dovevano essere combattute saranno rese ora quasi necessarie e rinforzate.

Di qui il nostro coerente voto contrario, determinato anche dalla ripulsa del mio emendamento, che reintroduceva nella sostanza la proposta di legge liberale, ed anche dalla reiezione dell'emendamento dei colleghi Del Pennino e Gorgoni, del gruppo repubblicano, che anch'io avevo firmato perché espressione delle stesse finalità liberali.

Comprendo la difficoltà di provvedere a

correzioni di un sistema elettorale proprio nella fase finale del mandato dell'attuale Consiglio superiore della magistratura (come se si volessero cambiare le regole del gioco quando la partita sta per finire) e come, di fronte ad un Consiglio superiore della magistratura scaduto e — participio

presente — scadente (che sta per scadere), sia improbo approntare una nuova normativa. Ma su di una cosa non si deve transigere e non transige il gruppo liberale con il suo voto contrario: sulla differenza che separa i fini che si dichiarano dai mezzi che si adoperano.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3124
(BANCHE PUBBLICHE)

NEIDE UMIDI SALA. Il gruppo comunista valuta positivamente, sia pure con più di una riserva, la conclusione raggiunta sul provvedimento in esame. Un provvedimento atteso da tempo, che può rappresentare uno strumento efficace sulla strada della riforma del nuovo sistema creditizio, necessario per una regolamentazione più completa del settore creditizio e finanziario.

Non è certamente esaustivo, tuttavia rappresenta un primo passo, con un contenuto organico, conseguente ai cambiamenti già avvenuti o che premono nel mondo della finanza e nell'ottica della integrazione comunitaria. Un primo passo verso il superamento della legge bancaria che, pur con indubbi meriti, mostra oggi diversi elementi di inadeguatezza.

Al testo presentato dall'onorevole Amato, allora ministro del tesoro, sono stati portati, a nostro avviso, decisivi miglioramenti attraverso un lungo, a volte faticoso lavoro di confronto al quale il gruppo comunista ha portato il proprio convinto contributo.

Così è stato per quanto riguarda la formazione e le caratteristiche dei «gruppi bancari» con i relativi problemi di vigilanza (anche se rimangono non completamente risolti i problemi derivanti dai conflitti di interesse e dalle cosiddette mura glie cinesi); così è stato per le previste agevolazioni fiscali estese anche alle fusioni fra banche private a cui non ci siamo opposti, ma alla tassativa condizione che tali operazioni rientrino nei piani di sviluppo e di ammodernamento del sistema bancario nazionale; così è stato, ancora, per il mantenimento del controllo pubblico nelle costituende società, con poche, limitate deroghe sofferte ad uno speciale regime di autorizzazioni e anche per quanto riguarda la cassa di risparmio relativamente all'allargamento della base sociale e soggetti designati da istituzioni

culturali, enti, organismi economici ed enti locali.

Le nostre riserve permangono tuttavia su alcune questioni non secondarie: la soluzione data al problema previdenziale, tenendo anche conto degli emendamenti approvati dall'aula, non è a nostro avviso, sufficiente a garantire in modo completo i diritti acquisiti dei lavoratori interessati; la seconda riserva la esprimiamo sull'approccio assolutamente insufficiente e limitato dato al problema delle nomine nelle banche pubbliche.

Riteniamo la modifica della legge n. 14 in caso di rinnovo di carica un risultato dell'insistenza e dell'intervento del nostro gruppo. Ma questo non basta. Si perde qui una occasione preziosa per sanare una situazione scandalosa quella della *prorogatio* e della lottizzazione delle nomine bancarie che si ripete da anni nel nostro paese.

Quale migliore occasione, se non questa, dato che ci stiamo occupando di conferire al nostro sistema creditizio pubblico maggiore funzionalità, più efficienza, strumenti più adeguati al fine di avvicinarlo sempre più al concetto di impresa, per stabilire che la scelta dei vertici bancari deve rispondere a criteri direttivi e seri, legati esclusivamente alla professionalità dei candidati?

Ritenevamo, per la verità, di trovare più attenzione e disponibilità al problema da parte del ministro Carli che ha, in passato, più volte espresso una sana insofferenza verso la pratica lottizzatoria. Ci chiediamo se l'aver constatato che affrontare oggi le nomine comporterebbe un rischio di crisi per il Governo (questo è il tenore delle dichiarazioni del ministro rilasciate alla stampa), lo abbia fatto ricredere rispetto ai suoi vecchi convincimenti. Siamo inoltre insoddisfatti per la sordità dimostrata dal Governo sia sui temi che possiamo definire a tutela del cittadino risparmiatore (tra-

sparenza bancaria e norme per il credito al consumo) sia sul tema della separatezza banca-impresa. Con l'atteggiamento di rifiuto opposto dal Governo perdiamo, a nostro avviso, altre occasioni preziose per segnare un punto fermo in queste fondamentali e urgenti questioni e, contemporaneamente, rendere più completo il provvedimento sia sotto il profilo normativo che della operatività.

Constatiamo inoltre che, non essendo stato accolto il nostro emendamento e quello di altri colleghi, sull'obbligo di dimissione delle partecipazioni non funzionali per i banchi meridionali, rimane pregiudicata, a nostro avviso, un'azione più convinta verso il risanamento e il rilancio di queste aziende di credito,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur con le riserve che ho brevemente ricordato, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame nella considerazione che questo è un pezzo necessario di una riforma più complessa del settore creditizio e finanziario. Il gruppo comunista è fermamente convinto che per effetto dell'integrazione europea alle porte e legata all'esigenza di norme chiare in un mercato come il nostro che presenta ancora gravi debolezze, la strada della regolamentazione è una strada obbligata.

Con questo spirito siamo presenti con nostre proposte di legge e continueremo a dare il nostro contributo sui provvedimenti in discussione in Commissione perché il quadro sia il più possibile completo.

GASTONE PARIGI. Nel corso della discussione sulle linee generali di questo provvedimento di legge, abbiamo dichiarato che il Movimento sociale italiano è convinto della opportunità e della urgenza di ammodernare, nel segno del potenziamento e

della razionalizzazione, l'intero sistema creditizio italiano, sia per adeguarlo alle mutate e complesse esigenze del mercato finanziario, sia soprattutto per dotarlo delle strutture necessarie ad affrontare la competizione europea.

Ma abbiamo altresì rilevato che nel provvedimento di legge non si ravvisano:

— la volontà di liberare il sistema bancario dal condizionamento del potere politico e dall'ancor più pesante vincolo posto dal potere finanziario, sicché la banca ha perduto il suo fine originario, quello di supportare con tempestività ed equità l'economia produttiva;

— la volontà di imporre al Banco di Napoli la dismissione di partecipazioni assolutamente estranee ai fini bancari;

— la volontà di introdurre regole che assicurino la maggior limpidezza nei rapporti tra banche e clientela.

Sosteniamo, inoltre, di riconoscere come le agevolazioni finanziarie e fiscali siano utili per stimolare i soggetti economici ad adottare nuove strutture nell'interesse generale; peraltro non possiamo condividere quanto in proposito sostenuto da questa proposta di legge e cioè che la detassazione delle plusvalenze, determinatasi con i conferimenti, valga solo per il sistema bancario e non per l'intero sistema produttivo nazionale che, come il primo e più del primo, necessita di opportuni stimoli, onde approdare in tempi rapidi verso il più vasto mercato europeo.

Tenuto conto di tutto ciò non possiamo che votar contro questa proposta di legge che, pur proponendosi il lodevole traguardo della europeizzazione del sistema bancario italiano, di fatto tradisce questo proposito nel momento stesso in cui non riesce a liberare le banche dal respiro provinciale del ricatto politico e degli interessi di gruppo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, emendamento 1.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	362
Votanti	362
Astenuti	—
Maggioranza	182
Voti favorevoli	241
Voti contrari	121

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Benedikter Johann
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido

Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Mita Ciriaco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Foti Luigi
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo

Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippa Ugo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Lia Antonio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio

Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Balbo Laura
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabatti Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicotte Vincenzo
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francesco Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Masini Nadia
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rubbi Antonio
Russo Franco
Russo Spina Giovanni
Rutelli Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Vesce Emilio
Zevi Bruno

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio

Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, articolo 6

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	364
Votanti	360
Astenuti	4
Maggioranza	181
Voti favorevoli	341
Voti contrari	19

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio

Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele

Darida Clelio
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Portatadino Costante
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Cima Laura
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Donati Anna
Lo Porto Guido
Martinat Ugo
Massano Massimo
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Procacci Annamaria
Rallo Girolamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Russo Spena Giovanni
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Servello Francesco
Tassi Carlo

Si sono astenuti:

Gorgoni Gaetano
Gunnella Aristide
Pellicanò Gerolamo
Poggiolini Danilo

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo

Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, emendamento 6.01

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	378
Votanti	261
Astenuti	117
Maggioranza	131
Voti favorevoli	227
Voti contrari	34

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea

Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo

Grillo Luigi
Grippio Ugo

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michellini Alberto
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Berselli Filippo
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Donati Anna
Franchi Franco
Gorgoni Gaetano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Massano Massimo
Mattioli Gianni Francesco
Pajetta Gian Carlo
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Poggiolini Danilo
Procacci Annamaria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Russo Spena Giovanni
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Servello Francesco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sanza Angelo Maria
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, emendamento 6.02

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	379
Votanti	273
Astenuti	106
Maggioranza	137
Voti favorevoli	244
Voti contrari	29

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso

Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia

Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Guerzoni Luciano

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio

Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cima Laura

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Donati Anna
Franchi Franco
Gorgoni Gaetano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Massano Massimo
Mattioli Gianni Francesco
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Poggiolini Danilo
Procacci Annamaria
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Servello Francesco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo

Si sono astenuti:

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Ghezzi Giorgio
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Zangheri Renato

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, subemendamento 0.7.7.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	382
Votanti	380
Astenuti	2
Maggioranza	191
Voti favorevoli	41
Voti contrari	339

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Andreis Sergio
Azzolina Gaetano
Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Berselli Filippo
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Donati Anna
Drago Antonino
Fini Gianfranco
Franchi Franco
Gorgoni Gaetano
Gunnella Aristide
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Massano Massimo
Mattioli Gianni Francesco
Melillo Savino
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Poggiolini Danilo
Procacci Annamaria
Rallo Girolamo
Rosini Giacomo
Rubinacci Giuseppe

Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tremaglia Mirko
Valensise Raffaele
Viscardi Michele
Zanone Valerio

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Paini Marisa
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino

Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Di Prisco Elisabetta
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippi Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino

Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Fumagalli Carulli Battistina
Nicotra Benedetto Vincenzo

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, subemendamento 0.7.7.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	384
Votanti	370
Astenuti	14
Maggioranza	186
Voti favorevoli	28
Voti contrari	342

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Franchi Franco
Gorgoni Gaetano
Gunnella Aristide
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Massano Massimo
Melillo Savino
Pajetta Gian Carlo
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Poggiolini Danilo
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Sannella Benedetto
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tempestini Francesco
Tremaglia Mirko
Valensise Raffaele
Zanone Valerio

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo

Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi*
Bernocco Garzanti Luigina

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Paini Marisa
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario

Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia

Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo

Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Azzolina Gaetano
Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Donati Anna
Fumagalli Carulli Battistina
Mattioli Gianni Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Procacci Annamaria
Quarta Nicola
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, emendamento 7.7

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	382
Votanti	244
Astenuti	138
Maggioranza	123
Voti favorevoli	218
Voti contrari	26

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Borri Andrea
Borruso Andrea

Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino

Lia Antonio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Rais Francesco

Ravasio Renato

Reina Giuseppe

Renzulli Aldo Gabriele

Ricci Franco

Ricciuti Romeo

Riggio Vito

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni

Rocelli Gian Franco

Rognoni Virginio

Rojch Angelino

Rosini Giacomo

Russo Ferdinando

Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio

Salerno Gabriele

Sanese Nicolamaria

Santonastaso Giuseppe

Santuz Giorgio

Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio

Saretta Giuseppe

Savino Nicola

Savio Gastone

Sbardella Vittorio

Scarlato Guglielmo

Segni Mariotto

Senaldi Carlo

Serrentino Pietro

Signorile Claudio

Sinesio Giuseppe

Soddu Pietro

Sorice Vincenzo

Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio

Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria

Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo

Testa Antonio

Torchio Giuseppe

Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Vecchiarelli Bruno

Viscardi Michele

Viti Vincenzo

Vizzini Carlo

Volponi Alberto

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zanone Valerio

Zolla Michele

Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Baghino Francesco Giulio

Berselli Filippo

Casini Carlo

Colucci Gaetano

Cresco Angelo Gaetano

Del Donno Olindo

Fini Gianfranco

Franchi Franco

Gaspari Remo

Gorgoni Gaetano

Guidetti Serra Bianca

Gunnella Aristide

Lo Porto Guido

Maceratini Giulio

Martinat Ugo

Massano Massimo

Parigi Gastone

Pellegatta Giovanni

Pellicanò Gerolamo

Poggiolini Danilo

Rallo Girolamo

Rubinacci Giuseppe

Servello Francesco

Tassi Carlo

Tremaglia Mirko

Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido

Andreis Sergio

Angelini Giordano

Angeloni Luana

Auleta Francesco

Azzolina Gaetano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rubbi Antonio

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo
Zangheri Renato

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, emendamento 7.02

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	375
Votanti	258
Astenuti	117
Maggioranza	130
Voti favorevoli	246
Voti contrari	12

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Benedikter Johann
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo

Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe

Gaspari Remo
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Guidetti Serra Bianca

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Leccisi Pino
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lusetti Renzo

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massimo
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michellini Alberto
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio

Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Cresco Angelo Gaetano
Del Donno Olindo
Gorgoni Gaetano
Gunnella Aristide
Maceratini Giulio
Parigi Gastone

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Pellicanò Gerolamo
Poggiolini Danilo
Rubinacci Giuseppe
Servello Francesco
Signorile Claudio
Tarabini Eugenio

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Casini Carlo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Francese Angela

Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Rubbi Antonio

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario

Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, emendamenti 9.2 e 9.3 e 9.6

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	362
Votanti	362
Astenuti	—
Maggioranza	182
Voti favorevoli	154
Voti contrari	208

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bogi Giorgio
Bonfatti Paini Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario

Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicconte Vincenzo
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Manna Angelo
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni

Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rubinacci Giuseppe

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando

Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michellini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni

Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio

Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, subemendamento 0.9.5.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	366
Votanti	366
Astenuti	—
Maggioranza	184
Voti favorevoli	150
Voti contrari	216

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario

Hanno votato no:

Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni

Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rubinacci Giuseppe

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonsignore Vito
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe

Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippio Ugo

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario

Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Barbieri Silvia

Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, subemendamento 0.9.5.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	358
Votanti	358
Astenuti	—
Maggioranza	180
Voti favorevoli	148
Voti contrari	210

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra

Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicconte Vincenzo
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Drago Antonino

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio

Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe

Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe

Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi

Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, subemendamento 0.9.5.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	366
Votanti	366
Astenuti	—
Maggioranza	184
Voti favorevoli	156
Voti contrari	210

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario

Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo

Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pintor Luigi
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vesce Emilio

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenzo
Bonsignore Vito
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo

Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo

Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, emendamento 9.5 prima parte

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	367
Votanti	237
Astenuti	130
Maggioranza	119
Voti favorevoli	211
Voti contrari	26

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenzo
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Costi Silvano
Crescenzi Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martini Maria Eletta

Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Renzulli Aldo Gabriele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele

Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Baghino Francesco Giulio
Bogi Giorgio
Colucci Gaetano
Corsi Umberto
Cresco Angelo Gaetano
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Franchi Franco
Gorgoni Gaetano
Guidetti Serra Bianca
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manzolini Giovanni
Massano Massimo
Mellini Mauro
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Poggiolini Danilo
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Servello Francesco
Tassi Carlo
Tremaglia Mirko
Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco
Azzolina Gaetano

Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabatti Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Francesca Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia

Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapani Giuseppe
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rubbi Antonio

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412, emendamento 9.5 seconda parte

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	356
Votanti	350
Astenuti	6
Maggioranza	176
Voti favorevoli	207
Voti contrari	143

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenzo
Bonsignore Vito
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippu Ugo

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio

Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michellini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rosini Giacomo
Rotiroli Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auletta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Costa Alessandro
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mellini Mauro
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Natta Alessandro
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pintor Luigi
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Barbera Augusto Antonio
Bassi Montanari Franca
Mattioli Gianni Francesco
Samà Francesco
Scalia Massimo

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo

Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Proposta di legge n. 412 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	376
Votanti	376
Astenuti	—
Maggioranza	189
Voti favorevoli	224
Voti contrari	152

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito

Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo

La Penna. Girolamo

Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michellini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria

Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Costa Alessandro
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Martinat Ugo
Masina Ettore
Massano Massimo
Mattioli Gianni Francesco
Melillo Savino
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pintor Luigi
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Zanone Valerio

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni
Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 3124 voto finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	350
Votanti	348
Astenuti	2
Maggioranza	175
Voti favorevoli	330
Voti contrari	18

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Julio Sergio

Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Drago Antonino

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippio Ugo

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria
Orciari Giuseppe

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria

Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Baghino Francesco Giulio
Colucci Gaetano
Cresco Angelo Gaetano
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Franchi Franco
Martinat Ugo
Massano Massimo
Monaci Alberto
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Servello Francesco
Tassi Carlo
Tremaglia Mirko
Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Cecchetto Coco Alessandra
Mellini Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi
Caradonna Giulio
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
D'Angelo Guido
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gei Giovanni
Goria Giovanni

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
Macaluso Antonino
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Montecchi Elena
Pacetti Massimo
Rubbi Emilio
Sapio Francesco
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CASTAGNOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la commissione medica di Genova per le pensioni di guerra e oggi anche per le invalidità civili, in base alla legge n. 292 in vigore, non può riunirsi perché priva del Presidente, nonostante 200 pratiche già definite per casi di aggravamento invalidità richiedano urgente approvazione;

per altre 700.800 pratiche non è ancora iniziato l'esame, mentre in relazione ai nuovi compiti della legge n. 292 incombono ben 23.000 pratiche per invalidità civile che non sono state nemmeno ancora protocollate;

se le cifre di cui al punto precedente attestano un incremento del 3000 per cento delle pratiche, è impressionante constatare che l'organico dell'ufficio è passato da 6 a 3 persone, di cui due invalidi, mentre risulta all'interrogante che numerose richieste di trasferimento a questo ufficio sarebbero già state presentate sulla base della normativa esistente —;

quando sarà nominato il nuovo presidente della commissione medica di Genova;

entro quanto tempo si pensa di provvedere ad una dotazione organica più adeguata ai compiti assegnati;

se ritiene che si possano dare garanzie agli interessati che le duecento pratiche già ultimate diventeranno finanziariamente esecutive entro i prossimi tre mesi. (5-02097)

DI DONATO, MASTRANTUONO, IOSSA e D'AMATO CARLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le forze di polizia sono impegnate quotidianamente con grande dispendio di uomini e risorse nel controllo degli imputati che si trovano agli arresti domiciliari;

esistono tecnologie avanzate che consentirebbero di semplificare ed alleggerire il carico di lavoro delle forze dell'ordine e di ottenere risultati ottimali —:

la ragione per la quale non è stato ancora adottato in Italia il « bracciale elettronico » per il controllo delle persone che si trovano agli arresti domiciliari. Il « bracciale », già da tempo in vigore negli Stati Uniti, permette di verificare costantemente, da una centrale operativa, gli spostamenti del soggetto da controllare. L'adozione di tale sistema comporterebbe l'immediato risparmio delle migliaia di unità fra carabinieri e polizia di Stato che — per affermazione del ministro dell'interno — sono destinati ogni giorno al controllo di quanti sono agli arresti domiciliari, e una migliore utilizzazione dello stesso personale per la sorveglianza del territorio. Gli interroganti sono certi che i ministri interrogati sono già in possesso di tutte le informazioni sulla apparecchiatura in argomento. (5-02098)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

STRADA, CORDATI ROSAIA, BARBIERI, MINOZZI, RECCHIA, UMIDI SALA, MANGIAPANE, PICCHETTI, CICE-RONE, MONTECCHI e MAINARDI FAVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

codesto Ministero, con circolare ministeriale n. 12 del 1989 direzione generale scambi culturali - ufficio studi e programmazione ha inteso sopperire dopo quattro anni alla totale carenza di iniziative ministeriali nelle scuole in applicazione « della risoluzione del Consiglio e dei Ministri della pubblica istruzione della CEE del 9 giugno 1986 relativa alla educazione del consumatore nell'istruzione primaria e secondaria nei Paesi comunitari (86/c 184 - 07) »;

tale circolare ministeriale parla di un apposito « comitato di studio, composto dai rappresentanti di tutte le direzioni generali dell'ordine primario e secondario, dei rappresentanti dell'ufficio studi e programmazione » e della direzione generale scambi culturali, comitato a cui è stato affidato l'incarico di « individuare le linee operative da proporre per giungere nel nostro Paese alla piena applicazione delle risoluzioni » CEE;

la circolare ministeriale n. 12 si limita a proporre un breve questionario a tutte le scuole per conoscere quanto eventualmente realizzato nelle singole realtà;

persino tale questionario denota quanto meno superficialità nell'affrontare la tematica in oggetto, laddove, nella sua generica deviante formulazione parla ad esempio (vedi domanda numero 2) di « educazione alimentare » anziché di « educazione al consumo alimentare », secondo la corretta dizione usata dalla risoluzione CEE, e dimentica perciò quanto è ormai comunemente acquisito da chi si occupa del settore e che, cioè « l'educa-

zione alimentare » è attività disciplinare e carattere prettamente scientifico, mentre l'educazione al consumo alimentare è attività pluridisciplinare che, come tale, investe moltissimi campi e moltissime discipline;

un tale discutibile questionario otterrà, per forza di cose, delle risposte generiche e devianti, perché solo un questionario molto analitico e puntuale, concepito con criteri scientifici potrebbe permettere di scoprire se i temi in questione sono stati svolti secondo le modalità e perseguendo gli obiettivi della risoluzione CEE —:

1) per quale motivo sono stati esclusi dal comitato di studio per l'applicazione della risoluzione CEE sull'educazione al consumo proprio quei docenti, esperti appunto di educazione al consumo, che fin dal 1979 hanno lavorato per la formulazione e la realizzazione del progetto-pilota CEE, contribuendo altresì alla formulazione della stessa risoluzione cui si intende ora dare applicazione.

Tale esclusione significa negare il contributo di figure professionali che in questi 12 anni di lavoro nella scuola hanno accumulato esperienze e competenze di cui non sono certo in possesso, per forza di cose, i funzionari membri del suddetto comitato di studio.

Tra l'altro, nel dicembre scorso a Bruxelles, si è insediata una Commissione per la costituzione di una banca dati europea e per la stesura di un progetto per la formazione e l'aggiornamento dei docenti in tema di educazione al consumo. Tutti gli altri paesi comunitari partecipano a tale commissione sia con funzionari ministeriali che con docenti impegnati nei progetti-pilota, ad eccezione dell'Italia che partecipa solo con funzionari del Ministero della pubblica istruzione;

2) per quale motivo sono stati esclusi dal comitato di studio i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori.

Tali organizzazioni, che hanno acquisito in questi anni preziose competenze

ed esperienze e non possono, a parere degli interroganti, essere escluse dalla elaborazione di un progetto di educazione al consumo, che coinvolge non solo esperti puramente didattici, ma anche temi legati strettamente al vivere quotidiano.

Negli altri paesi CEE i comitati di studio, sorti allo scopo di dare attuazione alla risoluzione in questione, comprendendo sia rappresentanti dei docenti impegnati nei progetti-pilota CEE, sia rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori;

3) se non ritenga necessario integrare tale comitato di studio con i docenti-esperti, già impegnati nel progetto-pilota CEE e con i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori;

4) se non ritenga infine, considerato anche che la circolare ministeriale n. 12 ha avuto una limitata diffusione nelle scuole, che vada sollecitamente risvegliato l'interesse nei confronti della introduzione dell'educazione al consumo nelle scuole, facendo conoscere attraverso apposite e più incisive iniziative le esperienze didattiche già ampiamente acquisite attraverso il progetto-pilota CEE. (4-19075)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia noto al Governo, e, in particolare, ai Ministri interrogati per la loro specifica competenza, e quali provvedimenti intendano prendere in merito, oltre alla revoca del decreto del Ministro dei lavori pubblici di autorizzazione per la materiale derivazione delle acque del torrente Cassingheno, inutile assolutamente per Genova, che:

il comitato di coordinamento per la Val Trebbia, presenti l'assessore all'ambiente della regione Emilia-Romagna Giuseppe Gavioli, il sindaco e il presidente della provincia di Piacenza, rappresentanti della comunità montana, dell'associazione per la difesa della Val Trebbia,

amministratori e parlamentari si è incontrato oggi con il capo di gabinetto del Ministro dei lavori pubblici, per discutere sul provvedimento in corso di definizione (disciplinare) che avvierebbe i lavori di derivazione del Cassingheno dal fiume Trebbia per risolvere i problemi idrici di Genova. La delegazione ha diffidato il Ministro dal procedere con fatti compiuti, che oltre ad essere inutili per Genova, sono dannosi sul piano ambientale ed economico e potrebbero creare notevole turbamento nella popolazione. L'assessorato Gavioli si è dichiarato disponibile a collaborare con gli amministratori genovesi per sopperire alle esigenze idropotabili della città attraverso un utilizzo più razionale delle acque del Brugneto, nel rispetto delle compatibilità ambientali;

la delegazione ha ricordato le richieste avanzate: che la questione sia affrontata formalmente in sede di autorità per il bacino del Po (legge n. 183 del 1989); che il Ministro dell'ambiente sospenda il provvedimento; che in ogni caso, il progetto bocciato anche dalla commissione speciale presso la Presidenza del Consiglio sia sottoposto alla valutazione di impatto ambientale;

a conclusione dell'incontro, la delegazione ha manifestato la più viva preoccupazione per gli sviluppi della questione poiché il Ministero dei lavori pubblici ha confermato che si sta procedendo nella definizione del disciplinare con Genova e, rispetto alle richieste avanzate, i rappresentanti del Ministero si sono limitati a prendere atto delle posizioni espresse;

i parlamentari presenti si sono impegnati ad esigere che il Ministro dei lavori pubblici risponda direttamente in Commissione ambiente e territorio della Camera sulle esigenze di revoca urgente del provvedimento;

il comitato ha inoltre deciso di convocare per i prossimi giorni a Piacenza una manifestazione pubblica;

se, in merito, siano in atto per le inadempienze « genovesi », inchieste am-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

ministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, procedimenti giudiziari anche penali, richiesta di notizie e informazioni da parte della Procura generale presso la Corte dei conti anche in merito ad evidenti responsabilità contabili per le dette inadempienze. (4-19076)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

quali controlli il Governo propone e dispone in merito alle attività delle cosiddette agenzie immobiliari, che se non operano correttamente, molto spesso comportano gravissimi danni specie per i cittadini che alla ricerca, per la maggior parte dei casi, della « prima casa di proprietà » sono maggiormente esposti e facilmente indotti a gravissime e truffaldine situazioni. Così a Piacenza da anni opera un'agenzia denominata « Studio TI », la cui *factotum*, tale Alberta Fiorani, con ufficio colà in via Nasalli Rocca 78, che si spaccia per mandataria delle proprietà più diverse, millanta mandati da enti, società e cittadini, con disponibilità immobiliari, incassa acconti, senza poi risultare, nella maggior parte dei casi, in grado di mantenere le promesse, avere le necessarie procure e, quindi, dar corso agli atti doverosi e di legge. Contro detto personaggio sono in atto numerose denunce ed esposti e procedimenti, anche per truffa, ma anche la locale camera di commercio, nonostante le ripetute segnalazioni non è intervenuta, menomamente;

se, in merito, siano in atto controlli o inchieste amministrative, anche da parte di organi o uffici regionali, indagini di polizia tributaria o giudiziaria, richiesta di notizie o provvedimenti da parte della procura generale presso la Corte dei Conti, per le evidenti responsabilità anche contabili emergenti dai fatti e dalle omissioni suindicati. (4-19077)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

cosa osti a che Pasqualina Castagna benemerita insegnante elementare, in quiescenza sin dal 1977, possa avere definita la posizione per la liquidazione della indennità per la sua « anzianità pregressa » (1977/78) che doveva aver decorrenza dal 1981 (pratica n. 13750035). Dagli uffici della Ragioneria di Stato, uffici di Piacenza (via Calzolari) è stata inviata la relativa pratica per la convalida all'ufficio competente bolognese, sin dal 9 dicembre 1989, e di lì rinviati tempestivamente ancora a Piacenza presso l'ufficio provinciale del Tesoro (via Carducci, Piacenza) ma resta sempre in attesa di firma il mandato di pagamento della indennità suindicata;

quali provvedimenti intenda prendere il Governo per evitare le lungaggini burocratiche per pratiche che dovendo essere facilmente e sollecitamente definite, durano, di fatto lustri;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, richiesta di notizie o provvedimenti da parte della Procura Generale presso la Corte dei Conti per le responsabilità contabili. (4-19078)

VIOLANTE e MIGLIASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli operai della cava di amianto di Balangero sono senza retribuzione da 4 mesi;

che i proprietari della cava, i fratelli Puccini, hanno in pratica dissipato il patrimonio aziendale ed hanno contratto debiti elevatissimi con istituti previdenziali —:

quali interventi intenda attuare per assicurare la giusta retribuzione agli operai della cava di Balangero. (4-19079)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

il numero ed i nominativi degli invalidi civili avviati al lavoro nel corso della legislatura, per chiamata diretta, presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni nella provincia di Salerno e di residenti nella provincia di Salerno in altre sedi;

quale è il criterio adottato per individuare, tra i tanti, gli invalidi civili da avviare al lavoro per chiamata diretta;

quale è il numero dei concorrenti dichiarati idonei nei concorsi svolti e come tali inseriti nelle graduatorie ed in attesa di essere avviati al lavoro. (4-19080)

GRILLO LUIGI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con un impegno di tanti anni di lavoro si è inteso dotare la città della Spezia di un porticciolo turistico, giudicato essenziale per un rilancio turistico della intera provincia;

l'intera pratica ha già ottenuto il benessere di tutti gli enti pubblici, dal comune della Spezia, alla regione Liguria, all'unità sanitaria locale, ai Ministeri per i beni culturali ed ambientali, dell'ambiente, della marina mercantile, alla capitaneria di porto della Spezia —:

se risponda al vero quanto recentemente pubblicato sulla cronaca spezzina del giornale *La Nazione* di Firenze, secondo cui la Marina Militare avrebbe richiesto alla I.T.N. dell'Italstat, società concessionaria della licenza, un controvalore in opere per circa 10 miliardi a fronte del nulla osta che la Marina Militare dovrebbe concedere per autorizzare il transito sui terreni di sua proprietà dei veicoli che verrebbero impegnati per la realizzazione del porto turistico.

L'interrogante fa presente che se tutto ciò venisse confermato verrebbero meno le condizioni di economicità e quindi resterebbero vanificati tanti anni di lavoro progettuale con notevoli danni all'occupazio-

zione, atteso che la realizzazione dell'opera garantirebbe a regime lavoro per 500 addetti; l'interrogante si augura che la Marina Militare, sempre così attenta alle sorti della città della Spezia, non si voglia assumere la responsabilità di una decisione tanto negativa, quanto impopolare. (4-19081)

PIRO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere quali procedure intenda attivare in relazione alla discarica di rifiuti solidi urbani localizzata in Imola, via Pediano, per la quale con ordinanza del 20 marzo 1990 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha disposto una verifica a cura del Consiglio nazionale delle ricerche.

Premesso che:

tale verifica dovrà accertare se la discarica in oggetto consenta, oltre alle 50.000 tonnellate annue provenienti dal comprensorio imolese, un ulteriore utilizzo giornaliero pari a 100.000 tonnellate annue di rifiuti provenienti dal comune di Bologna, in ragione della convenzione tra l'AMI-Azienda municipalizzata del comune di Imola, gerente della discarica e l'AMIU, l'azienda di raccolta del comune di Bologna, rispetto a quello di progetto previsto in sole 25.000 tonnellate annue;

i cittadini promotori del giudizio già nello scorso mese di febbraio 1990 hanno fatto pervenire al ministro dell'ambiente l'intera documentazione che è servita al TAR per emanare la citata ordinanza,

si chiede di sapere:

se un esame della stessa sta avvenendo e quando sarà possibile conoscerne una prima valutazione;

infine, se il ministro non intenda esprimere una posizione chiara e definitiva sulla vicenda. (4-19082)

PIRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

la società Eridania ha comunicato la chiusura dello Zuccherificio di Mezzano

(Ravenna) che occupa 101 dipendenti fissi e circa 300 stagionali;

il posto di lavoro dei dipendenti fissi è garantito solo per la stagione in corso e non vengono esclusi per il futuro licenziamenti e la messa in mobilità in altri stabilimenti del gruppo;

il 1° piano bieticolo saccarifero approvato nell'83 e scaduto nell'88 non prevedeva la chiusura dello stabilimento di Mezzano;

lo stabilimento è in attivo: nell'88 ha presentato un bilancio con un utile netto di 44 miliardi con ammortamenti di pari entità;

in febbraio è stata istituita, in accordo con l'Eridania, una commissione tecnica, che sta valutando ipotesi colturali e industriali alternative.

(L'ipotesi avanzata è quella di coltivare canapa e l'ibisco kenaf, da cui si estrae cellulosa e pasta per fibra rivolta all'industria cartaria.

Il fabbisogno di questa produzione è grande: l'Italia ha un *deficit* nel settore di 3.900 miliardi) —

cosa intenda fare il Governo per accelerare l'iter di approvazione del 2° piano bieticolo saccarifero, e cosa si preveda in ordine alla razionalizzazione degli zuccherifici oggi esistenti;

se il Governo non ritenga necessario, nelle more, anticipare i tempi e i modi dei processi di concentrazione e ristrutturazione necessari;

se il Governo non ritenga opportuno convocare le parti a Roma per:

1) far sì che si effettui la campagna '90;

2) garantire i finanziamenti ad una ipotesi di ristrutturazione dello stabilimento Eridania di Mezzano, che ne garantisca il rilancio produttivo. (4-19083)

NARDONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la giovane Katia Ricci nata a San Giorgio del Sannio (BN), è invalida al

100 per cento, affetta di idrocefalia trattata chirurgicamente con gravissimi ritardi psicomotori e mancato sviluppo del linguaggio con impossibilità di deambulazione;

i genitori di modeste condizioni economiche chiedono da tempo alle autorità locali la possibilità di ricovero della giovane in un centro specializzato;

la famiglia è composta da ben cinque persone e vivono in un appartamento di solo due camere con inimmaginabili disagi;

tutti gli istituti specializzati convenzionati con il sistema sanitario regionale hanno finora rifiutato immotivatamente l'accoglimento della suddetta giovane —:

quali interventi urgenti intenda promuovere affinché trovi soluzione questo caso dai gravissimi risvolti umani e sociali; quali iniziative intenda adottare per accertare eventuali responsabilità per gli immotivati rifiuti espressi anche da centri convenzionati con il sistema sanitario regionale della Campania. (4-19084)

NARDONE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

si registrano ingiustificabili ritardi nel procedere alla riqualificazione delle pensioni per il personale della scuola che ha cessato il servizio dal 2 giugno 1977 al 1° aprile 1979, di cui alla circolare del ministro della pubblica istruzione n. 329 del 30 settembre 1989;

tale problema è stato più volte sollevato dalla SPI CGIL di Benevento, che ha più volte sollecitato al provveditore della stessa provincia una rapida risoluzione del problema;

a tutt'oggi non si provvede all'espletamento delle pratiche e alla dovuta riliquidazione, nonostante il fatto che qualche avente diritto sia già deceduto, senza il godimento di quanto previsto, e che in

genere trattasi di persone comunque molto anziane a cui è negata la riscossione economica di quanto stabilito —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per una immediata risoluzione delle pratiche suddette affinché sia data la possibilità ai soggetti interessati di vedere soddisfatti i loro sacrosanti diritti. (4-19085)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'esercizio del voto è un diritto-dovere sancito dalla Costituzione per tutti i cittadini;

in occasione delle elezioni e dei pronunciamenti referendari i comuni allestiscono i seggi in edifici pubblici che presentano barriere architettoniche sia interne che esterne, le quali impediscono o rendono particolarmente difficile l'accessibilità alle persone handicappate o parzialmente impedito a deambulare;

ciò rende praticamente inattuabile il diritto costituzionale e qualifica in modo incivile ed inumano l'operato delle pubbliche amministrazioni che tale diritto dovrebbero invece garantire indistintamente a tutti i cittadini —:

se non ritiene utile e doveroso impartire disposizioni, a partire dalla prossima tornata elettorale, alle prefetture affinché provvedano perché i seggi elettorali di tutti i comuni siano allestiti in modo da permettere l'esercizio del voto anche alle persone handicappate, eliminando gli impedimenti sia interni che esterni degli edifici sedi dei seggi. (4-19086)

CIMA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il pretore di Belvedere Marittimo (Cosenza) ha svolto nei mesi scorsi numerose indagini relative a costruzioni abu-

sive edificate sul demanio marittimo nell'Alto Tirreno cosentino;

le indagini sono sfociate in numerosi provvedimenti di sequestro, che hanno suscitato ampi consensi nella popolazione locale;

lo stesso pretore ha anche aperto una inchiesta sulla gestione dei fondi per la ricostruzione post-terremoto nei comuni del mandamento della pretura di Belvedere —:

se risponde al vero la notizia secondo cui la procura della Repubblica di Paola sta sbloccando tutti i sequestri disposti per le costruzioni su terreno demaniale nonostante che il tribunale della libertà abbia convalidato l'azione del pretore, respingendo le opposizioni avanzate dagli interessati;

quali siano le ragioni per cui il pretore di Belvedere Marittimo non abbia provveduto alle necessarie e conseguenti demolizioni e se non ritengano possano sussistere eventuali reati di omissione di atti di ufficio in relazione alle mancate demolizioni;

se non ritengano opportuno ed urgente intervenire, ciascuno per quanto di sua competenza, per la necessaria azione di tutela del demanio da appropriazioni per uso privato, con sottrazione al libero uso da parte della collettività e con rilevanti conseguenze sui valori paesaggistici che, senza un adeguato intervento, risulterebbero irrimediabilmente deturpati;

quale sia lo stato attuale dell'inchiesta relativa ai fondi della ricostruzione post-terremoto e se nel corso della stessa siano emersi illeciti e di quale natura. (4-19087)

CERUTI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la ditta I.B.A., Industria Bentoniti ed affini S.p.a., con sede a Brendola (Vicenza) ha presentato alla regione del Veneto

— servizio forestale regionale di Vicenza, in data 13 febbraio 1990, un progetto di apertura ed esercizio della miniera « Valle Bassana » in località Case Dalla Pozza, nel comune di Altavilla (Vicenza);

la richiesta trasmessa dal servizio forestale al comune di Altavilla il 13 febbraio 1990 per l'affissione all'albo Pretorio comunale dal 22 febbraio 1990 al 9 marzo 1990, in data 8 marzo non risultava ancora pubblicata e il segretario comunale non ne era ancora a conoscenza;

la località in parola risulterebbe notificata ai sensi delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985, con caratteristica copertura di bosco ceduo e ricco sottobosco da sempre rifugio della fauna anche migratoria verso il lago di Fimon;

il taglio di 73.000 mq. di bosco significherebbe il completo snaturamento dell'area ed eliminerebbe un prezioso polmone di verde;

la collina dove si eserciterebbe l'attività mineraria costituisce barriera naturale ai venti per cui ne verrebbe sconvolto pure l'equilibrio climatico;

le preziose e ricche falde acquifere che alimentano, tra l'altro, l'acquedotto di Altavilla Vicentina e numerose sorgenti verrebbero inquinate e compromesse;

tutto questo senza considerare le alterazioni ambientali e sanitarie derivanti e connesse all'attività estrattiva e all'intenso passaggio di automezzi pesanti, che oltre al rumore determinerebbero un elevato volume di polveri in sospensione nell'aria;

gli abitanti della zona stanno quindi promuovendo una vasta azione di sensibilizzazione e denuncia —;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare gli interrogati ministri, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per evitare l'apertura della miniera in argomento, preservando così l'ambiente e il territorio dalle conseguenze pregiudizievoli che sin d'ora si possono prevedere. (4-19088)

BOSELLI e TESTA ENRICO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'attività del nuovo impianto di incenerimento di Bolzano che si è fino ad oggi svolta in un contesto di mancati controlli e di clamorose inadempienze, ha provocato preoccupazioni e allarmi e la presentazione di esposti alla locale magistratura;

in particolare presso detto impianto sono stati avviati alla termodistruzione rifiuti ospedalieri provenienti, oltre che dalle strutture sanitarie locali, anche da altre regioni, dei quali non sono state accertate né la qualità né le quantità, con la probabile gravissima conseguenza che rifiuti di laboratorio e medicinali o prodotti farmaceutici sono stati trattati in un impianto forse inadatto;

negli esposti citati vengono riferiti particolari inquietanti circa la correttezza del comportamento delle ditte incaricate dell'espletamento delle diverse fasi dello smaltimento;

gli interrogativi e le preoccupazioni che l'attività dell'inceneritore di Bolzano pone, si inscrivono nel più generale quadro di incertezze, precarietà e confusione che caratterizza tutto il processo di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, malgrado la normativa sia stata in questi ultimi anni positivamente aggiornata e innovata dal Parlamento —;

le valutazioni dei ministri sulle vicende relative all'impianto di incenerimento di Bolzano;

quali interventi intendano predisporre sia per il puntuale accertamento di quanto fino ad oggi verificatosi, sia per garantire in futuro il corretto svolgimento dell'attività di detto impianto;

quali gli ostacoli che hanno impedito l'applicazione delle norme vigenti, in particolare la definizione da parte del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, dei criteri specifici per l'adeguamento dei piani regionali

nonché delle modalità per l'adeguamento degli impianti e per l'ammissione prioritaria ai finanziamenti FIO, definizione prevista entro il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2-septies della legge, n. 45 del 1989;

quale allo stato la situazione, regione per regione, dello smaltimento dei rifiuti ospedalieri;

quali interventi siano previsti o si intendano adottare per superare ritardi, resistenze, inadempienze;

se non ritengano i Ministri opportuno approntare quanto prima il censimento degli impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri considerati speciali ai sensi degli articoli 2-ter e 2-sexies della legge n. 45 del 1989;

se non vada chiarito che i rifiuti ospedalieri considerati speciali devono essere smaltiti tramite termodistruzione entro le quarantotto ore, come previsto dall'articolo 2-quinquies della legge n. 45 del 1989, impedendo così altre interpretazioni che potrebbero permettere il superamento del limite indicato dalla legge, come è certamente avvenuto nella vicenda dell'inceneritore di Bolzano;

quali i motivi che hanno impedito l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge n. 441 del 1987 concernente l'operatività dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi;

se il ministro dell'ambiente non ritenga di dover intervenire per garantire in tempi rapidi il funzionamento dell'albo di cui sopra, particolarmente importante per la correttezza e la trasparenza delle imprese che svolgono l'attività di trasporto. (4-19089)

STRADA, TORCHIO e NOCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la commissione medica periferica per l'accertamento delle invalidità civili di Cremona ha iniziato a operare nel di-

cembre 1989; le domande in attesa di visita al marzo 1990 erano in numero di 8500 circa; le domande in arrivo mensilmente sono in media di oltre 300; le visite settimanali eseguite dalla commissione medica periferica sono in numero di 30-35, mentre le visite eseguite presso le commissioni delle USL periferiche per conto della nuova commissione sono in numero di alcune centinaia; gli accertamenti già definiti e per i quali è già stato inviato il verbale all'interessato sono 450 circa;

tali cifre evidenziano lo scarto fra i bisogni della popolazione e la capacità di intervento delle nuove strutture titolari dell'accertamento —

quali provvedimenti intende adottare perché tutti coloro che hanno fatto domanda di accertamento dell'invalidità civile possano trovare risposta in tempi certi e ragionevoli. (4-19090)

ORCIARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

l'aeroporto di Falconara è in continua ascesa, come dimostra il sempre crescente numero di viaggiatori che lo utilizza sia per Roma che per Milano;

un risultato positivo è dato dai molti utenti che si servono degli aeromobili AZ 126 Milano-Ancona-Roma nella tratta da Milano a Falconara al mattino e AZ 127 Roma-Ancona-Milano nel percorso Falconara-Milano la sera;

è assolutamente negativo, per l'ulteriore sviluppo dell'impianto di Falconara, che — si ribadisce — sta sempre più affermandosi sia in campo nazionale che europeo ed extra-europeo, la decisione di sospendere per due mesi, precisamente dal 16 luglio al 16 settembre, i voli da e per Milano degli aeromobili AZ 126 ed AZ 127 —

quali decisioni si intendono adottare in proposito, al fine di modificare i provvedimenti annunciati. (4-19091)

MENSORIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è a conoscenza del grave stato di disagio in cui versano i viaggiatori del treno IC. che, proveniente da Salerno ed in partenza dalla stazione di Napoli Mergellina alle ore 06,45, raggiunge Roma Termini quasi sempre alle ore 09,00 circa, anziché alle ore 08,35 come previsto dall'orario ferroviario.

Tale ritardo, ovviamente, non consente ai numerosissimi pendolari di potersi recare con puntualità negli uffici, determinando così un permanente squilibrio nel rapporto di lavoro, con danni irreversibili per un proficuo rendimento.

L'IC., in partenza da Napoli Mergellina alle ore 06,45, purtroppo, non potrà mai rispettare l'orario, perché viene ostacolato da un altro treno che lo precede con velocità rallentata.

L'interrogante chiede, dunque, se il Ministro non intenda intervenire con immediatezza presso l'Ente Ferrovie dello Stato, per consentire ai pendolari di raggiungere Roma Termini per le ore 08,35.

Si tratta di una pressante necessità e non certo di un privilegio per i numerosi utenti pendolari, che sono costretti a vivere la loro esistenza ed i loro sogni su di un treno, che li porta dalle famiglie al lavoro e viceversa con un ritmo ossessivo. (4-19092)

BIAFORA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che nel prossimo triennio l'ENEL ha in programma l'assunzione di 105 laureati in ingegneria —:

se è vero che in tale occasione l'ENEL ha predisposto una differente procedura per le assunzioni dei giovani laureati a seconda che la laurea in ingegneria sia stata conseguita nei Politecnici di Torino e Milano oppure negli atenei del centro-sud; per i primi la procedura per l'accertamento della preparazione professionale sarebbe limitata ad un colloquio informativo di carattere generale, per i

secondi invece l'assunzione sarebbe subordinata all'esito di un vero e proprio concorso;

come valuta la dichiarazione che, a questo riguardo, sarebbe stata resa ad organi di stampa dall'avvocato Ada Grandi, assistente del direttore centrale del personale dell'ENEL, la quale avrebbe giustificato la differente procedura con l'esigenza « di tener conto di diverse realtà, quali la qualità dell'insegnamento, la presenza di laboratori ed attrezzature, la collaborazione con il mondo esterno ed internazionale »;

come valuta questa inammissibile discriminazione geografica che, inconcepibile in linea generale e di principio, diviene intollerabile se praticata da un ente pubblico;

quali provvedimenti intenda adottare perché l'ENEL assicuri effettiva parità di occasioni ai laureati del nord e quelli del centro-sud, sia nelle procedure di assunzione che nella obiettiva valutazione delle qualità morali, intellettive e professionali dei singoli candidati.

(4-19093)

BIAFORA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

i collegamenti aerei interni fra le città del centro e nord Italia con gli aeroporti della Calabria vengono effettuati, nella quasi totalità, con vettori del tipo DC 9, in servizio ormai da molti anni;

la manutenzione interna ed il controllo delle strutture per il comfort dei passeggeri sono probabilmente effettuati in maniera affrettata sugli aerei delle « rotte per il sud » tanto che si notano disfunzioni nell'immissione dell'aria condizionata (con getti d'aria troppo calda o troppo fredda diretta verso i passeggeri) poltrone e sedili sdruciti, cuscini in condizioni di pulizia non consoni allo standard minimo richiesto da un mezzo di trasporto che sia all'altezza delle richieste della utenza;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

tutto ciò, malgrado non incida sulla sicurezza dei voli, pone i passeggeri in una condizione di disagio —:

se, tenuto conto delle ampie possibilità di accoglienza di aerei più moderni e potenti da parte delle piste di Lamezia Terme e Reggio Calabria, non si intenda invitare l'Alitalia ad impiegare aerei del tipo Super 80 sulle rotte sopra indicate;

se non si intenda richiamare l'Alitalia a mantenere gli aerei da e per la Calabria con maggiore cura che in passato e, in ogni caso, in maniera da rendere detti aerei confortevoli al pari di quelli impiegati sulle altre rotte. (4-19094)

MATTIOLI e SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che la Campania è una delle regioni maggiormente colpite dalla cementificazione selvaggia delle coste.

Si è appreso che nel mese di gennaio sono stati inviati dalla Regione Campania al Ministero del turismo e dello spettacolo circa 600 progetti per infrastrutture da realizzare in occasione dei mondiali '90. In particolare vi sono 16 progetti di deroga al PRG che riguardano l'isola di Capri —:

per quale motivo alla vigilia dei mondiali vengano ancora presentati progetti in base alla legge mondiali '90;

quali provvedimenti si intendano prendere per evitare azioni illegali e deroghe ai piani regolatori. (4-19095)

MATTIOLI e SCALIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che l'isola di Capri è una delle ultime isole italiane che mantiene ancora un ambiente naturale e parzialmente integro. Oggi si è appreso che in base alla legge Galasso è stato richiesto, su un progetto che prevede il rilascio di oltre 100 concessioni edilizie, il visto della commissione ministeriale. Se tale parere non

giungerà entro 60 giorni il comune, per il silenzio-assenso, potrà procedere al rilascio delle concessioni. La realizzazione del progetto arrecherebbe gravi danni ad una situazione ambientale già delicata e fragile come quella di Capri —:

quali siano gli orientamenti del Ministro per garantire la salvaguardia e la protezione dell'isola di Capri;

se non si ritenga opportuno dare precedenza assoluta a pareri di rilevanza come quelli del caso isola di Capri;

per quali motivi non sia stato rilasciato il parere della commissione edilizia. (4-19096)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui alla signora Irma Mariotti, vedova Sopranzi, nata il 20 febbraio 1936, titolare della pensione VO n. 10014754 con decorrenza 1° gennaio 1989, gli arretrati siano stati corrisposti dall'INPS di Macerata soltanto a partire dal mese di maggio dello stesso anno. (4-19097)

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale del signor Lorenzo Calafato, nato a Melilli (Siracusa) il 27 agosto 1924, attualmente residente in Gran Bretagna. (4-19098)

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere quando verranno corrisposti dall'INPS gli arretrati dall'aprile 1977 al maggio 1988 al signor Francesco Algieri, nato il 31 marzo 1917, residente in 126 Robert Street Milford Haven Dyfed (G.B.), titolare della pensione di vecchiaia in convenzione internazionale n. 50369883. (4-19099)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali prestazioni la sede INPS di Avellino avrebbe dovuto liquidare e non lo ha fatto mancando l'interessata di necessari requisiti, alla signora Elisa Ciccione, nata il 15 febbraio 1930, attualmente residente in Gran Bretagna, che ha fatto domanda di reversibilità della pensione n. 60201904 di cui era titolare il defunto marito Francesco Gallicchio e non per ottenere una pensione autonoma in regime italiano.

(4-19100)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se e in quale considerazione è stato preso dall'ambasciata d'Italia in Argentina e dal Ministero in indirizzo l'appello sottoscritto da esponenti della comunità italiana della zona nord di Buenos Aires, specificatamente San Isidro, inoltrato al console generale d'Italia nell'aprile del 1989. I sottoscrittori si preoccupano per l'inadeguatezza della sede consolare di San Isidro, che funziona in un edificio che non dispone delle condizioni minime indispensabili per essere adibito ad ufficio pubblico tanto meno di rappresentanza e considerano estremamente dannosa all'immagine dell'Italia l'ubicazione attuale dove, pur facendo del loro meglio, gli impiegati sono costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio e i nostri connazionali, per mancanza di spazio, e fare lunghissime code all'esterno. Peraltro esiste l'eventualità che un giorno o l'altro l'edificio in questione possa venire richiesto dagli eredi del proprietario, il signor Natalio Salvatori, che l'ha messo a disposizione gratuitamente e generosamente delle autorità italiane;

se si è mai pensato di acquistarne l'intera proprietà, che permetterebbe di disporre di un ampio terreno, dove non soltanto sarebbe possibile l'ampliamento della sede consolare ma, in futuro, la costruzione di altri edifici di proprietà dello Stato italiano, come sarebbe nei desideri

dei nostri connazionali residenti nella zona;

infine, se non si ritenga di far concedere al cavaliere Natalio Salvatori una onorificenza a riconoscimento del suo gesto disinteressato e patriottico come già da anni è stato richiesto. (4-19101)

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere, lo stato delle seguenti pratiche di pensione in convenzione internazionale intestate a: Ugo Umberto Da Re Da Ros nato il 17 febbraio 1923 a Fregona (Trevisto), pensione di vecchiaia numero 0004 70000218; Vittorio Bortolini Ros, nato il 18 agosto 1923, pensione di vecchiaia numero 0004 93000007; Maria Benjamina Marichal Perez, nata il 21 agosto 1923, reversibilità della pensione del defunto marito Gustavo Marziale, nato a Castellini (Frosinone) il 18 aprile 1897, deceduto a Montevideo; Maria Giuseppa Di Paolo, nata a Tornareccio (Chieti) il 2 dicembre 1896, reversibilità della pensione del defunto marito Decoroso Costantini, nato il 15 settembre 1894, deceduto il 19 aprile 1959, tutti attualmente residenti in Uruguay. (4-19102)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se si è a conoscenza del sequestro effettuato dal Governo dello Zambia, ormai da nove anni, dei depositi bancari della GIMAF S.A.S. export autoricambi di Torcasio Bellotti, residente a Lamezia Terme (CZ); sequestro che gli impedisce di svolgere la propria attività e lo ha ridotto in miseria;

i motivi per i quali le autorità dello Zambia hanno disposto il sequestro dei beni di un cittadino italiano, e quali passi siano stati effettuati dalle autorità diplomatiche italiane per tutelare gli interessi di un nostro connazionale. (4-19103)

MARTINAT. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

che i rappresentanti dei genitori degli allievi del liceo-ginnasio V. Alfieri di Torino hanno richiesto l'intervento del ministro in indirizzo per sanare la grave situazione venutasi e creare con l'allontanamento, ad anno scolastico inoltrato, del professor Giovanni Guastavigna e della preside professoressa Teresa Grimaldi;

che l'atto di messa in pensione (per raggiunti limiti di età) ritorna ad essere esecutivo dopo che la sospensione del TAR del Piemonte è stata annullata del Consiglio di Stato;

che la decisione di merito del TAR (fra qualche mese) potrebbe annullare l'atto di messa in pensione;

che la complicata situazione giuridica venutasi a creare si ripercuote negativamente sugli allievi e su tutto l'istituto per la perdurante situazione di precarietà;

che i genitori hanno richiesto una soluzione dettata dal buon senso, cioè di riconfermare, per evidenti esigenze di continuità didattica, i due docenti almeno fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso;

che il provveditore agli studi di Torino, professor Luigi De Rosa, al quale i rappresentanti dei genitori si sono rivolti, pure esprimendo comprensione per le richieste dei genitori, ha dichiarato la propria impossibilità ad intervenire a causa dei vincoli imposti dalle disposizioni;

che i genitori hanno sottolineato con profondo rammarico, che tali disposizioni tutelano gli interessi formali dell'amministrazione e non tanto quelli sostanziali degli allievi, che sono in fin dei conti i cittadini utenti del servizio in favore dei quali in via prioritaria dovrebbe essere finalizzata l'azione delle autorità scolastiche;

che inoltre tali disposizioni non tengono in alcun conto i delicati rapporti

educativi che si sono instaurati nel corso dell'anno tra gli allievi e i docenti, che così vengono bruscamente recisi con la scure di disposizioni burocratiche insensibili ai problemi umani ed educativi —:

quali iniziative, necessarie ed urgenti, intende adottare il ministro per risolvere il problema del liceo-ginnasio V. Alfieri di Torino nel senso auspicato da studenti e genitori, soprattutto al fine di garantire la continuità didattica e della gestione della scuola;

se, infine, non ritenga opportuna, per le indiscutibili esigenze sopra enunciate, la riconferma dei docenti Guastavigna e Grimaldi almeno fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso.

(4-19104)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere se non intendano urgentemente intervenire nell'ambito delle rispettive competenze, per indurre gli amministratori del comune di Ruggiano (Lecce) ad ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 441 del 1987, articolo 3, per la raccolta differenziata dei rifiuti « pericolosi », tanto in considerazione del grave degrado nel quale versa il comune di Ruggiano.

(4-19105)

PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza:

che l'isola di Budelli, sita nell'arcipelago di La Maddalena (SS) è stata messa in vendita per una cifra di circa 10 miliardi di lire;

che l'isola, posta a nord della Sardegna, immersa in un mare di smeraldo, famosa per la sua spiaggia dalla sabbia mista a corallo rosa e del tutto incontaminata dall'uomo, fa parte degli ultimi, pochissimi posti d'Italia che si sono salvati da ogni forma di inquinamento e speculazione;

che il presidente della regione sarda, come riportato dalla stampa, ha dichiarato che: « La regione ha deciso di non acquistare l'isola perché è stato deliberato che nella fascia di mare antistante è istituita una zona di tutela biologica e saranno regolamentate le attività nautiche. La penetrante e rigida disciplina già esistente, nelle misure di salvaguardia e dei vincoli paesaggistici, architettonici, non consente alcuna forma di speculazione edilizia, né alcuna modificazione del territorio »;

che da più parti si continua ad insistere poiché l'acquisto dell'isola da parte della regione sarda potrebbe essere l'unica certezza per l'integrità del territorio;

che purtroppo è facile constatare che si sono salvati solo quei lembi d'Italia che sono stati acquistati o da strutture pubbliche o dalla Chiesa e, proprio in questo modo, si sono salvaguardate le isole che ci sono rimaste.

Per conoscere:

quali iniziative, necessarie ed urgenti, intende adottare il Governo per garantire la tutela di un territorio quale l'isola di Budelli che anche se piccolo è prezioso;

quale sia l'orientamento del Governo di fronte alla possibilità che un territorio di vitale importanza anche strategica (l'isola di Budelli infatti, sita nelle Bocche di Bonifacio, dista pochissime miglia dalla base NATO di Santo Stefano e dalla Corsica) venga ceduto ad un ignoto acquirente;

se non ritengano indispensabile un intervento del Governo volto a stanziare la cifra necessaria all'acquisto dell'isola in favore della regione sarda;

se infine, non ritengano opportuno che — come in passato è intervenuto il demanio statale — nel caso in oggetto sia interesse e dovere della regione sarda

procedere senz'altro all'acquisto dell'isola di Budelli, anche in considerazione dell'orientamento preso dal WWF, al fine di tutelarne l'integrità del territorio.

(4-19106)

PELLEGATTA, VALENSISE e BERSELLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che l'introduzione della benzina senza piombo, derivante da una normativa comunitaria, ha generato in Italia forti polemiche, relative alla qualità del prodotto ed alle modalità del suo impiego, e considerato che in gran parte dei Paesi europei il processo di diffusione di questo prodotto è in fase molto avanzata —:

quanta benzina senza piombo si vende nei principali Paesi europei e se la qualità di questa benzina differisce da quella commercializzata in Italia, in particolare per quanto riguarda il tenore di benzene;

se in questi Paesi sia stato adottato un incentivo fiscale sul prezzo del prodotto ed in quale misura;

se siano, eventualmente, riscontrabili nei Paesi della CEE opposizioni a questo prodotto motivate dalla sua qualità;

se, sempre in questi Paesi, l'impiego di benzina senza piombo sia limitato alle vetture dotate di marmitta catalitica e, nell'eventuale assenza di questo vincolo, quanta benzina senza piombo sia consumata da macchine prive di marmitta catalitica;

se esistano comunque nei Paesi europei normative che già fanno obbligo di installare le marmitte nelle macchine di nuova produzione e quali incentivi siano concessi;

quali azioni siano state poste in essere dai responsabili governativi per verificare la corrispondenza tra situazione italiana e situazione prevalente nei Paesi della CEE in materia di benzina senza piombo e marmitte catalitiche. (4-19107)

PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che:

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha in corso la distribuzione del Mod. 201 (pensioni Tesoro - INPS - enti pubblici);

b) che in questi modelli, nel riquadro riservato alla indicazione del comune o dello Stato estero di nascita, per i cittadini italiani nati nei territori già compresi nei vecchi confini, e ceduti ad altri Stati, in applicazione del trattato di pace firmato a conclusione dell'ultimo conflitto mondiale, viene indicato, ad esempio: Jugoslavia;

essendo noto che sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1989 è stata pubblicata la legge 15 febbraio 1989 n. 54, per cui le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali o qualsiasi altro ufficio nel rilasciare atti o documenti a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana, « hanno l'obbligo - dice la legge - di riportare unicamente il nome italiano del comune senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene », se non ritengano di dover - con urgenza - intervenire nei confronti dell'INPS per richiamarlo al rispetto ed alla applicazione delle leggi della Repubblica, annullando i modelli già distribuiti e rinnovandone la consegna con altri formulati secondo il disposto della citata legge. (4-19108)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CECCHETTO COCO, BECCHI, CERUTI, STRUMENDO e TESTA ENRICO. — *Al Ministro per l'ambiente.* — Per sapere — premesso che anche il voto del Comitato interministeriale sancisce la necessità di notevoli approfondimenti del Progetto REA del Consorzio Venezia Nuova, particolarmente in ordine alla necessaria formulazione di un piano per il riequilibrio del disastroso ambiente lagunare —:

quali siano in concreto la volontà ed i tempi di attuazione di quegli interventi che il voto sopra richiamato definisce « essenziali », vale a dire:

l'espulsione del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia;

la realizzazione dello studio di fattibilità per l'apertura al flusso di marea delle valli da pesca, tenuto conto del fatto che la loro appartenenza al demanio dello Stato sembra finalmente accettata;

se non ritiene che diventi più che mai d'attualità la richiesta, già avanzata in una precedente interrogazione, di invitare il Consorzio Venezia Nuova a rendere pubblici tutti gli studi effettuati e pagati con denaro dei cittadini, e non soltanto la sintesi di essi perché molti e fondati sono i dubbi che emergono in relazione alla base conoscitiva del Consorzio rispetto ai complessi fenomeni che interagiscono nel bacino lagunare veneziano. (3-02336)

COLUCCI FRANCESCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — atteso che

a) la SIP, nelle zone di Milano Est e Milano Ovest ha scomposto i due grandi

centri in gruppi di lavoro di 60 unità circa, lasciando il traffico telefonico unico ed immutato ed impedendo i cambi di turno tra i due gruppi;

b) il lavoro dei CLSUT si svolge dalle 7 alle 22 ed è regolato dai turni che seguono l'andamento del traffico telefonico (per cui i telefonisti a tempo pieno hanno tredici turni giornalieri, quelli a *part-time* ne hanno 19);

c) rispetto a questa pesantissima e gravosa modalità di turnazione l'unico correttivo valido (sperimentato da anni) è risultato essere la possibilità di effettuare cambi-turno, al fine di consentire uno svolgimento della attività lavorativa adeguato alle esigenze del personale;

d) i cambi di turno non hanno mai consentito ma semmai debellato ogni forma di assenteismo peraltro probabilmente incoraggiata dalle nuove disposizioni (le agenzie est ed ovest di Milano sono rispettivamente 6° e 12° nella classifica della produttività su ben 101 centri, a riprova della operosità dei dipendenti delle zone citate e della efficacia reale del « cambio-turno »);

e) da molti giorni i circa 800 telefonisti di Milano Est e Milano Ovest attuano gravose forme di lotta contro la SIP attuando i vecchi turni, continuando a fare cambi tra loro e, superando la distinzione aziendale dei gruppi, assicurando in maniera ottimale la funzionalità di tutti i servizi;

f) la SIP, che nella circostanza ha preso una decisione unilaterale non ascoltando minimamente le rappresentanze sindacali, ha dichiarato di non voler pagare le prestazioni lavorative date e di effettuare azioni disciplinari contro quanti non si atterranno alle nuove normative;

g) tale unilaterale decisione appare inspiegabile rispetto alla egregia e pienamente soddisfacente funzionalità dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

centri citati che, è bene ripeterlo, risultano tra i primissimi posti nella classifica della produttività tra tutti i centri d'Italia;

h) CGIL-CISL-UIL hanno denunciato la SIP per comportamento antisindacale -

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda assumere:

1) per ripristinare un corretto e civile rapporto tra azienda e sindacati;

2) per consentire ai lavoratori dell'azienda stessa umane condizioni di vivibilità che, come è stato dimostrato, non contrastano minimamente con la necessità di un efficiente rinnovamento e di una auspicabile ristrutturazione aziendale ma, semmai, la assecondano;

3) per garantire piuttosto, a fronte dell'aumento della produttività del 70 per cento nelle zone citate, il miglioramento effettivo delle condizioni di lavoro (linee, collegamenti, RAO, terminali eccetera).

(3-02337)

* * *

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere — premesso che:

l'ipotesi della costruzione sul territorio svizzero, presso il confine italiano, di un deposito per 400 tonnellate di scorie nucleari nella zona di Piz Pian Grand, tra i paesi di Mesocco e Rossa, ha destato viva preoccupazione per il non trascurabile rischio derivante dalla radioattività delle scorie e quindi dalla possibilità di conseguenze anche sul nostro territorio;

in data 20 marzo 1990 la Camera ha accolto, come raccomandazione, l'ordine del giorno 9/3744/1 presentato dai gruppi Federalista Europeo e Verdi Arcobaleno con il quale si impegna il Governo ad « intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del Governo svizzero e, nelle sedi internazionali perché tale proposito non sia in alcun modo attuato »;

i primi colloqui che il Ministro Ruffolo ha tenuto con il Governo svizzero risultano aver sancito esclusivamente un impegno da parte di quest'ultimo ad informare costantemente il Governo italiano su qualunque decisione dovesse essere adottata in relazione al deposito di Piz Pian Grand;

la possibilità della costruzione del suddetto deposito è dunque ancora possibile e del tutto verosimile —:

1) perché si è venuti a conoscenza solo nove mesi fa, durante una seduta della Commissione italo-svizzera delle acque, che la CISRA (Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento delle scorie radioattive), era stata incaricata dal Governo svizzero di sondare e analizzare la zona suddetta, dopo che da quindici anni stava lavorando al progetto;

2) se il Ministro dell'ambiente fosse stato posto a conoscenza della se-

gnalazione fatta il 12 maggio 1989 dall'assessore all'ambiente del Piemonte, Elettra Cernetti, e dall'allora assessore all'ambiente della Lombardia, Luigi Vertemati, componenti la commissione italo-svizzera delle acque, ma soltanto nei primi giorni di ottobre;

3) per quale ragione la citata commissione italo-svizzera delle acque, che dovrebbe essere addetta alla difesa di quelle comuni ed in particolare a preservare dall'inquinamento il lago Maggiore ed a tutelare il patrimonio boschivo e montano di quella zona delle Alpi, non si è tempestivamente occupata di un progetto di tale importanza;

4) se, a giudizio del Ministro interpellato, la zona prescelta dal Governo svizzero ha tutti i requisiti geologici, idrogeologici o geomeccanici necessari ad un deposito di scorie radioattive;

5) se si è tenuto in debita considerazione il parere del dottor Antonio Codoni, geologo e membro della Commissione federale di controllo sui lavori della CISRA, che ritiene il rischio sismico della zona « ...assolutamente reale... in quanto nel nostro caso siamo molto vicini alla linea di congiungimento delle stesse due "placche tettoniche" i cui movimenti hanno provocato il terremoto del Friuli... »;

6) se, a proposito delle caratteristiche geologiche, si è pensato alle 450 sorgenti d'acqua che contribuiscono alla nascita del Ticino e alla particolare natura delle rocce alpine in cui si osservano fessure e crepe, ottimi piani per la circolazione dell'acqua, ma non certo perfettamente impermeabili;

7) quali altre iniziative concrete intende prendere il Governo italiano nei confronti di quello svizzero per pervenire ad una positiva soluzione della vicenda.

(2-00933) « Rutelli, Calderisi, Azzolina, Faccio, Ronchi, Russo Franco, Tamino, Mellini, Modugno, Stanzani Ghedini, Teodori, Vesce, Zevi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere — premesso che:

il progetto svizzero di realizzare, nelle immediate vicinanze del confine italiano, una discarica di scorie radioattive all'interno di una galleria profonda chilometri 4,7 e larga 9 metri, costituisce un comportamento contrario agli obblighi stabiliti dalla Convenzione concernente la protezione delle acque italo-svizzere firmata a Roma il 20 aprile 1972;

si ricorda inoltre che in base alla Dichiarazione sull'ambiente adottata alla Conferenza di Stoccolma nel 1972 ogni Stato, nel rispetto della Carta delle Nazioni unite, ha la responsabilità di assicurare che le attività che si realizzano nel proprio territorio non siano causa di danno all'ambiente dello Stato confinante o delle aree vicine ai confini;

anche la conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, firmata a Helsinki il 1° agosto 1975, impone a ciascuno Stato di non realizzare fonti di pericolo o di degrado ambientale lungo le frontiere e nelle aree vicine alle frontiere medesime.

In forza dell'articolo 1 della Convenzione il Governo svizzero si è impegnato a proteggere le acque sotterranee italo-

svizzere, nella misura in cui queste ultime possono inquinare le acque comuni.

La costruzione della galleria per il deposito di scorie radioattive si pone in contrasto con gli obblighi internazionali;

il bacino superficiale e sotterraneo coinvolto dall'iniziativa promossa e finanziata dal governo svizzero è obiettivamente posto in pericolo —

se il Governo intenda immediatamente convocare la Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere e nominare una Sottocommissione, prevista dall'articolo 4 della Convenzione, per lo studio dei problemi scientifici e tecnici connessi al progetto che il governo svizzero intende realizzare tramite una società nazionale svizzera per l'immagazzinamento delle scorie radioattive; nella sottocommissione dovrebbero essere nominati tecnici di chiara fama e docenti delle università italiane al fine di procedere ad una valutazione obiettiva dell'iniziativa che non solo rischia di configurarsi come « abuso di diritto » o di « buon vicinato », ma come violazione degli obblighi della norma consuetudinaria di protezione dell'ambiente.

(2-00934) « Galli, Botta, Castagnetti Pierluigi, Buonocore ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma